

Deliberazione n. 22 del 18-12-2012

OGGETTO: PROCEDURA DI C.D. GARA A DOPPIO OGGETTO RELATIVA ALLA SOCIETÀ TRM S.P.A. PRESA D'ATTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA E APPROVAZIONE CONTRATTI DI COMPETENZA.

L'ASSEMBLEA

PREMESSO CHE:

- Con propria deliberazione n. 14 del 1/08/2012 si stabiliva di aderire e dare corso alla scelta del socio di maggioranza di TRM spa di effettuare, nonostante l'abrogazione dell'art. 4 del D.L. 138/11, la cd gara a doppio oggetto ai sensi della Comunicazione della Commissione dell'Unione Europea del 5 febbraio 2008 C (2007) 6661, al fine di individuare un socio privato operativo industriale a cui cedere l'80% delle azioni e affidare ex novo e per quanto di propria competenza, alla società mista che ne deriva, la gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati a servizio della zona sud della provincia di Torino e relativo servizio di smaltimento oggi affidato alla TRM spa interamente pubblica.
- Con propria deliberazione n. 16 del 1/08/2012 si approvavano gli indirizzi di gara di cui tener conto da parte degli uffici nella redazione del bando di gara/lettera d'invito e Contratti.

CONSIDERATO CHE:

- Con propria deliberazione n. 12 del 19/7/2012 si approvava l'"Accordo ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune finalizzate allo svolgimento congiunto della procedura di c.d. gara a doppio oggetto relativa alle società AMIAT S.P.A. e TRM S.P.A." e sottoscritto in data 1/8/2012. Tale Convenzione prevedeva che la funzione di stazione appaltante della procedura di gara in oggetto fosse svolta dal Comune di Torino.
- Con deliberazione del CDA n. 16 del 1/08/2012 si approvava, per le parti di competenza, lo schema del Bando di gara e la relativa nota illustrativa.

PRESO ATTO CHE:

- Con determinazione del RUP del 2 agosto 2012 (mecc. 2012 43125/066) veniva approvata dalla Stazione Appaltante l'indizione della gara mediante procedura ristretta per l'individuazione del socio operativo industriale di AMIAT S.P.A. e TRM S.P.A. e l'affidamento del servizio di igiene ambientale del Comune di Torino, gestione e manutenzione dell'impianto di termovalorizzazione a servizio della zona sud della Provincia di Torino, degli impianti connessi e del relativo servizio di smaltimento nonché l'attività necessaria all'utilizzo dell'energia prodotta dall'impianto.
- In data 6 agosto 2012 il bando di gara (86/2012), che prevedeva tra l'altro la presentazione delle istanze di partecipazione entro e non oltre il 18 settembre 2012, veniva pubblicato sulla Gazzetta della Repubblica Italiana e sulla Gazzetta della Comunità europea, sui quotidiani nazionali "Il Sole 24 Ore" e "La Stampa" e sui quotidiani stranieri "Les Echos", "Financial Times" e "Financial Times Deutschland" nonché sul sito web della Città di Torino;
- con deliberazione del CDA di ATO-R n. 19 del 18/09/2012 venivano approvati gli elementi e le clausole sostanziali e rilevanti relativi alla gara TRM, di competenza ATO-R in quanto impattanti sulla gestione del servizio affidato, da introdurre nella lettera di invito.
- in data 18 settembre 2012 con determinazione dirigenziale n. 32 (n. 2012 43125/066) veniva approvato dalla Stazione Appaltante il disciplinare di gara da allegare alla lettera di invito. Tale disciplinare prevedeva come scadenza per la presentazione delle offerte la data del 19 novembre 2012.
- in data 20 settembre con determinazione dirigenziale n. 33 (mecc. 201243601/066) la Stazione Appaltante approvava il verbale dell'apertura delle buste e l'elenco delle imprese da invitare alla seconda fase della procedura.
- In data 20 novembre 2012 con determinazione dirigenziale n. 45 (mecc. 201244638/066) la Stazione Appaltante prendeva atto che non erano pervenute offerte e pertanto la gara era dichiarata deserta.

- e contemporaneamente si approvava l'indizione di una nuova gara mediante procedura negoziata d'urgenza con i medesimi soggetti che si erano pre-qualificati ed un nuovo disciplinare di gara che prevedeva l'invio di offerte entro e non oltre la data del 29 novembre 2012 alle ore 16.00.
- Entro le ore 16.00 perveniva una sola busta e successivamente con determinazione del RUP n. 49 del (mecc. 201244867/064) la Stazione Appaltante nominava la Commissione Giudicatrice di gara e si procedeva all'apertura delle sedute di gara.
 - Risultava aver presentato offerta un solo concorrente in qualità di ATI così composta : IREN S.p.A., con sede in Reggio Emilia; IREN Emilia S.p.A. (designata Mandataria) con sede in Reggio Emilia; IREN Ambiente S.p.A con sede in Piacenza; IREN Energia S.p.A. con sede in Torino; F2i Fondi italiani per le Infrastrutture Sgr S.p.A., con sede in Milano; Aceapinerolese industriale S.p.a. con sede in Pinerolo.
 - Nella giornata di sabato 1 dicembre 2012 si concludeva l'esame dell'offerta ed in seduta pubblica la Commissione giudicatrice attribuiva il punteggio complessivo di 91,40 su 100 e provvedeva a trasmettere alla Stazione Appaltante le risultanze dei lavori della commissione stessa che si riservava di proclamare l'aggiudicazione provvisoria previa valutazione di congruità dell'offerta ai sensi dell'art. 9 del disciplinare di gara.
 - L'Ufficio Comune di cui all'art. 3 dell'Accordo ex art. 15 della Legge 241/90 composto rappresentanti del Comune di Torino, di ATO-R e di FCT Holding S.r.l. che si riuniva in data 6 dicembre 2012 e redigeva un apposito verbale ai sensi del quale, vista l'offerta pervenuta ed i verbali di gara, ha ritenuto di poter valutare complessivamente congrua l'offerta, subordinando tuttavia l'aggiudicazione provvisoria alla valutazione di congruità dell'offerta economica relativa al valore delle azioni di AMIAT e TRM effettuata dal valutatore KPMG.
 - Essendo pervenuta tale positiva valutazione, la Stazione Appaltante ha proceduto, in data 7/12/2012, all'aggiudicazione provvisoria a favore dell'ATI sopracitata, con determinazione dirigenziale n. 52 (mecc. 201245060/066) con il punteggio totale di 94,1 su 100.
 - Con determinazione dirigenziale n. 60 (mecc. 201245180/066) la Stazione Appaltante ha proceduto all'aggiudicazione definitiva.

VISTE le offerte presentate dall'aggiudicatario, conservate agli atti e dato atto che le offerte si intendono vincolanti per l'aggiudicatario ma non per l'ente affidante, essendosi riservato lo stesso, nel disciplinare di gara, facoltà di non attuare quanto proposto.

VISTI i verbali della Commissione di gara, conservati agli atti.

VISTI ed esaminati, anche in seguito ad apposita relazione orale degli uffici,:

1. il Contratto di Servizio e relativi allegati di competenza, nella versione aggiornata dagli uffici per tenere conto degli esiti della procedura di gara, che dovrà essere sottoscritto tra TRM e ATO-R e disciplinante la gestione dell'impianto e relativo servizio di smaltimento, allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale;
2. il Contratto di impegno per il sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento, e relativi allegati di competenza, nella versione aggiornata dagli uffici per tenere conto degli esiti della procedura di gara, che dovrà essere sottoscritto tra il Soggetto Attuatore, TRM e ATO-R e disciplinante i rapporti e gli obblighi di realizzazione, gestione, manutenzione relativi all'insieme degli impianti e delle opere tra l'impianto del Gerbido e le reti di teleriscaldamento, finalizzati a trasportare e vendere il calore ai gestori di dette reti, allegato al presente atto sotto la lettera B per farne parte integrante e sostanziale;
3. il Contratto di impegno del socio operativo industriale, nella versione aggiornata dagli uffici per tenere conto degli esiti della procedura di gara, che dovrà essere sottoscritto tra il Socio privato industriale, TRM, Comune di Torino e ATO-R e disciplinante gli obblighi giuridici ed economici in capo al socio operativo industriale aggiudicatario della gara in oggetto per tutto il periodo della gestione, allegato al presente atto sotto la lettera C per farne parte integrante e sostanziale.

e ritenuto di approvare tali Contratti.

VISTA la deliberazione n. 20 del 05/10/2012 con cui il CDA approvava negli elementi sostanziali e finalità i suddetti Contratti ai fini dell'inserimento in *data room* virtuale della procedura di gara.

DATO ATTO:

- delle dimissioni presentate in data 29/11/2012, prot. n. 5374, da tutti i componenti il CDA di ATO-R;
- che per effetto dell'art. 3, comma 1, del D.L. 16 maggio 1994, n. 293, convertito in legge n. 444/1994, gli organi non costituiti nel termine di scadenza sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo, esclusivamente per gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili;

- che per effetto dell'art. 22, comma 2, dello Statuto *"In mancanza di ricostituzione nel termine i Consiglieri restano in carica per non più di quarantacinque giorni oltre la scadenza per il compimento degli atti improrogabili ed urgenti, i quali devono indicare specificamente, a pena di nullità, i motivi d'indifferibilità e urgenza."*
- che la sottoscrizione dei Contratti di cui sopra in esito all'aggiudicazione definitiva di una procedura di gara riveste i caratteri di atto dovuto di ordinaria amministrazione, pertanto nulla osta a che venga sottoscritto dall'attuale legale rappresentante di ATO-R, il Presidente del CDA, ancorchè in *proprio*.

Visto l'art. 13 dello Statuto consortile che prevede, tra gli atti fondamentali dell'Assemblea, *"la disciplina dei rapporti con i gestori, anche mediante l'approvazione dei relativi contratti di servizio, la disciplina generale delle tariffe di conferimento agli impianti, la definizione delle forme di gestione operativa degli impianti in conformità alle disposizioni vigenti"*.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza.

Atteso che il numero di voti richiesti per l'adozione della presente deliberazione è stabilito dall'art. 16 comma 2 dello Statuto Consortile.

Preso atto della seguente votazione:

Presenti N. 12: Lubatti (Comune Di Torino = Mill. 6,26 + Bacino 18 = Mill. 382,16); Stassi (Comune Di Settimo Torinese = Mill. 6,26); Calligaro (Comune Di Chieri = Mill. 6,26); Cavazzoni (Comune Di Collegno = Mill. 6,26 + Cados= Mill. 128,25); Coriolani (Comune Di Moncalieri = Mill. 6,26); Betti (Comune Di Cirié = Mill. 6,26 + Cisa= Mill. 40,56); Avataneo (Cons. Bacino 16= Mill. 106,66); Marchisio (Ccs= Mill. 50,60); Capirone (Comune di Ivrea = Mill. 6,26).

Assenti N. 4: Consorzio COVAR14; Consorzio Cca; Consorzio ACEA; Comune Pinerolo.

Non partecipanti al voto n. 0

Votanti n. 12

Astenuti n. 0

Favorevoli n. 11

Contrari n. 1 (Comune di Chieri)

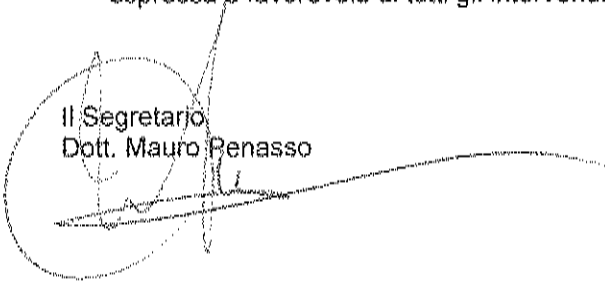
L'Assemblea, a maggioranza qualificata dei presenti

DELIBERA

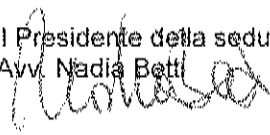
1. Di prendere atto dell'aggiudicazione definitiva della gara in oggetto all'ATI così composta : IREN S.p.A., con sede in Reggio Emilia; IREN Emilia S.p.A. (designata Mandataria) con sede in Reggio Emilia; IREN Ambiente S.p.A con sede in Piacenza; IREN Energia S.p.A. con sede in Torino; F2i Fondi italiani per le Infrastrutture Sgr S.p.A., con sede in Milano; Aceapinerolese industriale S.p.a. con sede in Pinerolo, effettuata dalla Stazione Appaltante con determinazione dirigenziale n. 60 (mecc. 201245180/066).
2. Di approvare, negli elementi sostanziali e finalità, il Contratto di Servizio e relativi allegati di competenza, nella versione aggiornata dagli uffici per tenere conto degli esiti della procedura di gara, che dovrà essere sottoscritto tra TRM e ATO-R, allegato al presente atto sotto la lettera A per farne parte integrante e sostanziale
3. Di approvare, negli elementi sostanziali e finalità, il Contratto di impegno per il sistema infrastrutturale e commerciale del teleriscaldamento, e relativi allegati di competenza, nella versione aggiornata dagli uffici per tenere conto degli esiti della procedura di gara, che dovrà essere sottoscritto tra il Soggetto Attuatore, TRM e ATO-R, allegato al presente atto sotto la lettera B per farne parte integrante e sostanziale;

4. Di approvare, nelle clausole di propria competenza, il Contratto di impegno del socio operativo industriale, nella versione aggiornata dagli uffici per tenere conto degli esiti della procedura di gara, che dovrà essere sottoscritto tra il Socio privato industriale, TRM, Comune di Torino e ATO-R, allegato al presente atto sotto la lettera C per farne parte integrante e sostanziale.
5. Di dare mandato al Presidente pro-tempore del CDA, o in subordine al Presidente dell'Assemblea laddove non fosse nominato un nuovo CDA entro il termine della *prorogatio* di quello attualmente dimissionario, di sottoscrivere i Contratti di cui ai precedenti punti, apportando tutte le modifiche e integrazioni non sostanziali che si rendessero opportune ai fini della sottoscrizione.
6. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Il Segretario
Dott. Mauro Penasso

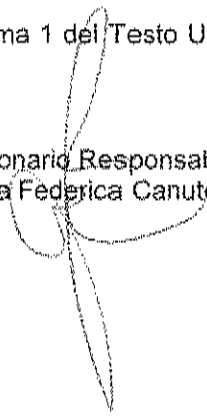


Il Presidente della seduta
Avv. Nadia Betti



Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Federica Canuto



CONTRATTO DI SERVIZIO

tra

ATO-R - Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti

e

TRM - SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI SPA,

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno [...], il giorno [...] del mese di [...], in Torino, in una sala della sede dell'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti di Via Pio VII 9, avanti a me dottor [...], Segretario pro tempore del Consorzio "Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti", assenti i testimoni, non avendone io, Segretario, e le parti richiesta la presenza, sono personalmente comparsi i Signori:

- Paolo Foietta, nato a Torino il 1° ottobre 1956, domiciliato per la carica presso la sede dell'infra descritto Ente, il quale interviene non in proprio ma in qualità di legale rappresentante del Consorzio "Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti" (di seguito, anche, **ATO-R**), avente sede legale in Torino, via Pio VII n° 9, codice fiscale 09247680011, con i poteri per quanto infra in forza di delibera dell'Assemblea n. 6 del 30 marzo 2011, che in copia certificata conforme è allegata al presente atto, per farne parte sostanziale e integrante, sotto la lettera "A";
- [...], nato a [...] il [...], domiciliato per la carica presso la sede dell'infra descritto Ente, che interviene al presente non in proprio ma in qualità di legale rappresentante della SOCIETA' TRATTAMENTO RIFIUTI METROPOLITANI SPA, (di seguito, anche, **TRM SPA**), con sede

in [...], Via [...][...] - codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese [...], capitale sociale Euro [...] interamente versati, con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione dell'Assemblea del [...], che in copia per estratto, sottoscritta da tutti i componenti, è allegata al presente atto sotto la lettera "B",

(di seguito, anche, congiuntamente le **Parti**, e ciascuna di esse una **Parte**).

Detti componenti, della cui identità personale, qualifiche e poteri, io Segretario Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale

premettono che

1. la L.R. Piemonte 24 ottobre 2002 n. 24, recante *"Norme per la gestione dei rifiuti"*, prevede:

i. all'articolo 8, comma 2, che *"L'attività di gestione dei rifiuti urbani è realizzata mediante un sistema integrato di gestione, articolato su base territoriale provinciale."*;

ii. all'articolo 9, comma 1, che *"La gestione dei servizi dei rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 22/1997, avviene in ambiti territoriali ottimali coincidenti con i territori di ciascuna provincia piemontese."*;

iii. all'articolo 10, comma 2, che *"negli ambiti territoriali ottimali sono svolte secondo criteri di tutela ambientale, efficacia, efficienza ed economicità, con particolare attenzione ai costi ambientali, le attività di realizzazione e gestione degli impianti tecnologici, di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, fermo restando l'eventuale compito di espletare le gare previsto dall'articolo 113, comma*

13, D.Lgs. n. 267/2000 come modificato dall'articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.”;

2. ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della L.R. n. 24/02, l'Associazione d'Ambito ha il compito di:

“i. provvedere al governo ed al coordinamento dei servizi di cui all'articolo 10, comma 2 sulla base dei programmi provinciali;

ii. provvedere alla realizzazione degli interventi previsti dal programma provinciale o individuare i soggetti cui affidare la realizzazione;

3. ai sensi del comma 6 dell'articolo 12 cit., *“l'attività di gestione operativa degli impianti di cui all'articolo 10, comma 2, da effettuare nell'ambito territoriale ottimale, è svolta nelle forme previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni”;*

4. il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante *“Norme in materia ambientale”*, costituisce la normativa di riferimento per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

5. l'articolo 203 comma 3 del D.Lgs. n. 152 cit. prevede che *“Le Autorità d'Ambito elaborano, sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati dalle regioni, un piano d'ambito comprensivo di un programma degli interventi necessari, accompagnato da un piano finanziario e dal connesso modello gestionale e organizzativo”;*

6. l'articolo II della convenzione istitutiva di ATO-R prevede che ATO-R assicura l'organizzazione delle attività di realizzazione e gestione degli impianti di competenza d'ambito e definisce le tariffe che spettano ai soggetti gestori degli impianti per il conferimento dei rifiuti, secondo i criteri di cui all'articolo 117 TUEL;

7. l'articolo 117 TUEL prevede che le tariffe dei servizi pubblici devono essere definite in misura tale da assicurare l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione;

e considerano che

1. la Provincia di Torino (di seguito, la **Provincia**), assunti con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 56902/2005 del 28 aprile 2005 il governo della gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della Legge 24 ed i poteri sostitutivi dell'Associazione d'Ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera (l) della Legge 24, ha affidato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 279129/2005 a TRM la progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione e degli impianti strumentali e connessi, fra cui la discarica di servizio (di seguito, complessivamente, il **Progetto**);

2. la Provincia (in qualità di Autorità Competente, nell'esercizio dei poteri di governo e sostitutivi ad essa spettanti nelle more della costituzione dell'Associazione d'Ambito, prevista dall'articolo 12 della Legge 24) e TRM hanno stipulato in data 22 luglio 2005 un contratto per l'affidamento del Progetto, repertorio 9589, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Torino 1 in data 3 agosto 2005 al numero 6811 (di seguito, la **Convenzione di Affidamento**);

3. in data 5 ottobre 2005 veniva costituita con scrittura privata autenticata l'Associazione d'Ambito;

4. con deliberazione n. 5 del 5 dicembre 2005, l'Associazione d'Ambito confermava l'affidamento in capo a TRM del Progetto, subentrando a tutti gli effetti nei diritti, obblighi e potestà della Provincia, a

quest'ultima derivanti dall'esercizio dei poteri sostitutivi menzionati
sub (a) che precede, inclusi quelli derivanti dalla Convenzione di
Affidamento;

5. in data 17 luglio 2006, l'Associazione d'Ambito e TRM stipulavano la
prima appendice integrativa, repertorio n. 10791, registrata presso
l'Agenzia delle Entrate di Torino 1 in data 21 luglio 2006 al numero
6498 (di seguito, la **Prima Appendice Integrativa**), con la quale, tra
l'altro, l'Associazione d'Ambito faceva propri tutti i contenuti della
Convenzione di Affidamento assumendo su di sé gli obblighi e i diritti
pertinenti già alla Provincia di Torino;

6. la Giunta Provinciale di Torino con delibera n. 49 del 21 novembre
2006 (di seguito, anche, **VIA**) esprimeva "per i motivi indicati in
premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12 della L.R. n. 40/98
giudizio positivo di compatibilità ambientale relativamente al progetto
di cui all'istanza del 26/06/2006 successive integrazioni del
31/10/2006, denominato 'Impianto di termovalorizzazione dei rifiuti
della Provincia di Torino' presentato dalla società TRM, con sede legale
in Torino, via Livorno n. 60" precisando altresì che "il giudizio di
compatibilità ambientale è subordinato all'ottemperanza alle
prescrizioni per la mitigazione, compensazione e monitoraggio degli
impatti, contenute nell'Allegato A quale parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento";

7. con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e
Bonifiche - Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della
Provincia di Torino del 21 dicembre 2006 prot. n. 309 - 557341 /2006

veniva rilasciata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del D.Lgs. 59/2005, a TRM l'autorizzazione integrata ambientale per l'impianto (di seguito, anche, **AIA**);

8. con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Provincia di Torino dell'8 febbraio 2012 pot. n. 27-3956/2012 veniva rinnovata l'AIA.

9. in data 18 gennaio 2006, con protocollo d'intesa sottoscritto da Provincia di Torino, Comuni di Beinasco, Grugliasco, Orbassano, Rivoli, Rivalta, Torino e da TRM è stato costituito il Comitato Locale di Controllo, organo di consultazione permanente nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione del termovalorizzatore;

10. con deliberazione della Giunta Provinciale n. 486-145165 del 23 maggio 2006 è stato approvato lo studio di fattibilità ambientale-territoriale-finanziario degli interventi elencati nel *"Quadro sinottico degli interventi che compongono il "Piano strategico di azione ambientale" proposti dalle amministrazioni comunali"* di cui alla DGP 955-348277 del 26/07/2005, condiviso dai Comuni facenti parte del Comitato Locale di Controllo;

11. in data 14 maggio 2008, l'Associazione d'Ambito e TRM stipulavano la seconda appendice integrativa, repertorio n. 12420, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Torino l'11 maggio 2008 al n. 187 (di seguito, la **Seconda Appendice Integrativa**), nella quale, fra l'altro, è stato sospeso l'obbligo di realizzazione della discarica di servizio;

12. in data 20 ottobre 2008, l'Associazione d'Ambito e TRM stipulavano la terza appendice integrativa, repertorio n. 12602, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Torino il 30 ottobre 2008 al n. 406, Serie 1 (di seguito, la **Terza Appendice Integrativa**).

13. in data 12 gennaio 2010, l'Associazione d'Ambito e TRM stipulavano la quarta appendice integrativa, repertorio n. 6, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Torino il 28 gennaio 2010 al n. 7, Serie 1 (di seguito, la **Quarta Appendice Integrativa**).

14. con Deliberazione n. 28 del 16 dicembre 2008 ATO-R ha approvato il Piano d'Ambito di prima attivazione 2008-2014" - P.d.A, contenente, tra l'altro, la programmazione dei flussi di rifiuto urbano residuo agli impianti; tale documento viene annualmente aggiornato;

15. in data 25 gennaio 2010 TRM e l'Associazione Temporanea di Imprese con capogruppo mandataria la Constructions Industrielles de la Mediterranee - CNIM SA hanno sottoscritto un contratto d'appalto per la realizzazione dell'impianto e lo svolgimento di tutte le attività e prestazioni necessarie per rendere l'impianto compiuto e funzionale allo scopo a cui è destinato e che, al momento della sottoscrizione del presente contratto, le opere sono in fase di ultimazione;

16. con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 luglio 2012 (mecc. n. 2012-03374/064) la Città di Torino ha deliberato di procedere, in esercizio coordinato di funzioni con ATO-R, alla dismissione dell'80% delle proprie azioni di TRM SPA e all'affidamento della gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani e assimilati

a servizio della zona Sud della provincia di Torino e relativo servizio di smaltimento, nonché gestione degli impianti connessi e strumentali;

17. con deliberazione n. 14 in data 1 agosto 2012 ATO-R ha deliberato di aderire e dare corso, ai sensi della Comunicazione della Commissione dell'Unione Europa del 5 febbraio 2008 C (2007) 6661, alla gara per l'individuazione del socio privato operativo industriale a cui cedere l'80% delle azioni e affidare alla società mista che ne deriva la gestione, per ventuno anni (compreso l'anno di esercizio provvisorio), dell'impianto di termovalorizzazione, come meglio precisato all'articolo 5 del presente Contratto ;

18. con bando pubblicato dalla Città di Torino in data 6 agosto 2012 è stata indetta la procedura ristretta per l'individuazione del socio privato operativo industriale e l'affidamento della gestione dell'impianto di termovalorizzazione, congiuntamente all'individuazione del socio privato operativo industriale di AMIAT S.p.A. e all'affidamento del servizio igiene ambientale del Comune di Torino ;

19. in data 20 settembre 2012 si è proceduto alla trasmissione della lettera di invito ai soggetti prequalificati nella procedura di cui sopra;

20. entro il termine di presentazione delle offerte, non è pervenuta alla Città di Torino alcuna offerta;

21. con lettera di invito del 21 novembre 2012, la Città di Torino ha indetto una procedura negoziata d'urgenza nella quale i concorrenti prequalificati nella precedente procedura di cui al punto 19 delle premesse sono stati invitati a presentare offerta sulla base di un disciplinare di gara, allegato alla lettera di invito, che riflette, nei contenuti

sostanziali, i termini e le condizioni della procedura di cui alla premessa c) (il **"Disciplinare di Gara"**);

22. il Disciplinare di Gara richiama integralmente l'osservanza delle prescrizioni del bando di gara del 6 agosto 2012;

23. il bando ed il Disciplinare di Gara prevedono la facoltà dell'offerente aggiudicatario di costituire un autonomo veicolo per l'acquisto delle azioni rappresentative del capitale di TRM;

24. in sede di risposta ai quesiti formulati dai concorrenti, la Città di Torino ha chiarito che, in caso di partecipazione di concorrenti plurisoggettivi, il contratto di manutenzione oggetto della procedura può essere sottoscritto, e le relative obbligazioni adempiute, anche dal/i membro/i del concorrente plurisoggettivo aggiudicatario in possesso dei requisiti di qualificazione previsti nella documentazione di gara per l'esecuzione delle relative prestazioni (di seguito, il **"Manutentore"**);

25. in sede di risposta ai quesiti formulati dai concorrenti, la Città di Torino ha altresì previsto che la responsabilità dei soci del veicolo costituito per l'acquisto delle azioni rappresentative del capitale di TRM di cui al punto 23 delle premesse deve intendersi nei limiti del capitale da ciascuno conferito e che, in ogni caso, deve escludersi la responsabilità solidale del socio finanziario;

26. il bando di gara del 6 agosto 2012 e la lettera invito, in conformità a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione dell'Unione Europa del 5 febbraio 2008 C (2007) 6661, hanno previsto che l'apporto del soggetto privato consista, anche alla luce della circostanza

che viene ceduta la maggioranza di TRM, nella partecipazione attiva nella gestione di TRM, quale società mista pubblico-privata, e nell'esecuzione di specifici compiti/prestazioni;

27. il bando di gara e la lettera invito hanno previsto a carico del soggetto aggiudicatario, anche attraverso un autonomo veicolo, l'impegno di progettare, realizzare e gestire il sistema infrastrutturale e commerciale tra l'impianto di termovalorizzazione e le reti di teleriscaldamento;

28. in data 29 novembre 2012, è pervenuta alla Città di Torino un'unica offerta presentata dal costituendo raggruppamento di imprese formato da Iren Emilia S.p.A., Iren Ambiente S.p.A., Iren Energia S.p.A., Iren S.p.A., F2i SGR nell'interesse del fondo di investimento denominato "F2i - Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture" ed Acea Pinerolese Industriale S.p.A. (di seguito, il "RTI Iren-F2i")

29. in data [●], con determinazione n. [●] è risultato aggiudicatario della procedura di gara in oggetto il RTI Iren-F2i (di seguito, anche "Aggiudicatario");

30. in conformità alle previsioni di gara, l'Aggiudicatario si è avvalso della facoltà di costituire un veicolo, partecipato da alcuni membri del RTI IREN-F2i, in conformità alle prescrizioni di gara, per l'acquisto del 80% delle azioni rappresentative del capitale sociale di TRM e che in data [●] è stata costituita la società per azioni [●], con sede in Torino, di cui F2i Ambiente S.p.A. (interamente controllata dal fondo denominato "F2i - Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture"), detiene la maggioranza del capitale sociale e il rimanente capitale sociale è detenuto da Iren

S.p.A. nonché da Iren Emilia S.p.A., Iren Ambiente S.p.A. e Iren Energia S.p.A (il **"Socio Privato"**);

31. in conseguenza dell'aggiudicazione e del successivo perfezionamento dell'atto di cessione in data [●], la società [●] è divenuta titolare dell'80% del capitale sociale di TRM rappresentato da azioni con prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 del codice civile;

32. alla data di sottoscrizione del presente Contratto TRM, in seguito alla procedura di gara di cui sopra, è una società mista con la seguente compagine societaria: [...]

33. il rapporto intercorrente tra ATO-R e TRM SPA è rapporto di durata e, pertanto, anche al fine di garantire l'Equilibrio Economico e Finanziario ovvero di adeguare i rapporti alla legislazione di tempo in tempo vigente, le Parti manifestano l'interesse a integrare e/o modificare il presente Contratto con successivi atti, ai termini e alle condizioni indicati nel presente Contratto;

34. la finanziaria 2008 (L. n. 244 del 24 dicembre 2007) prevede all'articolo 2 comma 461 che, al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti a prevedere l'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di

ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza; che sia periodicamente verificata l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza; la previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente;

35. l'impianto, ove non realizzato e gestito nel più stretto ossequio delle disposizioni normative vigenti in tema di sicurezza ambientale, rende il servizio in via del tutto potenziale suscettibile di arrecare "danno ambientale" ai sensi dell'articolo 300 del D.Lgs. 152/2006 (di seguito, il **Danno Ambientale**);

36. con sentenza n. 2885/2009 depositata in data 11 maggio 2009, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello n. 8878/2008, proposto da RTI Constructions Industrielles de la Mediterranee CNIM CG, Unieco Soc. Coop. e Coopsette Soc. Coop. (di seguito, "**CNIM**") e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento di aggiudicazione definitiva del Contratto di Appalto a TME S.p.A. - Termomeccanica Ecologia TME (di seguito, "**TME**");

37. a seguito dell'annullamento del provvedimento di aggiudicazione di cui alla precedente premessa 26) TRM ha deliberato, in data 2 luglio 2009, la risoluzione del contratto di appalto con TME, con conseguente aggiudicazione, in pari data, del contratto di appalto a CNIM. Di contro, TME: (i) con atto di citazione innanzi al Tribunale ordinario di Torino -

notificato a TRM in data 29 luglio 2009 - ha chiesto la declaratoria di inefficacia della risoluzione del Contratto di Appalto da parte di TRM ed il risarcimento dei danni subiti da TME a causa della risoluzione del Contratto di Appalto. Il Tribunale di Torino, con sentenza n. 307/2011, ha respinto il ricorso e condannato TME al pagamento delle spese processuali. TME, con ricorso notificato a TRM in data 16 marzo 2011, ha proposto appello avverso la sentenza n. 307/2011, innanzi alla Corte di Appello di Torino, per ottenerne l'annullamento. L'udienza per la precisazione delle conclusioni, originariamente fissata per il giorno 11/12/2012, è stata rinviata al 3 dicembre 2013; (ii) con ricorso - notificato a TRM in data 14 settembre 2009 - ha chiesto al TAR Piemonte, inter alia, l'annullamento, previa sospensione, della delibera di TRM di aggiudicazione del Contratto di Appalto a CNIM. TME, nella camera di consiglio per la discussione della misura cautelare, ha ritirato la relativa istanza. L'udienza per la trattazione del merito, originariamente fissata per il giorno 10 marzo 2011 e poi rinviata su istanza di TME, non è stata ancora fissata;

38. In data 29 ottobre 2008 TRM, in qualità di prenditore, e BNP Paribas S.A., Banca Europea per gli Investimenti, Unicredit S.p.A. (già Unicredit Corporate Banking S.p.A.), Banca Popolare di Vicenza S.p.A., Cassa di Risparmio di Prato – Cariprato S.p.A. (oggi fusa in Banca Popolare di Vicenza S.p.A.), in qualità di banche finanziatrici (le "Banche Finanziatrici"), hanno sottoscritto un contratto di finanziamento ai sensi del quale le Banche Finanziatrici si sono impegnate a mettere a disposizione di TRM un finanziamento per un

importo massimo complessivo di Euro 413.000.000 (il

"Finanziamento"), articolato in diverse linee di credito al fine di

finanziare parte dei lavori di costruzione dell'Impianto (come di volta in

volta modificato ed integrato, il **"Contratto di Finanziamento"**);

39.i lavori relativi alla realizzazione dell'Impianto di cui al contratto

richiamato alla premessa 15 sono, alla data di stipula del presente

contratto, in fase di ultimazione.

Tutto ciò premesso e considerato

Si conviene e stipula quanto segue

1. Premesse e interpretazione.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Contratto nonché

strumento di interpretazione della medesima ai sensi degli articoli 1362 e

seguenti del codice civile.

2. Definizioni

Ove non altrimenti definiti nel presente Contratto i termini con l'iniziale

maiuscola utilizzati avranno il significato loro attribuito nell'Allegato 1.

CAPO I – Disciplina dell'Affidamento

3. Oggetto

3.1. Il presente Contratto, in conformità a quanto previsto nella

Quarta Appendice Integrativa di cui alla premessa 13 e alla luce

dell'esito della procedura di gara di cui alle premesse, recepisce e

armonizza, in un unico testo contrattuale l'affidamento in via esclusiva

da parte di ATO-R a TRM della progettazione, costruzione e gestione

dell'Impianto (come definito nell'Allegato 1), già disciplinato dalla

Convenzione di Affidamento, dalla Prima Appendice Integrativa, dalla

Seconda Appendice Integrativa, dalla Terza Appendice Integrativa e dalla Quarta Appendice Integrativa citate in premessa e dai relativi allegati, e integra l'affidamento stesso con riguardo ad alcuni aspetti relativi alla gestione e manutenzione dell'impianto e al relativo servizio di smaltimento dei rifiuti previsti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale e suscettibili di termovalorizzazione (di seguito, complessivamente l'**"Affidamento"**), per la durata di cui all'articolo 5.

3.2 Alla luce di quanto sopra, le Parti concordano e si danno atto che il presente Contratto non ha effetto novativo dell'Affidamento, non comportando mutamento sostanziale dell'oggetto e del titolo del rapporto così come risultante dalla Convenzione di Affidamento e dalle relative Appendici Integrative sottoscritte tra ATO-R e TRM.

3.3. Le Parti riconoscono che gli obblighi a carico dell'Aggiudicatario (anche attraverso un veicolo appositamente costituito) relativi:

(i) alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione della dell'infrastruttura di collegamento tra l'impianto e le reti di teleriscaldamento, e dei relativi impianti per il passaggio dell'energia termica (**"Infrastruttura di Collegamento"**), e disciplinati nel Contratto di Impegno per il Sistema Infrastrutturale e Commerciale del Teleriscaldamento e

(ii) all'affidamento del sistema di igiene ambientale ad AMIAT, , non rientrano nell'Affidamento e non sono oggetto del presente Contratto. Conseguentemente, qualsiasi vicenda relativa al rapporto di cui al punto (i), come meglio specificato al successivo art. 20.5, e al

rapporto di cui al punto (ii) non avrà alcun impatto rispetto a TRM e all'Affidamento oggetto del presente Contratto.

3.4. Nel caso in cui, in corso di esecuzione del presente Contratto, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernenti il settore dei servizi pubblici locali o della gestione dei rifiuti, l'ATO-R ha facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge, sentito il parere di TRM, di adeguare il contenuto del presente Contratto apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, fermo restando che, qualora per effetto di tali variazioni, integrazioni e/o modifiche venisse meno l'Equilibrio Economico e Finanziario, TRM avrà diritto a richiedere la revisione del Corrispettivo di Conferimento ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13 del presente Contratto.

3.5. TRM si impegna a trasmettere ad ATO-R ogni variazione della compagine societaria che possa influire sulla qualifica di socio industriale delle imprese che hanno costituito il Socio Privato nonché ogni significativa modifica dello Statuto di TRM.

4. Finalità

4.1. Con il presente Contratto, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 203, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, le Parti intendono regolare i rapporti giuridici intercorrenti afferenti all'Affidamento, ivi inclusa la gestione, manutenzione (ordinaria e straordinaria) dell'Impianto e il relativo servizio di smaltimento dei rifiuti (il "Servizio"), fissando i reciproci diritti e obblighi.

4.2. Il presente Contratto regola l'utilizzo dell'Impianto per le esigenze di smaltimento dell'ambito territoriale al fine della salvaguardia degli interessi primari della gestione.

4.3. TRM accetta di gestire il Servizio, alle condizioni indicate nel presente Contratto, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla legislazione ambientale di tempo in tempo vigente ed alle autorizzazioni delle competenti autorità.

5. Durata del Contratto

5.1 Le Parti prendono atto che la messa a punto dell'Impianto necessita di una fase di Esercizio Provvisorio. A tal fine le Parti riconoscono che il termine previsto di ultimazione dell'Impianto è fissato al 30.4.2013 e che dalla data di rilascio del certificato di fine lavori ai sensi dell'articolo 172 del DPR n. 554/99 (oggi art. 199 del D.P.R. 207/2010) decorrerà l'inizio dell'Esercizio Provvisorio, nonché che al termine di detto Esercizio Provvisorio inizierà a decorrere il residuale termine ventennale per la gestione dell'Impianto.

5.2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13.7, è nelle facoltà di ATO-R estendere i termini di durata del presente Contratto con successive appendici integrative allorché sia ritenuto necessario e/o opportuno dall'ATO-R anche in relazione alle esigenze di smaltimento dell'ambito, nel rispetto delle autorizzazioni delle competenti autorità.

5.3. Le Parti concordano che il ritardo, per causa imputabile a TRM, rispetto al termine di ultimazione dell'Impianto di cui al precedente comma 5.1, comporta l'applicazione di una penale giornaliera pari allo 0.1% dell'intero importo contrattuale ai sensi del contratto di

costruzione per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data prevista per l'ultimazione dell'impianto. L'importo complessivo della penale non potrà in ogni caso superare il 10% dell'intero importo contrattuale ai sensi del contratto di costruzione di cui al punto 15 delle premesse.

Resta inteso che eventuali ritardi rispetto al termine atteso di ultimazione dell'impianto di cui al comma 5.1 non imputabili a TRM comporteranno la proroga del termine di ultimazione e, ove dovessero determinare la perdita dell'Equilibrio Economico e Finanziario, comporteranno l'adeguamento del Corrispettivo di Conferimento ai sensi dell'articolo 13 del Contratto.

6. Esecuzione ed ultimazione lavori

6.1. In conseguenza di quanto indicato all'art. 3 e di quanto già previsto nella Convenzione di Affidamento e nelle successivi Appendici Integrative, l'Affidamento include la predisposizione, in accordo con ATO-R, di tutte le opere, strutture e attività necessarie per la realizzazione dell'impianto e delle opere di viabilità di accesso al medesimo. TRM, pertanto, conferma l'impegno ad eseguire i lavori, in fase di ultimazione al momento della sottoscrizione del presente Contratto, nella più stretta osservanza delle disposizioni in materia ambientale, di sicurezza e a tutela della concorrenza vigenti e nel rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi concessi o loro modifiche, rinnovi ed integrazioni.

6.2. Le Parti si danno atto che la garanzia di corretta esecuzione dei lavori di cui all'articolo 113 D.Lgs. 163/2006 è stata rilasciata dall'appaltatore esclusivamente a favore di TRM ai sensi del contratto

di costruzione. Le Parti si danno altresì atto che TRM non è tenuta a rilasciare a favore dell'ATO-R la garanzia di corretta esecuzione dei lavori di cui all'articolo 113 D.Lgs. 163/2006.

6.3 TRM dovrà stipulare, all'inizio dell'Esercizio Provvisorio, una idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per tutti i rischi comunque derivanti dalla gestione dell'Impianto, e, in particolare, per danni a persone o cose.

7. Svolgimento del Servizio

7.1. TRM SPA si impegna a costruire e gestire l'impianto nell'osservanza delle prescrizioni stabilite dalle norme vigenti e dalle autorizzazioni.

7.2. Alla data di sottoscrizione del presente Contratto, la capacità di trattamento dell'impianto è pari a 421.000 t/a, conformemente al Programma Provinciale di gestione dei rifiuti (PPGR) e all'AIA vigenti a tale data. L'Affidamento è stato effettuato sulla base di ben definite condizioni di contesto, riguardanti in particolare il dimensionamento del complesso dei bacini di conferimento, il quantitativo stimato dei rifiuti avviati allo smaltimento ai sensi del PPGR, le soglie limite di emissione i livelli dei Corrispettivi di Conferimento. A tal riguardo, si precisa che il PPGR ed il Piano d'Ambito vigenti alla data di sottoscrizione del presente Contratto prevedono il conferimento in via esclusiva dei rifiuti provenienti da alcuni bacini ivi indicati presso l'impianto secondo quantitativi di rifiuti tali da saturare la capacità di trattamento dell'impianto di 421.000 t/a.

7.3. Qualora l'impianto fosse in grado di trattare ulteriori quantità di

rifiuti, TRM soddisferà preliminarmente l'eventuale aumentato bisogno di incenerimento di rifiuti solidi urbani e assimilati (RSU) conformemente al Piano d'Ambito approvato da ATO-R con Deliberazione n. 28 del 16 dicembre 2008 e successive modifiche e/o aggiornamenti e/o integrazioni (di seguito, anche il **Piano d'Ambito o PDA**) e al vigente PPGR, previa, occorrendo, modifica o integrazione dell'AIA. In caso di ulteriore capienza dell'impianto, su richiesta di TRM, lo stesso potrà trattare ulteriori quantità e tipologie di rifiuti assimilabili (RSA) in conformità al provvedimento di autorizzazione, come eventualmente modificato o integrato, dietro sottoscrizione di appositi accordi commerciali di conferimento. L'ATO-R, ai fini di quanto precede, adotterà tutti gli atti di propria competenza eventualmente necessari al fine di consentire a TRM la modifica dei quantitativi e della tipologia dei rifiuti.

7.4. TRM SPA si impegna a svolgere il Servizio conformemente agli indirizzi dettati da ATO-R attraverso il Piano d'Ambito, con particolare riferimento ai quantitativi di rifiuti da smaltire e ai flussi degli stessi.

La non conformità del Servizio alle previsioni del Piano d'Ambito per cause imputabili a TRM SPA costituisce grave inadempimento contrattuale. A tal riguardo, le Parti si danno atto che, qualora l'impianto non sia tecnicamente in grado di smaltire tutte le quantità di rifiuti previsti nel Piano d'Ambito in relazione all'impianto, ciò non costituirà inadempimento di TRM, e l'ATO-R si impegna a riprogrammare i flussi di rifiuti destinati all'impianto e a comunicare a TRM i Conferenti e/o la tipologia rifiuti che dovranno avere priorità ai

fini dello smaltimento.

7.5. In particolare, TRM SPA si impegna a svolgere il Servizio a favore dei soggetti come individuati nel Piano d'Ambito (di seguito, anche

Conferenti), stipulando con gli stessi apposito Contratto di

Conferimento, conforme allo schema tipo approvato da ATO-R con

deliberazione n. 22 del 28 luglio 2008, che recepisca le previsioni del

Piano d'Ambito relative agli obblighi di conferimento, contenga gli

elementi necessari per garantire il mantenimento dell'Equilibrio

Economico Finanziario dell'Impianto ed il rispetto del Corrispettivo di

Conferimento, preveda le relative garanzie e responsabilità gravanti

sulle Parti. A tal fine TRM SPA si impegna a:

(i) non apportare modifiche sostanziali allo schema del Contratto di

Conferimento, se non previo consenso dell'ATO-R;

(ii) per quanto di propria competenza, a gestire la determinazione dei

quantitativi di Rifiuti Ammessi (come definiti nello schema del

Contratto di Conferimento) in conformità alle modalità di

programmazione definite all'articolo 4 dello schema del Contratto di

Conferimento – Parte B;

(iii) a trasmettere all'ATO-R, entro e non oltre 30 giorni dalla relativa

sottoscrizione, ciascun Contratto di Conferimento;

(iv) a richiedere il consenso dell'ATO-R rispetto a qualsiasi modifica dei

Contratti di Conferimento già stipulati, nella misura in cui introducano

modifiche di carattere sostanziale rispetto al Contratto di Conferimento

stipulato.

La sostanziale non conformità delle previsioni dei Contratti di

Conferimento stipulati da TRM allo schema del Contratto di Conferimento e/o ai contenuti del Piano d'Ambito, qualora imputabile a TRM, costituisce grave inadempimento contrattuale.

7.6. Affinché ATO-R possa esercitare il controllo di competenza sulla gestione del Servizio, TRM SPA presta tutta la collaborazione necessaria e comunica tutte le informazioni utili a tal fine, come meglio precisato al successivo articolo 22.7.

7.7. ATO-R, ai fini che precedono, si impegna a:

- (i) non assumere deliberazioni che determinino una modifica dello schema del Contratto di Conferimento, se non previo consenso di TRM;
- (ii) definire il Piano d'Ambito in modo tale da destinare in via esclusiva all'Impianto tutti i rifiuti prodotti nel territorio dei Conferenti e in modo tale da assicurare, nei limiti dei rifiuti disponibili nell'area di riferimento di ciascun Conferente, la saturazione della capacità di smaltimento dell'Impianto;
- (iii) per quanto di propria competenza, far sì che i Conferenti individuati nel Piano d'Ambito conferiscano in via esclusiva presso l'Impianto i quantitativi di rifiuti destinati, ai sensi del Piano d'Ambito, allo smaltimento presso l'Impianto;
- (iv) per quanto di propria competenza, assicurare il rispetto delle previsioni del Piano d'Ambito da parte di tutti i soggetti coinvolti nel sistema di gestione dei rifiuti urbani, nell'ottica di una organizzazione del sistema stesso ispirata ai principi di efficienza ed economicità e al fine di assicurare il mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario.

7.8. Le Parti si danno atto che ai sensi del Contratto di Impegno del Socio Operativo Industriale, il Socio Privato si è impegnato a rilasciare all'ATO-R una fideiussione, ai termini e alle condizioni ivi previste, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi di TRM ai sensi del Contratto di Servizio durante la fase di gestione, fermi restando gli specifici obblighi assunti dal Manutentore ai sensi del Contratto di Manutenzione, ivi incluse le garanzie ivi previste. A tal riguardo, si conviene espressamente che in caso di escussione della predetta fideiussione, il Socio Privato non potrà esercitare alcun diritto di regresso, di surroga o comunque di rivalsa allo stesso eventualmente spettante nei confronti di TRM, di coobbligati o di garanti, sino a quando tutti i crediti degli Enti Finanziatori nei confronti di TRM ai sensi del Contratto di Finanziamento non siano stati integralmente, incondizionatamente ed irrevocabilmente soddisfatti.

7.9. Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto le Parti fanno riferimento alle leggi, regolamenti e disposizioni ministeriali emanati in materia, nonché a tutte le disposizioni regolamentari emanate, nulla escluso o riservato nonché alle norme del Codice Civile.

7.10 Si conviene altresì che, qualora l'ATO-R indica una gara per la selezione del gestore del servizio di raccolta rifiuti, l'ATO-R si impegna

a:

(a) far sì che nella documentazione di gara siano previsti espressamente a carico dell'aggiudicatario i seguenti obblighi: (i) conferimento dei rifiuti presso l'impianto in forza di un contratto di conferimento da sottoscrivere con TRM sulla base dello schema del

Contratto di Conferimento sopra richiamato; (ii) conferimento di rifiuti

raccolti in via esclusiva presso l'impianto;

(b) assicurare il rispetto da parte dell'aggiudicatario degli obblighi di cui alla precedente lettera (a).

8. Natura del Servizio

8.1. Il Servizio oggetto del presente Contratto è servizio pubblico essenziale e pertanto quale attività di pubblico interesse, è sottoposto alla normativa vigente in materia e non può essere interrotto, sospeso o abbandonato, se non nei limiti consentiti dalla legge ovvero con provvedimento dell'autorità giudiziaria o di altra autorità amministrativa competente e salvi i casi di Forza Maggiore.

8.2. TRM garantirà la regolarità e la continuità del Servizio in ogni giorno dell'anno, fatto salvo quanto necessario per la manutenzione dello stesso e i casi di Forza Maggiore.

8.3. TRM si impegna inoltre a richiedere, in conformità alle normative di settore, alle competenti autorità, ogni autorizzazione e rinnovo della stessa, compresi i rinnovi dell'AIA, coltivando il relativo iter autorizzativo, necessari a garantire l'espletamento del Servizio, per tutta la durata del presente Contratto. La mancata richiesta di autorizzazione o rinnovo della stessa o conclusione positiva dell'iter autorizzativo per causa imputabile a TRM costituisce grave inadempimento contrattuale, con conseguente possibilità di ricorso ai rimedi di cui agli articoli 28 e 29.

8.4. Il Servizio non può essere sospeso o abbandonato salvo casi di Forza Maggiore. In tale ipotesi l'interruzione o la sospensione debbono

essere limitate al tempo strettamente necessario, TRM SPA è comunque tenuta ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e/o l'interruzione ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.

8.5. In caso di sciopero del personale vengono comunque garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla legislazione vigente. In caso di ingiustificato abbandono e/o sospensione del Servizio l'ATO-R può disporre le opportune misure per l'esecuzione del Servizio.

8.6. TRM è tenuta a segnalare sollecitamente all'ATO-R ed ai Conferenti qualsiasi interruzione o sospensione del Servizio, specificandone le ragioni nonché, sia pure in via preventiva, la durata.

8.7. E' fatto obbligo a TRM di osservare e di far osservare, costantemente, ai propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze emanate dalle competenti autorità, che abbiano comunque attinenza con il Servizio da essa prestato.

9. Modalità operative di gestione

9.1. TRM ha facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento di più elevati livelli di efficacia ed economicità, fermo restando l'obbligo di garantire il rispetto degli Standard di Qualità e Efficienza (come definiti all'articolo 21) come previsto dal successivo articolo 21 e nella Carta dei Servizi di cui al successivo articolo 24.

9.2. Le Parti concordano che TRM nominerà un consulente tecnico indipendente, che agirà nell'interesse degli Enti Finanziatori, sia per la fase di costruzione che per la fase di gestione dell'Impianto.

10. Ulteriori obblighi di TRM

10.1. TRM SPA si obbliga a mantenere funzionanti ed a mantenere gli impianti e le attrezzature aziendali affinché gli stessi siano idonei e tecnologicamente adeguati allo svolgimento del Servizio e alla tutela dell'ambiente, fermo restando quanto previsto dall'art. 13.5, lett. (h).

10.2. TRM si obbliga a svolgere il Servizio con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto degli Standard di Qualità ed Efficienza definiti di concerto con l'ATO-R ai sensi dell'articolo 21, e degli standard ambientali e di sicurezza conformemente alle previsioni dell'AIA, impegnandosi a mettere in atto tutte le azioni destinate al miglioramento dell'efficienza e alla razionalizzazione del Servizio, al fine di contenerne i costi.

10.3. TRM non deve subconcedere o subaffidare o comunque trasferire a terzi, a qualunque titolo, l'oggetto complessivo della presente convenzione.

10.4. Per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e/o forniture TRM osserva le disposizioni, qualora alla stessa applicabili, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni. TRM si impegna altresì al rispetto delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di sicurezza, della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei pagamenti ed ogni altra disciplina in materia di sicurezza e ordine pubblico.

10.5. TRM è obbligata ad adempiere alle vigenti normative sui rifiuti e sulle sostanze pericolose, sulla tutela dell'ambiente e sulla qualità

dell'aria ed a osservare, nei riguardi dei propri dipendenti il rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, e le condizioni contrattuali, normative e retributive previste dal contratto nazionale di settore e dagli accordi collettivi territoriali e/o aziendali vigenti.

10.6. TRM si obbliga a contribuire alle spese di funzionamento di ATO-R, qualora dalla stessa richiesto, versando un contributo nella misura annualmente individuata dall'Assemblea di ATO-R. Il Corrispettivo di Conferimento si intende al netto di tale contributo, che verrà posto a carico dei Conferenti. A tal riguardo, TRM verserà all'ATO-R il contributo per le spese di funzionamento esclusivamente dopo averlo incassato dai Conferenti. Resta inteso che TRM si attiverà nel minor tempo possibile per riscuotere dai Conferenti inadempienti tali somme, inclusive degli interessi di mora, e a versare tali somme, inclusive degli interessi di mora, tempestivamente ad ATO-R. Il versamento ad ATO-R dovrà essere:

- (a) effettuato entro e non oltre trenta giorni dall'avvenuto incasso,
- (b) corredato da un report contenente la specificazione degli importi versati per singoli conferenti con relativo periodo di riferimento e relativi quantitativi di RSU smaltiti nell'Impianto, da inviare mediante fax o posta elettronica certificata ad ATO-R contestualmente al versamento.

10.7. TRM si impegna a tutelare e mantenere in servizio il personale che alla data di sottoscrizione del presente Contratto è già impiegato in

TRM.

11.10.8. TRM si impegna a comunicare ad ATO-R entro un anno dalla sottoscrizione del presente Contratto, tenendo conto dell'offerta tecnica dell'Aggiudicatario, l'organigramma, la dotazione organica e le relative configurazioni professionali, delineati in coerenza con l'oggetto del Servizio affidato e contenenti anche il personale di cui al precedente comma. A tale personale dovrà essere assicurato il trattamento economico e normativo complessivamente previsto dal CCNL dei servizi ambientali - Federambiente in vigore, dagli Accordi Nazionali in vigore e dagli Accordi di secondo livello, in vigore. Al personale Dirigente dovrà essere assicurato il trattamento economico e normativo, complessivamente previsto dal CCNL Dirigenti Confservizi in vigore e dagli Accordi di secondo livello in vigore. Sono fatti salvi i casi di licenziamento per giusta causa e le dimissioni volontarie. **Piano**

Economico e Finanziario e aggiornamento Caso Base Iniziale

11.1. Le Parti riconoscono e convengono quanto segue:

(i) il Piano Economico e Finanziario e il Caso Base Iniziale allegati al presente Contratto sono quelli definiti nell'ambito della Quarta

Appendice Integrativa;

(ii) in base al Piano Economico e Finanziario e al Caso Base Iniziale di cui al precedente punto (i), il Corrispettivo di Conferimento, anche ai fini dei cui all'articolo 13, risulta pari ad Euro 97,5, base anno 2008, per tonnellata;

(iii) i valori iniziali degli Indici di Equilibrio Economico e Finanziario sono definiti nel Piano Economico e Finanziario e nel Caso Base

Iniziale. Il mancato mantenimento anche di uno solo degli Indici di Equilibrio Economico e Finanziario in misura uguale o superiore alle Soglie Minime da luogo al decadere delle condizioni di Equilibrio Economico e Finanziario e all'applicazione del meccanismo di revisione di cui all'articolo 13;

(iv) il Piano Economico e Finanziario ed il Caso Base Iniziale assumono un funzionamento dell'impianto esclusivamente in assetto elettrico.

11.2. TRM SPA si impegna a trasmettere all'ATO-R, entro il termine di 45 giorni di calendario successivi alla sottoscrizione del presente

Contratto, il Piano Economico e Finanziario ed il Caso Base Aggiornato

al fine di tener conto dell'offerta vincolante dell'Aggiudicatario, in

seguito all'aggiudicazione di cui in premessa, restando inteso che tale

aggiornamento non è sostitutivo di qualsiasi altro aggiornamento che

medio tempore possa essere attivato ai sensi della Convenzione di

Affidamento e delle relative Appendici Integrative citate in premessa

prima della sottoscrizione del presente Contratto. A tal riguardo, si

precisa che, qualora entro il previsto termine di 45 giorni sopra

richiamato fosse pendente un aggiornamento del Piano Economico e

Finanziario e del Caso Base Aggiornato, si procederà ad unico

aggiornamento che tenga conto anche dell'offerta dell'aggiudicatario,

11.3 A tal fine, TRM si impegna a trasmettere ad ATO-R,

contestualmente al Piano Economico e Finanziario e al Caso Base

Aggiornato, la proposta di adeguamento del Corrispettivo di

Conferimento nella misura, determinata di comune accordo con la

Banca Agente, che:

(a) terrà conto della rivalutazione annuale sulla base dell'inflazione reale annuale determinata dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi tra il 20 ottobre 2008 (in considerazione del fatto il Corrispettivo di Conferimento indicato nel Piano Economico e Finanziario e nel Caso Base Iniziale allegati al presente Contratto assume come anno di riferimento il 2008) e la data di sottoscrizione del presente Contratto, e

(b) risulterà necessaria affinché, alla data di sottoscrizione del presente Contratto, il valore dell'ADSCR Minimo Prospettico del Caso Base Aggiornato risulti pari alla relativa Soglia del Caso Base e i valori del PLCR e del LLCR del Caso Base Aggiornato risultino almeno pari alle relative Soglie del Caso Base.

11.4. ATO-R verificherà l'applicazione da parte di TRM dei criteri di determinazione e di calcolo della misura di adeguamento del Corrispettivo di Conferimento e, se corretta, ne darà conferma entro il termine di 30 giorni di calendario dalla data di presentazione della proposta di TRM. Resta inoltre inteso che, qualora le Parti, agendo in buona fede, non raggiungano un accordo sulla misura dell'adeguamento del Corrispettivo di Conferimento, TRM avrà diritto di recedere dal Contratto ai sensi dell'articolo 31, con conseguente applicazione delle previsioni di cui all'articolo 33. Resta inteso che l'eventuale adeguamento del Corrispettivo di Conferimento ai sensi del presente articolo potrà comportare esclusivamente una invarianza o un incremento del Corrispettivo di Conferimento.

11.5. I successivi aggiornamenti del Corrispettivo di Conferimento

saranno effettuati ai sensi degli articoli 13.3 e 13.4 e, ove ne ricorrano i presupposti, 13.8, fermo restando che TRM trasmetterà all'ATO-R, 15 giorni successivi a ciascuna Data di Calcolo, il Piano Economico e Finanziario ed il Caso Base Aggiornato, indicante il Corrispettivo di Conferimento.

11.6 ATO-R si riserva la facoltà di valutare congiuntamente ed in accordo con TRM l'attuazione concreta dell'offerta tecnica dell'Aggiudicatario al fine di assicurare il rispetto dei principi di efficienza nella gestione dell'Impianto, senza in ogni caso alterare i presupposti e le assunzioni, anche di natura economica, sulla base dei quali è stata formulata l'offerta dell'Aggiudicatario nonché l'Equilibrio Economico e Finanziario. A tal riguardo, le Parti si danno atto che tale facoltà dell'ATO-R potrà essere esercitata entro un periodo di tempo congruo dalla data di sottoscrizione del presente Contratto ed in ogni caso non oltre 6 mesi dalla data di inizio dell' Esercizio Provvisorio.

12. Predisposizione del Piano Economico e Finanziario, del Caso Base e del Modello di Calcolo

12.1. Fermo restando la procedura di aggiornamento e/o adeguamento prevista dall'articolo 13 del presente Contratto, TRM dichiara e garantisce ad ATO-R che il Piano Economico e Finanziario, il Caso Base, ed il Caso Base Aggiornato, che saranno di volta in volta oggetto di aggiornamento secondo quanto previsto nel presente Contratto, nonché il Modello Economico e Finanziario, come eventualmente modificato ed aggiornato ai sensi del Contratto di Finanziamento,

saranno:

- (a) redatti con diligenza ed in modo accurato, secondo criteri di oggettività e adeguatezza;
- (b) fondati su assunzioni ragionevoli e sulle ipotesi tecnico-economiche più probabili;
- (c) predisposti utilizzando coerentemente gli elementi di cui al punto che precede e criteri di calcolo applicati coerentemente;
- (d) correttamente calcolati;
- (e) predisposti applicando i medesimi principi contabili in modo omogeneo.

12.2. TRM SPA si impegna a fornire ad ATO-R il Modello Economico e Finanziario, comprensivo delle formule, entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del Contratto di Servizio e, successivamente, entro 15 giorni dalla data di ogni eventuale revisione ed aggiornamento del Modello Economico e Finanziario ai sensi del Contratto di Finanziamento.

13. Aggiornamenti Piano Economico Finanziario e determinazione del Corrispettivo di Conferimento

13.1. Tutte le spese necessarie per la progettazione e costruzione delle opere affidate nonché per la gestione delle stesse sono a carico di TRM

13.2. A ristoro di tali spese, delle relative spese generali e delle sue attività, TRM percepirà il Corrispettivo di Conferimento, che sarà stabilito da ATO-R, nonché gli incassi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dall'attività di recupero energetico dei rifiuti trattati, nonché, qualora l'impianto operi in assetto cogenerativo a seguito del verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 20, degli

incassi derivanti dalla vendita dell'energia termica. Ai fini della determinazione del Corrispettivo di Conferimento ai sensi dell'articolo 11.3, saranno assunti i ricavi di vendita di energia elettrica (compresi i certificati verdi) nella misura definita dalle ultime proiezioni disponibili dei prezzi predisposte dai consulenti di mercato specializzati, scelti da TRM con accordo dell'Agente.

13.3. Il Corrispettivo di Conferimento sarà soggetto ad aggiornamento annuale sulla base dell'inflazione stimata e reale come segue:

(a) con riferimento al Corrispettivo di Conferimento da applicare durante l'Esercizio Provvisorio dell'impianto, il Corrispettivo di Conferimento sarà rivalutato annualmente (i) sulla base dell'inflazione reale annuale determinata dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi tra la data di definizione del Corrispettivo di Conferimento come risultante dall'aggiornamento del Piano Economico e Finanziario di cui all'articolo 11 (ovvero, qualora alla data di inizio dell'Esercizio Provvisorio non si sia ancora completata la procedura di aggiornamento di cui all'articolo 11, dal 20 ottobre 2008) e il 31 dicembre 2012 (ovvero, qualora l'Esercizio Provvisorio inizi nel 2014, il 31 dicembre 2013); nonché (ii) sulla base dell'indice stimato di inflazione risultante dal Piano Economico e Finanziario di cui all'articolo 11 (di seguito, l'**"Inflazione Stimata"**) per l'anno dell'Esercizio Provvisorio, fatto salvo quanto previsto al successivo punto (c). A tal fine, TRM trasmetterà all'ATO-R, almeno 60 giorni precedenti la data prevista di inizio dell'Esercizio

Provvisorio, il Piano Economico e Finanziario ed il Caso Base Aggiornato, indicante il Corrispettivo di Conferimento come aggiornato ai sensi della presente lettera a), affinché l'ATO-R possa verificare l'applicazione da parte di TRM dei criteri di aggiornamento inflazionistico di cui alla presente lettera a). ATO-R procederà alla predetta verifica entro e non oltre i successivi 30 giorni.

(b) a partire dal 1° gennaio degli anni successivi alla data di inizio dell'anno di Esercizio Provvisorio dell'Impianto, il Corrispettivo di Conferimento sarà automaticamente aggiornato sulla base dell'Inflazione Stimata, fatto salvo quanto previsto al successivo punto (c). A tal fine, TRM trasmetterà all'ATO-R, 15 giorni successivi alla Data di Calcolo del 30 giugno dell'anno precedente, il Piano Economico e Finanziario ed il Caso Base Aggiornato, indicante il Corrispettivo di Conferimento come aggiornato ai sensi della presente lettera b), affinché l'ATO-R possa verificare l'applicazione da parte di TRM dei criteri di aggiornamento inflazionistico di cui alla presente lettera b). ATO-R procederà alla predetta verifica entro e non oltre i successivi 30 giorni.

(c) qualora l'inflazione reale, come risultante dalla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di applicazione dell'Inflazione Stimata dovesse essere inferiore o superiore all'Inflazione Stimata, il Corrispettivo di Conferimento relativo all'anno di riferimento sarà aggiornato in misura

corrispondente restando inteso che tale differenza sarà oggetto di conguaglio che sarà fatturato entro il trentesimo giorno successivo alla definizione dell'aggiornamento. Resta inteso che a partire dalla data di definizione dell'inflazione reale ai sensi del presente punto (c), la base di calcolo per l'applicazione dell'Inflazione Stimata, secondo quanto previsto dal precedente punto (b), in relazione all'anno in corso sarà corrispondentemente aggiornata nel Piano Economico e Finanziario.

13.4. Il Corrispettivo di Conferimento, fissato ai sensi del presente articolo, sarà adeguato in caso di mancato mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario. A tal riguardo, TRM presenterà ad ATO-R, 15 giorni dopo la Data di Calcolo successiva alla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato il venir meno dell'Equilibrio Economico Finanziario, una proposta di adeguamento del Corrispettivo di Conferimento, corredata dal relativo aggiornamento del Piano Economico e Finanziario, nella misura, determinata di comune accordo con la Banca Agente, che risulterà necessaria affinché il valore dell'ADSCR Minimo Prospettico del Caso Base Aggiornato risulti pari alla relativa Soglia del Caso Base e i valori del PLCR e del LLCR del Caso Base Aggiornato risultino almeno pari alle relative Soglie del Caso Base. ATO-R verificherà l'applicazione da parte di TRM dei criteri di determinazione e di calcolo della misura di adeguamento del Corrispettivo di Conferimento e, se corretta, ne darà conferma entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della proposta di TRM.

Resta inteso che, qualora le Parti raggiungano un accordo sulla misura

dell'adeguamento, la differenza tra il Corrispettivo di Conferimento applicato ai sensi del Contratto di Conferimento fino alla data di raggiungimento dell'accordo e il nuovo Corrispettivo di Conferimento, così determinato dalle Parti ai sensi della presente clausola, computata a partire dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato la perdita dell'Equilibrio Economico e Finanziario, sarà oggetto di conguaglio e sarà fatturato alla data prevista dalla clausola 13.6. Resta inoltre inteso che, qualora le Parti, agendo in buona fede, non raggiungano un accordo sulla misura dell'adeguamento del Corrispettivo di Conferimento, TRM avrà diritto di recedere dal presente Contratto ai sensi del successivo articolo 31.

13.5. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma da 13.11, le Parti si danno atto che il Corrispettivo di Conferimento sarà adeguato con particolare riguardo ai seguenti eventi, qualora non imputabili a TRM e determinanti la perdita dell'Equilibrio Economico e Finanziario:

(a) maggiori costi, inclusi costi operativi, o minori incassi e/o ricavi derivanti da un mutamento della normativa, anche fiscale, contabile, ambientale e sulla sicurezza, che richieda nel corso dello svolgimento dell'Affidamento un mutamento del servizio di recupero o smaltimento, ivi compreso l'adeguamento dell'impianto o che risulti in modifiche del regime di ammortamento applicato a TRM;

(b) minori incassi e/o ricavi dalla produzione di energia elettrica (intesi come incassi da vendita di energia e di certificati verdi) rispetto a quanto indicato nel Piano Economico e Finanziario e nel Caso Base Iniziale, come di volta in volta aggiornati, ovvero da minori ricavi o

incassi da Corrispettivo di Conferimento rispetto a quanto previsto nel

Piano Economico e Finanziario e Caso Base Iniziale, come di volta in volta aggiornati;

(c) maggiori costi, inclusi costi operativi, nello svolgimento del servizio

di smaltimento e/o di realizzazione dell'impianto, derivanti da

modifiche eventualmente proposte dall'Autorità Competente o da altri

enti pubblici preposti, ivi comprese le eventuali appendici integrative al

presente Contratto che possano essere stipulate tra le parti, nonché

quelli derivanti dall'adozione degli Standard di Qualità ed Efficienza,

degli indicatori di controllo, della Carta dei Servizi, dal documento di

valutazione dei rischi, del manuale della qualità, del regolamento di

servizio ai sensi, rispettivamente, degli articoli 21, 24, 25, 26 e 27 e dei

costi di funzionamento del CLDC ai sensi dell'articolo 23 in misura

superiore all'importo massimo ivi indicato, escluse le penali ivi previste;

(d) minori incassi e/o ricavi, maggiori costi e/o ritardi di realizzazione

e avvio dell'impianto derivanti da ritrovamenti archeologici, ordigni

esplosivi, residuati bellici, spese di bonifica per inquinamento

ambientale, spostamenti di sottoservizi, mancato completamento delle

opere complementari previste nel Progetto e funzionali alla

realizzazione e/o all'avvio;

(e) maggiori costi, inclusi Costi Operativi, nello svolgimento del servizio

di smaltimento ovvero minori incassi e/o ricavi, derivanti variazioni

imprevedibili delle condizioni di mercato finanziario, e/o da innovazioni

tecnologiche, e/o da incrementi dei costi di elettricità, del servizio

idrico integrato, del gas, di materiali e chimici, dei costi di

manutenzione straordinaria, e dei costi di conferimento di scorie, ceneri e sali sodici;

(f) maggiori costi per premi assicurativi rispetto ai costi previsti nel Piano Economico e Finanziario per il Pacchetto Assicurativo;

(g) maggiori costi di investimento e operazione e/o minori ricavi relativi alla scarica di servizio, oggi non previsti nel Caso Base Iniziale;

(h) maggiori costi, inclusi costi operativi, o minori incassi e/o ricavi derivanti da cause di Forza Maggiore o da ritardi nel rilascio e/o mancato rinnovo ovvero revoca o annullamento di atti concessori o autorizzatori, e/o da adeguamenti impiantistici; e

(i) maggiori costi per i contributi di cui alla Legge 24 rispetto ai costi previsti nel Piano Economico e Finanziario per il pagamento di tali contributi.

13.6. In pendenza dell'aggiornamento e/o adeguamento del Corrispettivo di Conferimento, TRM continuerà a percepire i relativi importi sulla base del Corrispettivo di Conferimento in vigore. TRM applicherà il nuovo Corrispettivo di Conferimento, determinato ai sensi delle precedenti clausole 13.3 e 13.4, a partire dal trentesimo giorno successivo alla verifica della corretta applicazione dei criteri di aggiornamento inflazionistico ai sensi del precedente articolo 13.3 nonché, con riferimento alla revisione di cui all'articolo 13.4, dalla data di raggiungimento dell'accordo tra ATO-R e TRM sulla misura dell'adeguamento del Corrispettivo di Conferimento.

13.7. Qualora, al verificarsi degli eventi di cui alla precedente clausola 13.5, l'Equilibrio Economico e Finanziario risulti non rispettato, in

aggiunta o in alternativa all'adeguamento del Corrispettivo di Conferimento, le Parti potranno eseguire, secondo buona fede, una revisione delle condizioni del presente Contratto. Ai fini della revisione di cui alla presente clausola, l'estensione del termine di durata del presente Contratto non sarà ritenuta strumento idoneo al ripristino dell'Equilibrio Economico e Finanziario; potrà eventualmente esserlo la corresponsione o dotazione di mezzi finanziari una tantum a TRM nella misura da determinarsi con l'accordo di TRM.

13.8. Le Parti convengono che il Corrispettivo di Conferimento potrà essere ridotto qualora per due Date di Calcolo consecutive l'ADSCR e l'ADSCR Minimo Prospettico risultino superiori alla rispettiva Soglia Massima come indicata nella definizione degli "Indici di Equilibrio Economico e Finanziario". In particolare, il Corrispettivo di Conferimento sarà ridotto in misura tale che, a seguito dell'applicazione del Modello Economico e Finanziario successiva alla riduzione del Corrispettivo di Conferimento, l'ADSCR Minimo Prospettico sia pari al valore della relativa Soglia del Caso Base e LLCR e il PLCR siano almeno pari ai valori delle relative Soglie del Caso Base. Qualora si verifichino i presupposti per la riduzione del Corrispettivo di Conferimento, TRM dovrà trasmettere ad ATO-R senza ritardo una proposta di riduzione del Corrispettivo di Conferimento, corredata dal relativo aggiornamento del Piano Economico e Finanziario, nella misura risultante dall'applicazione dei criteri sopra esposti. Resta inteso che al fine di consentire ad ATO-R la verifica dei presupposti e della misura della riduzione del Corrispettivo di Conferimento, TRM si

impegna a trasmettere ad ATO-R ad ogni Data di Calcolo i valori di rilevamento dell'ADSCR e dell'ADSCR Minimo Prospettico.

13.9. La riduzione del Corrispettivo di Conferimento così determinata avrà effetto e sarà applicata a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di raggiungimento dell'accordo tra ATO-R e TRM sulla misura della riduzione del Corrispettivo di Conferimento. La differenza tra il Corrispettivo di Conferimento applicato ai sensi del Contratto di Conferimento fino alla data di raggiungimento dell'accordo e il nuovo Corrispettivo di Conferimento, così determinato dalle Parti ai sensi della clausola 13.8 sarà oggetto di conguaglio e verrà dedotto in idoneo documento contabile alla data prevista alla clausola 13.6.

13.10. Fermo restando quanto previsto dalle clausole 13.4. e 13.7., qualora ATO-R modifichi, nell'esercizio dei poteri che le competono, le originarie condizioni di contesto incidendo l'Equilibrio Economico e Finanziario della gestione, la stessa dovrà porre in essere azioni correttive in grado di assicurare l'Equilibrio Economico e Finanziario della gestione per tutta la durata dell'Affidamento.

13.11. Ad integrazione degli eventi di riequilibrio di cui al precedente comma 13.5, le Parti convengono che sarà a tutti gli effetti equiparata ad un evento di Forza Maggiore l'emanazione di provvedimenti, con riferimento ai contenziosi pendenti alla data di pubblicazione del bando di gara di cui alla premessa 18), da parte di autorità giudiziarie (in qualsiasi grado di giudizio), oppure di provvedimenti del Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R n. 1199 del 1971, che abbiano l'effetto di sospendere la realizzazione o gestione dell'impianto oppure

di annullare o comunque dichiarare nulli, invalidi o decaduti provvedimenti relativi a:

- (i) affidamento a TRM della realizzazione e gestione dell'Impianto;
- (ii) localizzazione dell'Impianto;
- (iii) atti autorizzativi necessari alla costruzione e gestione dell'Impianto
- (ivi inclusi a titolo esemplificativo, l'autorizzazione integrata ambientale);
- (iv) aggiudicazione a CNIM del contratto di appalto.

Per maggior chiarezza, si precisa che nel caso in cui la sospensione della realizzazione e/o gestione dell'Impianto sia dovuta ad un'ipotesi di inadempimento di TRM ai sensi del presente Contratto o comunque ad un fatto imputabile a TRM, TRM stessa non potrà in nessun caso invocare l'evento equiparato alla Forza Maggiore ai sensi del presente articolo 13.11. Ad ulteriore chiarimento, si precisa che nessuno dei provvedimenti di cui ai precedenti punti da (i) a (iv) del presente comma potrà essere ritenuto imputabile a TRM.

13.12 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 31.2 del Contratto, nel caso in cui si verifichi uno degli eventi equiparati, ai sensi del precedente comma 13.11, ad un evento di Forza Maggiore, le Parti valuteranno le azioni da intraprendere, agendo in buona fede, per rimuovere gli effetti pregiudizievoli determinati da tali provvedimenti giudiziari. In ogni caso, ove a seguito del verificarsi di uno dei predetti eventi equiparati alla Forza Maggiore, venga meno l'Equilibrio Economico e Finanziario, TRM potrà attivare i meccanismi di revisione dell'Equilibrio Economico e Finanziario di cui agli art. 13.4. e 13.7. del

presente Contratto.

13.13 Le Parti convengono che in caso di emanazione (in qualsiasi grado di giudizio) di provvedimenti esecutivi da parte di autorità giudiziarie che prevedano l'obbligo a carico di TRM di pagare, a titolo di risarcimento danni e/o a qualsiasi altro titolo una somma pari o inferiore ad Euro 5.000.000 (cinque milioni) ("**Soglia Sostenibile**") tale da determinare la perdita dell'Equilibrio Economico e Finanziario, e qualora TRM, entro 180 giorni, non abbia potuto far fronte all'obbligo di pagamento predetto attraverso il ricorso agli indennizzi assicurativi specificamente previsti per l'obbligo di risarcimento in virtù della polizza RC patrimoniale stipulata da TRM e disponibili ai sensi del Contratto di Finanziamento, TRM avrà diritto di richiedere all'ATO-R, ai sensi dell'articolo 13.4 del Contratto, un adeguamento del Corrispettivo di Conferimento ovvero, ai sensi dell'articolo 13.7 del Contratto, la dotazione di mezzi finanziari una tantum necessari a ristabilire l'Equilibrio Economico e Finanziario. In tali casi, troveranno applicazione le previsioni di cui agli articoli 13.4 e 13.7 del Contratto, ivi compreso il diritto di TRM di recedere dal Contratto qualora le Parti, agendo in buona fede, non raggiungano un accordo sulla misura dell'adeguamento del Corrispettivo di Conferimento (o alternativamente sulla dotazione dei mezzi finanziari una tantum). In ogni caso TRM si riserva la facoltà di ricorrere ai Mezzi di Pagamento Alternativi di cui al successivo comma 13.14.

13.14 Le Parti convengono che in caso di emanazione (in qualsiasi grado di giudizio) di provvedimenti esecutivi da parte di autorità

giudiziarie che prevedano l'obbligo a carico di TRM di pagare, a titolo di risarcimento danni e/o a qualsiasi altro titolo, una somma superiore ad Euro 5.000.000 (cinque milioni) (il **"Provvedimento Giudiziario Rilevante"**), TRM avrà diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, qualora siano decorsi 180 giorni dall'emissione del Provvedimento Giudiziario Rilevante senza che le Parti abbiano di comune accordo individuato soluzioni che consentano di neutralizzare, ai fini del mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario, l'effetto pregiudizievole determinato dal Provvedimento Giudiziario Rilevante. Al riguardo, le Parti concordano che tra le soluzioni idonee a tal fine sono ricompresi, a titolo meramente esemplificativo, (i) versamenti di capitale e/o finanziamento soci subordinati ai crediti degli Enti Finanziatori da parte dei soci di TRM, ovvero (ii) il ricorso ad altre disponibilità finanziarie di cui TRM possa disporre ai sensi del Contratto di Finanziamento ed, in particolare, delle somme che ai sensi del Contratto di Finanziamento possano essere utilizzate da TRM per effettuare trasferimenti sul Conto Distribuzioni (come definito nel Contratto di Finanziamento) ovvero per effettuare investimenti consentiti (le disponibilità sub (i) e (ii) del presente sono convenzionalmente definite come **"Mezzi di Pagamento Alternativi"**).

Resta inteso che, fermo restando il diritto di TRM di invocare i rimedi di cui ai commi 13.13 e 13.14 nel caso in cui l'obbligo di risarcimento dei danni derivi da uno dei provvedimenti di cui ai punti da (i) a (iv) del precedente comma 13.11, nonché di una condanna pronunciata a favore di TME nell'ambito di un giudizio promosso a seguito della

revoca dell'affidamento originariamente aggiudicato a TME, in ogni altra ipotesi di condanna al risarcimento è escluso il diritto di TRM di avvalersi dei rimedi di cui ai commi 13.13 e 13.14 qualora la condanna dipenda da un inadempimento di TRM o, comunque, da un fatto alla stessa imputabile.

13.15 Le Parti si danno atto che:

(i) nel caso in cui TRM sia condannata ad un obbligo di risarcimento dei danni che configuri un Provvedimento Giudiziario Rilevante, e
(ii) TRM abbia la disponibilità di Mezzi di Pagamento Alternativi che consentano di portare l'importo del danno alla Soglia Sostenibile, TRM potrà ricorrere esclusivamente al meccanismo di riequilibrio di cui al precedente comma 13.13, essendo escluso il diritto al recesso di cui al comma 13.14. Resta ferma la facoltà per TRM di utilizzare ulteriori Mezzi di Pagamento Alternativi per ridurre l'importo oggetto di riequilibrio ai sensi di quanto previsto al precedente comma 13.13.

13.16 Resta inteso che, a fronte dell'esercizio del diritto di recesso in relazione ad uno degli eventi previsti agli articoli 13.11, 13.12, 13.13 e 13.14 del Contratto, TRM avrà diritto a percepire gli indennizzi di cui all'articolo 33.1 del Contratto. A tal fine, le Parti convengono che gli eventi di recesso di cui all'articolo 31 del Contratto, e richiamati nell'articolo 33 del Contratto, si intendono integrati dalle ipotesi sopra elencate.

13.17 TRM non avrà la facoltà di esercitare il diritto di recesso di cui ai commi 13.13 e 13.14 qualora entro 150 giorni dalla pronuncia del provvedimento di cui al comma 13.13, o del Provvedimento

Giudiziario Rilevante di cui al comma 13.14, l'esecutività sia sospesa

con successivo provvedimento da parte dell'autorità giudiziaria,

restando inteso che, qualora la sospensione dell'esecutività del

provvedimento di cui al comma 13.13, o del Provvedimento Giudiziario

Rilevante di cui al comma 13.14 venga meno per qualsiasi motivo, TRM

avrà il diritto di recedere dal Contratto ai sensi dei 13.13 e 13.14.

13.18 Le Parti convengono che successivamente all'integrale rimborso

di quanto dovuto dalla Società agli Enti Finanziatori ai sensi del

Contratto di Finanziamento, anche in caso di estinzione anticipata del

debito, la determinazione del Corrispettivo di Conferimento ed il suo

aggiornamento verranno effettuati da ATO-R su base annuale. A tal

fine TRM si impegna a presentare, entro il 30 settembre di ogni anno,

una proposta di corrispettivo di conferimento ad ATO-R, la quale si

impegna a valutare tale proposta ed a determinare il corrispettivo di

conferimento avendo riguardo dell'equilibrio economico finanziario

dell'affidatario e della connessa gestione ai sensi all'articolo 117 del

TUEL, tenuto anche conto della natura di concessione dell'Affidamento

oggetto del presente Contratto. Pertanto successivamente all'integrale

rimborso di quanto dovuto da TRM agli Enti Finanziatori ai sensi del

Contratto di Finanziamento, anche in caso di estinzione anticipata del

debito le clausole da 13.3 a 13.17 non troveranno più applicazione.

13.19. In ogni caso, al verificarsi dell'ipotesi di cui al precedente

comma 13.18, le Parti si impegnano a rivedere, secondo buona fede, il

presente Contratto.

14. Cessione di crediti

14.1. ATO-R acconsente fin d'ora che i crediti di TRM derivanti dal presente Contratto possano essere ceduti in garanzia o dati in pegno a favore degli Enti Finanziatori a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di TRM ai sensi del Contratto di Finanziamento e si impegna fin d'ora nei confronti di TRM a fare quanto di propria competenza ai fini del perfezionamento e dell'efficacia di tali garanzie.

15. Compensazioni una tantum

15.1. TRM si obbliga ad erogare alle comunità comprese nell'area di influenza dell'impianto una compensazione una tantum pari ad Euro 24.390.920.

15.2. L'importo complessivo della compensazione verrà erogato da TRM ai soggetti individuati in appositi accordi di programma tra ATO-R, TRM, altri enti pubblici e i soggetti beneficiari.

15.3. TRM eroga la somma relativa alla compensazione una tantum in diverse *tranches*:

(i) una quota pari al 10%, dopo la stipula del Contratto di Finanziamento, entro 30 giorni dalla formulazione di richiesta, con lettera, da parte dei soggetti che curano la progettazione degli interventi, nella quale sia indicata la finalità della/e spesa/e da effettuare;

(ii) una quota pari al 20% entro 60 giorni dalla data del verbale di inizio lavori;

(iii) una quota pari al 20% entro 60 giorni dal completamento delle opere civili di fondazione e strutture portanti in c.a. e carpenteria metallica;

(iv) una quota pari al 20% entro 60 giorni dalla data del verbale di ultimazione lavori;

(v) una quota pari al 30% entro 60 giorni dalla data del certificato di collaudo tecnico – amministrativo.

15.4. Le Parti convengono che le *tranches* di cui ai punti (ii), (iii) e (iv) del precedente comma 15.3 saranno erogate da TRM previo rilascio da parte degli Enti beneficiari a favore di TRM di una garanzia autonoma e a prima richiesta, emessa da una banca ovvero da un'assicurazione la quale abbia un rating minimo pari ad "A", secondo lo schema di cui all'Allegato 2 al presente Contratto, destinata a garantire l'esatto adempimento degli obblighi di restituzione degli Enti beneficiari di cui al successivo comma 15.6 (b). Gli Enti beneficiari avranno altresì l'obbligo di rilasciare a TRM, fino alla data di Collaudo, un rendiconto semestrale delle spese sostenute in conto alle quote di compensazione ambientale ricevute in pagamento.

15.5. In caso di mancato rilascio a favore di TRM della garanzia di cui al precedente comma 15.4, le *tranches* di cui ai punti (ii), (iii) e (iv) del precedente comma 15.3 saranno erogate da TRM agli Enti beneficiari entro 15 (quindici) giorni dalla data di Collaudo.

15.6. Qualora sopravvengano ragioni di oggettiva impossibilità di realizzazione e/o gestione dell'impianto prima del Collaudo del medesimo per cause non imputabili a TRM si conviene che:

(a) TRM non sia obbligata al pagamento delle ulteriori quote di compensazione ambientale ancora da erogare sulla base dello stato della procedura, con estinzione del relativo obbligo ai sensi e per gli

effetti dell'art. 1256 cod. civ.;

(b) TRM abbia diritto alla restituzione delle quote già erogate agli Enti beneficiari (eccettuata la prima, pari al 10% dell'importo complessivo che viene erogata a fondo perduto, escludendosi per essa la possibilità di rimborso) entro e non oltre 180 giorni dal verificarsi dell'evento che renda oggettivamente impossibile la realizzazione e/o gestione dell'Impianto.

15.7. La restituzione delle quote effettivamente pagate agli Enti beneficiari avverrà in misura pari al valore nominale di quanto erogato, indicizzato in base all'indice ISTAT-FOI.

15.8. Ove necessario TRM e l'ATO-R si impegnano, in accordo con gli Enti Finanziatori, alla luce del quasi completamente realizzativo dell'Impianto, ad individuare idonei strumenti - alternativi in sostituzione delle garanzie previste dal precedente comma, in forma e sostanza soddisfacente per gli Enti Finanziatori.

16. Contributi commisurati al volume dell'attività

16.1. In applicazione dell'articolo 16 commi 1 e 5 della L.R. n. 24/02 ed in ogni caso del Programma Provinciale di gestione dei rifiuti vigente alla data di stipulazione del presente Contratto, TRM SPA si obbliga a corrispondere ai Comuni rientranti nell'area di influenza dell'Impianto, come definita nello studio di microlocalizzazione adottato con DGP 348277 del 26 luglio 2005, un contributo commisurato al volume dell'attività pari ad un minimo di euro 2,50/tonnellata, per tutta la durata dell'Impianto, a far data dall'inizio dell'Esercizio Provvisorio.

16.2. A tal fine, entro otto mesi dalla sottoscrizione del presente

Contratto, TRM, ATO-R e i Comuni di cui al comma 16.1 dovranno sottoscrivere apposito accordo di programma che contenga, tra l'altro, l'importo e la ripartizione dello stesso.

16.3. La ripartizione del contributo verrà stabilita da ATO-R nell'ambito dell'accordo di programma di cui al precedente comma sulla base dei seguenti elementi:

1. numero dei cittadini residenti nell'area stessa;
2. distanza tra i centri abitati dei comuni e il sito dell'Impianto;
3. quota del territorio che si trova nell'area di influenza;

16.4. Tale contributo può essere rivalutato in base agli indici ISTAT FOI ai sensi dell'art. 16, comma 8, della L.R. 24/02.

16.5. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo di programma di cui al comma 16.2, il predetto contributo sarà corrisposto al Comune di Torino, quale Comune in cui ha sede l'Impianto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 1, della L.R. 24/02 e secondo termini e modalità che saranno concordate tra TRM ed il Comune di Torino.

16.6 Il Corrispettivo di Conferimento si intende al netto di tale contributo, che verrà posto a carico dei Conferenti. A tal riguardo, TRM verserà ai Comuni beneficiari, come individuati nell'accordo di programma di cui al precedente comma 16.2, il contributo commisurato al volume dell'attività secondo termini e modalità che saranno concordate con tutti i Comuni beneficiari stessi.

17. Terminal Ferroviario e Caldaia ad integrazione di riserva

17.1. Le Parti convengono che TRM non è, agli effetti del presente Contratto, obbligata a procedere alla realizzazione del Terminal

Ferroviario, al fine di consentire alle autorità competenti la possibilità di affidare a terzi, in coerenza con lo sviluppo del sistema ferroviario regionale, la realizzazione del Terminal Ferroviario. Pertanto TRM si impegna, per un periodo di 5 anni a decorrere dal termine dell'Esercizio Provvisorio, a mantenere libera da strutture permanenti l'area che, sulla base del progetto autorizzato dell'impianto, era destinata alla realizzazione del Terminal Ferroviario.

17.2 Le Parti si danno atto che TRM non sarà tenuta ad effettuare i lavori oggetto dell'Opzione 2 (caldaia ad integrazione di riserva) ai sensi del contratto di appalto. TRM metterà a disposizione del Soggetto Attuatore, come definito all'art. 20 del presente Contratto, l'importo di 1.856.033,18€, precedentemente accantonato per l'eventuale realizzazione dell'Opzione 2b ("Caldaia di Integrazione e Riserva"), e mantenuto tra gli oneri di investimento del Piano Economico e Finanziario per favorire successivi interventi a servizio del teleriscaldamento nell'area di influenza dell'impianto, come precisato nella lettera (rif. Documento dell'ATO-R a TRM sull'esercizio opzione 2a - prot. 3281 del 15/11/2010).

18. Discarica di servizio

18.1. Le Parti si danno atto che, dai numerosi percorsi tecnici intrapresi è emerso che alla data di sottoscrizione del presente Contratto non esistono le condizioni per stabilire la necessità della discarica di servizio (di seguito, la **Discarica**). Pertanto, le Parti concordano che TRM non ha, ai sensi del presente Contratto, alcun obbligo di realizzazione della Discarica.

18.2. TRM si impegna a collocare le scorie prodotte dall'impianto conformemente alle previsioni dell'AIA, nel modo più efficace ed economico possibile, dando priorità assoluta alle attività di recupero di materia rispetto allo smaltimento finale, compatibilmente con l'esigenza di mantener l'Equilibrio Economico e Finanziario. A tal fine TRM deve trasmettere ad ATO-R entro il 31 gennaio di ogni anno un report consuntivo di gestione delle scorie riferito all'anno precedente, che individui i quantitativi prodotti, i quantitativi avviati a recupero e le modalità relative, quelli avviati a smaltimento finale e le modalità relative, gli impianti di destinazione.

19. Manutenzione dell'Impianto

19.1. Le Parti si danno atto che, in esito alla procedura di gara citata in premessa, TRM deve sottoscrivere con il Manutentore il contratto di manutenzione allegato agli atti della gara di cui alle premesse, così come integrato in base all'offerta presentata dall'Aggiudicatario e facente parte integrante del presente Contratto, anche se non materialmente allegato Fermo restando l'obbligo del Manutentore, quale membro dell'Aggiudicatario della gara di cui alle premesse, di sottoscrivere con TRM il contratto di manutenzione, è riconosciuta allo stesso la facoltà di affidare a terzi, in tutto o in parte, le attività di manutenzione oggetto del contratto di manutenzione di cui sopra, nel rispetto delle previsioni del D.Lgs. 163/2006 e delle condizioni indicate all'articolo 16 del contratto di manutenzione, nonché secondo tempistiche in linea con le previsioni del contratto di manutenzione reso disponibile nella documentazione di gara per la selezione del socio

privato di cui alle premesse. Resta inteso che, in ogni caso di affidamento a terzi, il Manutentore rimarrà comunque nei confronti dell'ATO-R e di TRM l'unico soggetto responsabile dell'attività di manutenzione.

19.2. TRM dovrà presentare ad ATO-R idonea documentazione reportistica dell'attività svolta e di quella in programma, con specifico riferimento, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,:

- a) entro il 31 ottobre di ogni anno, con riferimento all'anno successivo, il piano annuale di manutenzione programmata, comprensivo dell'identificazione del periodo (cronoprogramma) e del piano interventi previsti nel fermo tecnico manutentivo;
- b) entro il 30 aprile di ogni anno, la revisione del piano annuale di manutenzione programmata, comprensivo dell'identificazione del periodo (cronoprogramma) e del piano interventi previsti nel fermo tecnico manutentivo;
- c) annualmente, il Piano degli interventi per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- d) trimestralmente, un report sintetico in merito a tutta l'attività di manutenzione.

19.3 Per assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria saranno autorizzate le interruzioni tecniche programmate.

20. Cessione del calore

20.1 Le Parti prendono atto che l'impianto, in fase di ultimazione alla data di stipula del presente Contratto, è un impianto di incenerimento con recupero di energia e che lo stesso, a seguito della realizzazione

dell'Infrastruttura di Collegamento, è in grado tecnicamente di operare in assetto cogenerativo, ovverossia mediante produzione di energia elettrica e calore.

20.2 Ai sensi del Contratto di Impegno per il Sistema Infrastrutturale e Commerciale del Teleriscaldamento gli obblighi relativi alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione dell'Infrastruttura di Collegamento sono posti a carico della società veicolo costituita dall'Aggiudicatario e dei relativi soci industriali, come meglio precisato nel Contratto di Impegno per il Sistema Infrastrutturale e Commerciale del Teleriscaldamento (di seguito, il **"Soggetto Attuatore"**).

20.3 TRM si impegna a stipulare con il Soggetto Attuatore, entro il termine che sarà concordato tra le Parti e il Soggetto Attuatore stesso successivamente alla consegna del progetto definitivo dell'Infrastruttura di Collegamento, un contratto avente il seguente contenuto minimo:

- a. termini e condizioni di utilizzo da parte del Soggetto Attuatore di parte degli immobili dell'Impianto ai fini della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'Infrastruttura di Collegamento, ivi inclusi i relativi tempi e modalità di esecuzione, nonché le responsabilità del Soggetto Attuatore;
- b. tempi, modalità e contenuti dell'erogazione da parte di TRM al Soggetto Attuatore del contributo di teleriscaldamento previsto nel Piano Economico e Finanziario relativo all'Impianto;
- c. tempi, modalità e contenuti dell'erogazione da parte di TRM al Soggetto Attuatore della somma precedentemente accantonata

per l'eventuale realizzazione dell'opzione 2b ("Caldiaia di Integrazione e Riserva"), di cui all'articolo 17.2 del presente Contratto.

d. termini, condizioni (anche economiche) e modalità di cessione del calore da TRM al Soggetto Attuatore;

e. definizione di garanzie a favore di TRM aventi ad oggetto il corretto adempimento degli obblighi del Soggetto Attuatore nei confronti di TRM in relazione all'utilizzo di parte degli immobili dell'Impianto nonché in relazione all'acquisto del calore prodotto dall'Impianto.

20.4 Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 17.12 del Contratto di Finanziamento e della circostanza che il presente Contratto e il relativo Piano Economico e Finanziario assumono ad oggi il funzionamento dell'Impianto esclusivamente in assetto elettrico e che su tale assunzione e presupposto gli Enti Finanziatori hanno concesso il Finanziamento a TRM, il contratto di cui al precedente comma 20.3 potrà essere stipulato solo previo consenso degli Enti Finanziatori.

20.5 Resta inteso che i costi di progettazione, costruzione, gestione e manutenzione dell'Infrastruttura di Collegamento saranno ad esclusivo carico del Soggetto Attuatore e che, in nessun modo, le vicende connesse all'Infrastruttura di Collegamento e al Contratto di Impegno per il Sistema Infrastrutturale e Commerciale del Teleriscaldamento (a titolo meramente esemplificativo, risoluzione, recesso, decadenza, applicazione di penali, ritardi, inadempimenti del Soggetto Attuatore) avranno conseguenza sul presente Contratto.

CAPO II – Strumenti di controllo del Servizio

21. Standard di Qualità ed Efficienza e Indicatori di Controllo

21.1. Entro 6 (sei) mesi successivi all'inizio dell'Esercizio Commerciale, ATO-R e TRM individuano congiuntamente gli standard di qualità ed efficienza riferiti all'espletamento del Servizio ed alla gestione dell'impianto (di seguito, gli **"Standard di Qualità ed Efficienza"**) nonché l'elenco degli indicatori di controllo e la scheda tecnica dell'impianto, anche sulla base dell'offerta tecnica vincolante dell'Aggiudicatario,

21.2. TRM si impegna a compilare ed a trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, l'elenco degli indicatori di controllo di cui al comma precedente, unitamente alla scheda tecnica dell'impianto, al fine di fornire tutte le informazioni necessarie a valutare l'economicità, efficienza, efficacia e sostenibilità della gestione e del Servizio.

21.3. Unitamente all'individuazione degli Standard di Qualità ed Efficienza di cui al comma 21.1, le Parti concorderanno un documento che indicherà per ciascun Standard di Qualità ed Efficienza la relativa penale che TRM dovrà corrispondere all'ATO-R, in caso di mancato rispetto del relativo Standard di Qualità ed Efficienza per fatto imputabile a TRM. Resta inteso, in ogni caso, che le penali, singolarmente o complessivamente considerate, non potranno superare, su base annua, l'importo massimo pari allo 0,25% del ricavo annuale da conferimento avuto nel corso dell'anno solare in cui è avvenuto l'inadempimento. Le Parti convengono che il raggiungimento dell'ammontare massimo delle penali relative agli Standard di Qualità

ed Efficienza di cui al comma che precede non darà di per sé diritto all'ATO-R di risolvere il presente Contratto, fermo restando che in caso di superamento dell'ammontare massimo delle penali per due anni nell'ambito di un quinquennio, l'ATO-R avrà la facoltà di attivare la procedura di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 28.

22. Obblighi di comunicazione e informazione sul Servizio ad ATO-R

22.1. TRM deve fornire ad ATO-R, con cadenza trimestrale e per tutta la durata del presente Contratto, un rapporto sintetico (di seguito, anche, **il Rapporto Sintetico Trimestrale**) sugli elementi significativi concernenti l'andamento della costruzione, della gestione dell'impianto e dello svolgimento del Servizio, sia sotto l'aspetto tecnico-gestionale, sia sotto l'aspetto economico, a partire dalla stipulazione del contratto di costruzione. In ogni rapporto sintetico TRM deve dare evidenza ad ATO-R degli importi effettivamente erogati dalle Banche ai sensi del Contratto di Finanziamento.

22.2. TRM, conformemente alle previsioni dello schema tipo di Contratto di Conferimento, non appena possibile e comunque almeno 3 mesi prima dell'Esercizio Commerciale e, successivamente, entro il 31 ottobre e il 30 aprile di ciascun anno di riferimento del Contratto di Conferimento, tenendo conto del piano di manutenzione programmata, della pianificazione dei flussi effettuata da ATO-R e dei limiti della capacità autorizzata, deve trasmettere al Conferente e per conoscenza all'ATO-R un piano semestrale di conferimento (**il Piano Semestrale di Conferimento**) che precisa le quantità di rifiuti ammessi (ai sensi di quanto previsto nello schema di Contratto di Conferimento) che il

Conferente conferirà su base semestrale nonché su base mensile.

22.3. TRM deve fornire ad ATO-R, con cadenza mensile e per tutta la durata del presente Contratto, entro i primi dieci giorni di ogni mese e con riferimento al mese precedente, un report relativo:

- (a) ai quantitativi di rifiuto (RSU, RSA) ricevuti presso l'Impianto e suddivisi per conferente e per Codice CER,
- (b) ai quantitativi di rifiuti (RSU, RSA) smaltiti nell'Impianto,
- (c) ai quantitativi di rifiuti prodotti dall'Impianto e suddivisi per codice CER

22.4. TRM deve trasmettere ad ATO-R, in occasione della trasmissione agli enti di controllo, su supporto informatico ed in formato da concordare, i report previsti dalle Tabelle del paragrafo 2.5 "Piano di Monitoraggio e Controllo" dell'AIA.

22.5. TRM deve trasmettere ad ATO-R tutta la reportistica prevista dal precedente articolo 19 relativamente alla manutenzione dell'Impianto.

22.6. TRM deve trasmettere ad ATO-R entro il 31 gennaio di ogni anno il piano consuntivo di gestione delle scorie di cui al precedente articolo 18.

22.7. TRM si impegna inoltre a fornire ad ATO-R:

- (i) ogni evento straordinario occorso durante la gestione dell'Impianto (ad esempio, verificarsi di incidenti o eventi di Forza Maggiore);
- (ii) ogni altro dato e informazione che, a giudizio di TRM ovvero a richiesta dell'ATO-R, sia rilevante e utile in relazione alla gestione del Servizio e necessaria al controllo sull'esecuzione del presente Contratto e per la valutazione dell'economicità, efficienza, efficacia e sostenibilità

della gestione. Inoltre TRM si impegna a consentire l'accesso all'Impianto ai rappresentanti di ATO-R.

22.8. Decorso inutilmente il termine di 10 giorni dalla data entro cui TRM avrebbe dovuto inviare le informazioni richieste di cui ai commi 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5 e 22.6 (con espressa esclusione quindi di quelle di cui al comma 22.7), è facoltà di ATO-R richiedere a TRM la corresponsione di una penale massima pari ad Euro 1.000,00 (mille), a seconda della gravità dell'inadempimento, per ogni giorno di ritardo per fatto imputabile a TRM nella trasmissione delle informazioni di cui ai citati commi precedenti; resta inteso che l'ammontare complessivo delle penali richieste non può superare il limite massimo annuale dello 0,25% del ricavo annuale da conferimento avuto nel corso dell'anno solare precedente a quello in cui è avvenuto l'inadempimento. Le Parti convengono che il raggiungimento dell'ammontare massimo delle penali relative agli obblighi informativi di cui al presente comma non darà di per sé diritto all'ATO-R di risolvere il presente Contratto, fermo restando che in caso di superamento dell'ammontare massimo delle penali per tre anni nell'ambito di un quinquennio, l'ATO-R avrà la facoltà di attivare la procedura di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 28.

22.9. Qualora TRM nella trasmissione delle dovute comunicazioni si renda gravemente inadempiente omettendo di comunicare circostanze che abbiano avuto un sostanziale impatto negativo sui tempi costi e modalità di realizzazione e gestione dell'Impianto o abbiano determinato sostanziali modifiche alla gestione dell'Impianto stesso e

ciò abbia cagionato danni all'ATO, è facoltà di ATO-R applicare direttamente il successivo articolo 28.

22.10. Qualora TRM sia coinvolta in richieste o azioni giudiziarie nelle quali siano implicate l'attività o gli interessi dell'Autorità Competente, TRM ne darà pronta comunicazione all'Autorità Competente, al fine di adottare le proprie determinazioni in materia.

22.11. Oltre a quanto previsto nei precedenti commi resta inteso che ATO-R potrà sempre procedere all'effettuazione di tutte le verifiche e/o controlli ritenuti opportuni in ordine al pieno rispetto da parte di TRM delle attività oggetto del presente Contratto, nonché in ordine alla capacità tecnica e ai mezzi a tal fine impiegati da TRM stessa.

23. Obblighi di comunicazione e informazione al CLDC e ai cittadini

23.1. TRM si impegna ad accettare la vigilanza tecnica sull'attività di gestione ad opera del Comitato Locale di Controllo (il **CLDC**).

23.2 Ai fini di quanto sopra, le Parti concordano che:

a) il CLDC nominerà un proprio incaricato per la fase di gestione dell'Impianto, il quale potrà effettuare, anche mediante esperti tecnici multidisciplinari scelti dal CLDC stesso, verifiche tecniche periodiche per monitorare l'efficienza dell'Impianto e il buon andamento della gestione, nell'ottica della miglior tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

b) TRM deve trasmettere anche al CLDC il Rapporto Sintetico Trimestrale di cui al precedente articolo, nonché ogni altro dato e informazioni rilevante e utile, inerenti la gestione del Servizio e necessario all'attività del CLDC per monitorare l'economicità,

efficienza, efficacia e sostenibilità della gestione.

23.3. TRM si obbliga a sostenere e inserire nel Piano Economico e Finanziario i costi di funzionamento del CLDC nei quali devono rientrare anche i compensi degli esperti tecnici di cui al precedente comma 23.2 lett. a), fermo restando che l'importo complessivo dei costi di funzionamento del CLDC, ivi inclusi i compensi non potrà eccedere la somma di Euro 50.000 su base annuale, salvo adeguamento ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati su base annuale a decorrere dall'anno successivo alla data di sottoscrizione del Contratto.

23.4. In caso di mancato adempimento agli impegni di TRM verso il CLDC di cui al presente articolo, si applicherà l'art. 28 del presente Contratto.

23.5. TRM si obbliga a mantenere, per tutta la durata del Servizio, relazioni con il pubblico idonee ad acquisire le richieste degli interessati e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità e sulle modalità del Servizio. TRM si assume, in generale, l'impegno di essere trasparente nei confronti dell'opinione pubblica.

23.6. TRM dovrà rendere pubblico lo stato delle emissioni, mettendo "in rete" i dati, per fornire la verifica dell'andamento dei parametri ambientali al camino.

23.7. TRM dovrà diffondere periodicamente sul proprio sito internet dei rapporti ambientali e dovrà permettere visite guidate all'Impianto.

24. Carta dei Servizi

24.1. TRM si impegna ad adottare, entro un anno dalla data di inizio

dell'Esercizio Commerciale, la Carta dei Servizi dell'Impianto (di seguito, anche **Carta dei Servizi**) ed a trasmetterla all'ATO-R immediatamente dopo la sua adozione.

24.2. La Carta dei Servizi contiene in particolare le modalità di gestione del Servizio nei confronti dei Conferenti, gli Standard di Qualità ed Efficienza, la scheda tecnica dell'Impianto.

25. Documento di valutazione dei rischi

25.1. Entro 1 mese dall'inizio dell'Esercizio Commerciale, TRM trasmette ad ATO-R il documento di valutazione dei rischi, comprendente anche il piano di emergenza, ottemperando a tutti gli obblighi imposti in materia dalla vigente normativa.

26. Manuale della qualità

26.1. Entro 1 (un) anno dalla data di inizio dell'Esercizio Commerciale, TRM trasmette ad ATO-R il manuale della qualità, che dovrà disciplinare, anche sulla base dell'offerta tecnica dell'Aggiudicatario della gara di cui in premessa, le procedure di monitoraggio e di controllo dell'efficienza del processo di trattamento, dei sistemi di protezione ambientale e dei dispositivi di sicurezza installati ed in generale dell'operatività dell'Impianto, anche conformemente alle prescrizioni autorizzative ed alle normative di settore, finalizzate a garantire che:

- tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste;
- vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l'ambiente ed i disagi per la popolazione;

- venga assicurato un tempestivo intervento in caso di incidenti ed adottate procedure/sistemi che permettano di individuare tempestivamente malfunzionamenti e/o anomalie;
- venga garantito l'addestramento costante del personale impiegato nella gestione;
- venga garantito alle autorità competenti ed al pubblico l'accesso ai principali dati di funzionamento, ai dati relativi alle emissioni, ai rifiuti prodotti, nonché alle altre informazioni sulla manutenzione e controllo, inclusi gli aspetti legati alla sicurezza;
- vengano adottate tutte le misure per prevenire rilasci e/o fughe di sostanze inquinanti.

26.2. L'attuazione delle procedure di monitoraggio e controllo di cui al precedente comma sarà effettuata da TRM con proprio personale qualificato ed i prelievi e le analisi previste per garantire il rispetto dei limiti alle emissioni, indicate nei documenti autorizzativi, dovranno essere effettuati da laboratori competenti, preferibilmente indipendenti, per le specifiche determinazioni indicate nel provvedimento autorizzativo.

26.3 Ad integrazione del manuale della qualità di cui al comma 26.1, TRM può dimostrare di avere ottenuto la certificazione ambientale, secondo la norma ISO 14001, sul Servizio erogato.

27. Regolamento di Servizio

27.1. Entro tre mesi dalla data di inizio dell'Esercizio Commerciale,

TRM trasmette ad ATO-R il regolamento di servizio, anche sulla base dell'offerta tecnica vincolante dell'Aggiudicatario della gara di cui in premessa, , contenente le modalità di gestione operativa del Servizio e le relative procedure di monitoraggio e controllo operativo dell'Impianto.

27.2. Il regolamento di servizio dovrà avere almeno il seguente contenuto:

- a) orari e modalità di apertura dell'Impianto;
- b) procedure di accettazione dei rifiuti da trattare, modalità di campionamento ed analisi dei rifiuti in ingresso, verifica della loro idoneità al trattamento, ecc.;
- c) tempi e modalità di stoccaggio dei rifiuti;
- d) criteri e modalità di omogeneizzazione dei rifiuti da trattare, ove necessario;
- e) la regolamentazione delle sospensioni e/o interruzioni del Servizio per Forza Maggiore e/o per manutenzione.

CAPO IV - Cessazione anticipata del presente Contratto

28. Inadempimento di TRM

28.1. L'inosservanza degli obblighi previsti nel presente Contratto sarà contestata per iscritto a TRM con richiesta di giustificazioni e/o adempimento. La contestazione sarà comunicata anche agli Enti Finanziatori, al fine di consentire agli stessi di eliminare o far eliminare a TRM l'inadempimento.

28.2. In caso di grave inadempimento di TRM agli obblighi indicati e/o richiamati nel presente Contratto e nei relativi allegati e che sia tale da

giustificare la risoluzione del presente Contratto, tale inadempimento sarà contestato per iscritto a TRM, con diffida e fissazione di un congruo termine per adempiere, che non potrà essere inferiore a 180 giorni (il **Primo Termine**). La contestazione sarà inviata anche agli Enti Finanziatori. TRM dovrà eliminare gli inadempimenti così contestati entro tale Primo Termine.

28.3. Gli Enti Finanziatori, anche in via autonoma, avranno piena facoltà di comunicare ad ATO-R, entro il Primo Termine, il loro intendimento di eliminare direttamente o indirettamente gli effetti dell'inadempimento di TRM di cui al comma precedente, entro il termine di 90 giorni dall'invio della predetta comunicazione (il **Secondo Termine**).

28.4. Qualora l'inadempimento di TRM non sia stato eliminato, ovvero nessuna comunicazione sia giunta dagli Enti Finanziatori ad ATO-R entro il Primo Termine, ovvero, gli Enti Finanziatori non abbiano rispettato il loro intendimento entro il Secondo Termine, ATO-R, potrà risolvere l'Affidamento.

28.5. Fatte salve le previsioni del presente Contratto, le fattispecie di inadempimento di TRM sono regolate dal codice civile.

29. Sostituzione provvisoria

29.1 In caso di grave inadempimento di TRM per il quale vengano compromesse la continuità della gestione dell'Impianto, l'igiene o la sicurezza pubblica, ATO-R potrà assumere tutte le misure necessarie, che siano consentite dalle norme di settore, per la tutela dell'interesse pubblico, a carico e rischio di TRM e, anche sentiti gli Enti Finanziatori

ed ove praticabile, disporre la provvisoria sostituzione di TRM, per un periodo in ogni caso non superiore a 180 giorni.

29.2 La sostituzione dovrà essere preceduta da diffida con la quale ATO-R fissa un termine proporzionato alla gravità dell'inadempimento, comunque non inferiore a 90 giorni. Tale diffida sarà notificata, oltre che a TRM, anche agli Enti Finanziatori, al fine di consentire agli stessi di eliminare o far eliminare l'inadempimento di TRM entro il medesimo termine nel rispetto delle disposizioni normative ed amministrative vigenti di settore.

29.3 Nei casi di inadempimento di TRM ai sensi del precedente comma

29.1, TRM resta responsabile per le maggiori spese che si dovessero rendere necessarie per conseguire lo smaltimento dei rifiuti.

29.4 Fatte salve le previsioni del presente Contratto, le fattispecie di inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità sono regolate dal codice civile.

30. Inadempimento di ATO-R

30.1 Qualora ATO-R si renda gravemente inadempiente agli obblighi assunti con il presente Contratto, TRM potrà richiedere la risoluzione del presente Contratto. A miglior chiarimento, tra i gravi inadempimenti di ATO-R è da includersi anche la mancata adozione da parte della medesima di tutti gli atti di propria competenza eventualmente necessari al fine di consentire a TRM il rispetto degli Indici di Equilibrio Economico e Finanziario purché il disequilibrio non sia imputabile a TRM.

30.2 Resta inteso che in caso di grave inadempimento di ATO-R, TRM,

prima di dar luogo alla risoluzione del presente Contratto, ha l'obbligo di invitare l'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata A/R, ad eliminare le inadempienze riscontrate entro un termine non inferiore a 90 (novanta) giorni.

30.3 Fatte salve le previsioni del presente Contratto, le fattispecie di inadempimento, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità sono regolate dal codice civile.

31. Recesso

31.1 Qualora si verifichino i presupposti per l'adeguamento del Corrispettivo di Conferimento ai sensi dell'articolo 13 ovvero in tutti gli altri casi previsti dal presente Contratto per l'adeguamento del Corrispettivo di Conferimento (ad esempio, ai sensi dell'articolo 3.4) e le Parti, agendo in buona fede, non abbiano raggiunto un accordo sul predetto adeguamento entro il termine di 60 giorni o il diverso termine previsto dal Contratto in relazione a specifiche situazioni, decorrente dal giorno in cui TRM abbia avanzato una richiesta di revisione volta al mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario secondo quanto previsto dal presente Contratto, TRM potrà recedere dal presente Contratto dando comunicazione scritta in tal senso ad ATO-R.

31.2 Salvo ove diversamente pattuito, ciascuna delle Parti potrà recedere unilateralmente dal presente Contratto, con un preavviso scritto di 90 giorni, nel caso in cui si verifichi un evento di Forza Maggiore che abbia una durata continuativa superiore a 6 mesi.

32. Revoca

ATO-R avrà facoltà di revocare l'Affidamento di cui al presente

Contratto per motivi di pubblico interesse o per sopravvenuti mutamenti legislativi.

33. Effetti dei casi di cessazione anticipata

33.1 Nei casi di decadenza, revoca, recesso e risoluzione previsti negli articoli 11.3, 13, 28, 29, 30, 31 e 32 del presente Contratto (ovvero in tutti gli altri casi previsti dal presente Contratto) e nei casi di cessazione anticipata dell'Affidamento (per qualsiasi causa comunque denominata), ATO-R farà quanto di propria competenza affinché:

(i) nel caso in cui l'Impianto abbia già superato la fase di Collaudo, sia corrisposto a TRM il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, come risultanti dalle scritture contabili di TRM alla data di comunicazione dell'evento che determina la cessazione anticipata del presente Contratto, al netto degli ammortamenti; oltre alle penali o gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi in conseguenza della cessazione anticipata dell'Affidamento;

(ii) nel caso in cui l'Impianto non abbia superato la fase di Collaudo, siano corrisposti a TRM i Costi Effettivamente Sostenuti dalla stessa, oltre alle penali o gli indennizzi eventualmente dovuti a terzi in conseguenza della cessazione anticipata dell'Affidamento;

(iii) e, in entrambi i casi, sia corrisposto un importo pari alla parte di Debito Erogato che non trovi copertura nella voce precedente di volta in volta applicabile.

33.2. Le Parti convengono che, in caso di risoluzione del presente Contratto ai sensi degli articoli 28 e 29 dello stesso, non troverà applicazione la previsione di cui al punto (iii) ai fini della

determinazione delle somme di cui alla clausola 33.1.

33.3 Le somme di cui alla clausola 33.1 che precede saranno oggetto di rivalutazione in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento fino alla data dell'evento che ha determinato la cessazione anticipata del presente Contratto.

33.4 In tutti i casi di cui alla clausola 33.1 che precede ogni somma dovuta a TRM verrà calcolata e corrisposta entro e non oltre 180 giorni dalla cessazione anticipata del presente Contratto, maggiorata di una somma a titolo di interessi pari ad EURIBOR maggiorato di 100 punti base, calcolata dalla data di tale evento e nell'ipotesi di ritardato pagamento saranno riconosciuti a TRM gli interessi moratori previsti dalla vigente disciplina in materia di lavori pubblici.

33.5 Resta in ogni caso inteso che la restituzione dell'Impianto a seguito della cessazione anticipata del Contratto per effetto della revoca e/o risoluzione o del recesso ai sensi del presente Contratto, nonché in tutti i casi di cessazione anticipata dell'Affidamento per qualsiasi causa comunque denominata, è condizionata al pagamento integrale delle somme di cui alla clausola 33.1 che precede. Le Parti danno atto che tali somme saranno destinate prioritariamente al rimborso del Debito Erogato nei confronti degli Enti Finanziatori e che saranno indisponibili da parte di TRM fino al completo soddisfacimento dei crediti degli Enti Finanziatori.

33.6 Le Parti convengono che le somme di cui alla clausola 33.1 che precede, saranno pagate a TRM su un conto corrente bancario, che

TRM dovrà comunicare ad ATO-R entro 30 giorni dalla stipula del Contratto di Finanziamento.

33.7 ATO-R farà quanto di propria competenza affinché le somme di cui alla clausola 33.1 che precede, siano corrisposte a TRM dal Gestore Subentrante, sul conto corrente che TRM comunicherà d'accordo con l'Agente. Nel caso in cui ATO-R ometta colpevolmente di prevedere l'assunzione del suddetto obbligo in capo al Gestore Subentrante nell'ambito del nuovo affidamento, tale obbligo farà capo direttamente ad ATO-R per la parte eventualmente non posta a carico del Gestore Subentrante. Ad avvenuto pagamento, TRM metterà l'impianto a piena disposizione di ATO-R, in caso di pagamento da parte di quest'ultima, o del Gestore Subentrante tramite idoneo titolo giuridico, salvi ulteriori obblighi ed oneri e per la durata determinata da ATO-R.

34. Scadenza Affidamento

34.1 Alla scadenza naturale dell'Affidamento e salvo che la gestione non sia rinnovata, o affidata ad altro gestore, l'impianto dovrà essere demolito ed il sito ripristinato e, ove occorra, ambientalmente risanato.

34.2 Le spese relative a quanto sopra sono ad esclusivo carico di TRM e le stesse vengono pertanto considerate nel Piano Economico e Finanziario ai fini della determinazione della tariffa di smaltimento.

34.3 Alla scadenza naturale del presente Contratto, ATO-R potrà, eventualmente, decidere per il rinnovo ovvero per la scelta di un diverso soggetto gestore anche attraverso altra forma di gestione, nell'ambito di quelle previste dalla legge per la gestione di servizi pubblici locali.

34.4 La decisione dovrà essere comunicata con preavviso di 30 (trenta) mesi.

34.5 Nel caso di subentro di altro soggetto, TRM, al fine di garantire la continuità dell'erogazione del servizio si obbliga al proseguimento della gestione oltre il termine indicato dal presente atto e/o fino alla data di subentro del nuovo gestore, che gli sarà comunicata da ATO-R, salvo il riconoscimento di tutti i corrispettivi pertinenti alla gestione svolta nel periodo transitorio ed eventualmente maturati e non riscossi relativamente al periodo precedente.

34.6 Dovranno essere indennizzati gli oneri sostenuti da TRM per spese di manutenzione straordinaria o di ripristino o implementazione di impianti che, alla scadenza, non siano state interamente ammortizzate.

35. Controversie

Per ogni controversia inerente l'esecuzione, l'interpretazione o la risoluzione del presente Contratto è competente il Foro di Torino.

36. Spese

Le spese, tasse, diritti di segreteria dipendenti da quest'atto e suoi eventuali allegati, comprese le copie per le parti contraenti, sono a carico di TRM.

37. Registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto è soggetto a registrazione in misura fissa.

38. Tutela dei dati personali

Si dà atto che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D. Lgs.

ALLEGATO A

196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati contenuti nel presente Contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

ALLEGATO 1

DEFINIZIONI

ADSCR – Annual Debt Service Cover Ratio indica, con riferimento a ciascuna Data di Calcolo il rapporto, calcolato durante il Periodo di Rimborso, tra:

- (a) i Flussi Finanziari Operativi previsti per il periodo compreso tra la Data di Calcolo in esame e i 12 mesi precedenti, e
- (b) il Servizio del Debito per lo stesso periodo.

ADSCR Prospettico indica, con riferimento a ciascuna Data di Calcolo, il rapporto, calcolato sia nel Periodo di Disponibilità che nel Periodo di Rimborso, tra:

- (a) i Flussi Finanziari Operativi generati nel periodo compreso tra la Data di Calcolo in esame e i 12 mesi successivi, e
- (b) il Servizio del Debito per lo stesso periodo.

ADSCR Minimo Prospettico indica, con riferimento a ciascuna Data di Calcolo sia nel Periodo di Disponibilità che nel Periodo di Rimborso il valore minimo dell'ADSCR Prospettico calcolato per tutti i periodi semestrali successivi alla Data di Calcolo sino alla data di integrale rimborso delle linee di credito destinate a finanziare i Costi di Progetto.

Affidamento ha il significato ad esso attribuito all'articolo 3.1

Banca Agente indica il soggetto mandatario nominato dagli Enti Finanziatori, ai fini di rappresentanza in relazione all'attuazione delle norme contrattuali, ed autorizzato ad intraprendere le azioni per conto di tali banche finanziatrici ed esercitare i diritti, le azioni a tutela dei diritti, i poteri e le facoltà ad essa specificatamente delegati.

Banche Finanziatrici ha il significato ad esso attribuito alla premessa 28.

Caso Base indica le proiezioni di andamento economico-finanziario del Progetto nel lungo periodo condivise tra TRM e il *Mandated Lead Arranger*, sviluppate utilizzando il Modello Economico Finanziario predisposto dal *Mandated Lead Arranger* insieme a TRM, da cui risultano le previsioni di conto economico, di stato patrimoniale e di rendiconto finanziario, nonché degli indici ADSCR, ADSCR Minimo Prospettico, LLCR e PLCR relativi al Progetto.

Caso Base Aggiornato indica il Caso Base, destinato a sostituire il Caso Base Iniziale od il Caso Base Aggiornato calcolato alla Data di Calcolo precedente.

Caso Base Iniziale indica il Caso Base allegato al presente Contratto e corrispondente a quello allegato alla Quarta Appendice Integrativa.

Collaudo indica il collaudo provvisorio ai sensi dell'articolo 141 del D.Lgs. 163/2006, da rilasciarsi in conformità a quanto previsto nel contratto di appalto stipulato tra TRM e CNIM.

Conferenti ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 7.5 del Contratto.

Contratto indica il presente contratto avente ad oggetto l’Affidamento.

Contratto di Cessione del Calore ha il significato ad esso attribuito nell’articolo 20 del Contratto.

Contratto di Finanziamento ha il significato ad esso attribuito alla premessa 28 del Contratto di Servizio.

Contratto di Hedging indica l’accordo quadro, relativi allegati e le confirmation letters perfezionate in data 01/03/2010 tra TRM e BNP Paribas SA, in qualità di banca hedging per la copertura dei rischi derivanti dalla fluttuazione dei tassi di interesse sulla base di termini e condizioni da definire ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Contratto di Impegno del Socio Operativo Industriale indica il contratto stipulato in data [●] tra ATO-R ed il Socio Privato.

Contratto di Impegno per il Sistema Infrastrutturale e Commerciale del Teleriscaldamento indica il contratto stipulato in data [●] tra ATO-R e Soggetto Attuatore relativo agli obblighi esclusivi del Soggetto Attuatore rispetto alla progettazione, costruzione e gestione dell’infrastruttura di Collegamento, come meglio ivi precisato.

Corrispettivo di Conferimento indica il corrispettivo di smaltimento rifiuti da pagarsi a TRM da parte dei Conferenti e soggetto ai meccanismi di adeguamento e revisione ai sensi dell’articolo 13 del Contratto di Servizio.

Costi di Progetto indica i costi (ivi inclusa l’IVA, ove applicabile), debitamente documentati, che TRM dovrà sostenere per la realizzazione del Progetto durante il Periodo di Disponibilità delle linee base, così come risultanti dal Caso Base e riconducibili a:

- (a) i costi di progettazione e sviluppo del Progetto;
- (b) i costi di acquisizione dei terreni;
- (c) i costi derivanti dal contratto di appalto per la costruzione dell’Impianto;
- (d) gli altri costi di investimento non connessi al contratto di appalto per la costruzione dell’Impianto;
- (e) le compensazioni ambientali di cui all’articolo 15 del presente Contratto;
- (f) i premi assicurativi per le assicurazioni relative alla fase di realizzazione dell’Impianto di cui al Pacchetto Assicurativo, compensi per consulenze ed advisory e spese generali di TRM;
- (g) i fabbisogni di capitale circolante;
- (h) i costi dei consulenti degli Enti Finanziatori;
- (i) i Costi Finanziari;
- (j) la costituzione iniziale del saldo obbligatorio del conto della riserva del debito che sarà aperto ai sensi del Contratto di Finanziamento;

- (k) la costituzione iniziale del saldo obbligatorio del conto riserva manutenzione straordinaria aperto ai sensi del Contratto di Finanziamento;
- (l) i Costi Operativi di TRM durante la fase di costruzione e di Esercizio Provvisorio dell'Impianto;
- (m) eventuali importi che siano necessari per effettuare un rimborso anticipato della linea di credito BEI secondo la relativa previsione del Contratto di Finanziamento;
- (n) le somme al cui pagamento TRM sia stata condannata, a titolo di risarcimento danni, per effetto dell'emanazione di un provvedimento giudiziario rispetto a contenziosi esistenti ovvero a quelli sorti durante il Periodo di Disponibilità.

Costi Effettivamente Sostenuti indica, ai fini della determinazione dell'indennità spettante a TRM in tutti i casi di cessazione anticipata del presente Contratto e/o dell'Affidamento (per qualsiasi causa comunque denominata), tutti i costi e le spese sostenute o da sostenersi da TRM per la progettazione, la realizzazione e l'Esercizio Provvisorio dell'Impianto e delle opere connesse, ivi espressamente inclusi, a titolo esemplificativo quelli:

- (a) per l'approvazione del Progetto definitivo e del Progetto esecutivo;
- (b) per la bonifica da ordigni esplosivi e residuati bellici delle aree interessate ai lavori;
- (c) relativi ad espropriazioni, occupazioni temporanee e d'urgenza, acquisti e costituzione servitù e le spese ad essi inerenti;
- (d) per la direzione dei lavori, per il coordinatore della sicurezza e per il responsabile della sicurezza;
- (e) ai sensi del contratto di costruzione da sottoscrivere tra TRM ed il soggetto esecutore dei lavori, ivi compresi i costi per l'acquisto di eventuali ricambi ed attrezzature complementari;
- (f) per l'Esercizio Provvisorio dell'Impianto prima dell'entrata in esercizio dello stesso;
- (g) relativi alla progettazione;
- (h) per i collaudi dell'Impianto;
- (i) consistenti in Costi Finanziari Effettivamente Sostenuti;
- (l) per i consulenti legali, tecnici, assicurativi e finanziari;
- (m) per il funzionamento e mantenimento di TRM, ivi compresi i costi di gestione ordinaria ed il costo delle polizze assicurative;
- (n) per cause di Forza Maggiore;
- (o) per "compensazioni ambientali" erogati da TRM alle comunità comprese nell'area di influenza dell'Impianto e i contributi commisurati al valore dell'attività come previsti rispettivamente dai provvedimenti adottati nell'ambito della procedura di localizzazione e dall'articolo 16 della Legge 24,

eventualmente non recuperati, e, più in generale, ogni compensazione o contributo previsti da leggi o disposizioni amministrative vigenti che sia stato pagato da TRM e dalla stessa non recuperato; e

- (p) l'IVA indetraibile ed in qualsiasi altra tassa ed onere fiscale di TRM, in relazione alla realizzazione dell'impianto.

Costi Finanziari indica:

- (a) i costi, gli interessi, le commissioni dovute ai sensi del Contratto di Finanziamento, l'imposta sostitutiva e le altre spese dovute da TRM agli Enti Finanziatori ai sensi del Contratto di Finanziamento e degli altri documenti finanziari, ivi inclusi *breakage costs* ai sensi del Contratto di Finanziamento con esclusione degli importi dovuti a titolo di restituzione del capitale erogato a valere sulle linee di credito e degli importi dovuti a titolo di regresso in caso di escussione di una o più delle fideiussioni previste dal Contratto di Finanziamento;
- (b) le commissioni e i premi che siano dovuti da TRM in relazione alle fideiussioni previste dal Contratto di Finanziamento;
- (c) gli importi netti dovuti dalla Società alla banca hedging ai sensi del Contratto di Hedging con esclusione dei costi di chiusura hedging;
- (d) l'IVA indetraibile e qualsiasi altra tassa dovuta da TRM in relazione a quanto precede.

Costi Finanziari Effettivamente Sostenuti indica ai fini della definizione di Costi Effettivamente Sostenuti:

- (a) gli interessi, le commissioni e qualsiasi costo maturato da TRM ai sensi del Contratto di Finanziamento e degli altri documenti finanziari sottoscritti da TRM con gli Enti Finanziatori alla data di anticipata cessazione del Contratto e/o dell'Affidamento;
- (b) gli importi maturati da TRM alla data di anticipata cessazione del Contratto e/o dell'Affidamento per spese ed indennizzi ai sensi del Contratto di Finanziamento e degli altri documenti finanziari;
- (c) i costi sostenuti da TRM per la prestazione delle fideiussioni, assicurazioni e garanzie richieste in relazione all'impianto ed alla sua gestione.

Costi Operativi indica tutti i costi sostenuti o da sostenere da TRM in connessione alla gestione e manutenzione dell'impianto compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi per il personale, energia elettrica, materie prime, trasporto e smaltimento scorie e ceneri, analisi di laboratorio, manutenzione ordinaria, prodotti chimici, spese generali, gestione clienti, assicurazioni, canoni, costi relativi a fideiussioni diverse dalle fideiussioni previste ai sensi del Contratto di Finanziamento nonché i costi di ripristino del Sito da accantonare a partire dall'ultimo quinquennio antecedente la scadenza del termine ventennale di gestione dell'impianto previsto all'articolo 5 del Contratto, restando in ogni caso esclusi i Costi Finanziari ed i costi di manutenzione straordinaria ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Data di Calcolo indica, durante il Periodo di Disponibilità e durante il Periodo di Rimborso, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno.

Debito Erogato indica l'importo onnicomprensivo di volta in volta dovuto da TRM agli Enti Finanziatori ai sensi del Contratto di Finanziamento e dei documenti finanziari definiti nel Contratto di Finanziamento, per il

rimborso delle linee di credito in linea capitale, nonché per il pagamento di interessi, commissioni, spese, *breakage costs*, e importi dovuti per risoluzione del Contratto di Hedging.

D.Lgs. 152/2006 indica il decreto legislativo del 03 aprile 2006, n. 152 – “Norme in materia ambientale”, come successivamente modificato ed integrato.

D.Lgs. 22/1997 indica il decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22 (abrogato) – “ Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.

D.Lgs. 163/2006 indica il decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, come successivamente modificato ed integrato.

D.Lgs. 133/2005 indica il decreto legislativo dell' 11 maggio 2005, n. 133 – “Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti”, come successivamente modificato ed integrato.

Discarica ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 18 del Contratto.

Enti Finanziatori indica le Banche Finanziatrici e SACE S.p.A. nonché i loro successori e/o aventi causa a qualunque titolo, incluso ogni soggetto al quale gli Enti Finanziatori abbiano ceduto, in tutto o in parte, i propri crediti e/o la loro posizione contrattuale ai sensi del Contratto di Finanziamento e degli altri documenti finanziari.

Equilibrio Economico e Finanziario indica, con riferimento a ciascuna Data di Calcolo, il mantenimento di tutti gli Indici di Equilibrio Economico e Finanziario in misura uguale o superiore alle relative Soglie Minime.

Esercizio Commerciale indica il periodo decorrente dalla fine dell'Esercizio Provvisorio.

Esercizio Provvisorio indica il periodo della durata minima di 12 mesi, a fare data dall'avvenuta ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 172, dpr 554/99, certificata dal direttore dei lavori, nel corso del quale l'appaltatore dovrà provvedere (a) alla completa ed autonoma gestione dell'impianto per 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, conseguendo entro i primi 3 mesi la regolazione definitiva e la messa a regime dell'impianto medesimo fino al raggiungimento delle prestazioni definite dal progetto esecutivo contrattuale (così come definito nel capitolato speciale d'appalto nell'ambito della procedura di appalto concorso indetta da TRM per la selezione dell'appaltatore per la costruzione dell'impianto), il tutto da testare nel successivo periodo per porre la commissione di collaudo nella condizione di portare a termine Collaudo; nonché (b) alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto, compresa la fornitura di tutte le parti di ricambio che si rendessero necessarie in tale periodo, ed all'attività di formazione ed istruzione del personale di TRM.

EURIBOR indica il tasso Euro Interbank Offered Rate a 6 mesi, valido per regolamento il primo giorno successivo a quello in cui ciascun pagamento risulta dovuto, ai sensi del presente Contratto di Servizio, così come rilevato alle ore 11:00 (Central Europe Time) dallo Euribor Panel Steering Committee 2 giorni prima del predetto giorno di regolamento e pubblicato sul circuito Reuters, attualmente alla pagina01, nonché sui principali quotidiani economici e qualora non sia possibile ottenere alcun tasso in conformità a quanto precede, l'ultimo Euro Interbank Offered Rate a 6 mesi pubblicato.

Forza Maggiore indica ogni evento imprevisto e imprevedibile non imputabile alle Parti che renda impossibile, ad una delle Parti o ad entrambe, l'adempimento del presente Contratto di Servizio in via temporanea o permanente, ivi comprese le circostanze che costituiscono cause di impossibilità

sopravvenuta, sia essa temporanea o definitiva, ai sensi degli articoli 1463 e seguenti del codice civile. A titolo di esempio sono cause di Forza Maggiore i seguenti fatti:

- scioperi (sia nazionali che locali, ivi compresi quelli riguardanti specificamente l'impianto) o altre agitazioni che determinino l'indisponibilità dell'impianto;
- guerra, terrorismo, sommossa, sabotaggio, vandalismo o simili eventi o circostanze;
- dissesto naturale, quali terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti o simili eventi;
- impossibilità di accedere a materie prime o servizi necessari al Progetto, in tale evento compresa l'indisponibilità dell'impianto a causa del mancato completamento all'allacciamento ai servizi esterni (a titolo esemplificativo allacciamento alla rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, allacciamento alla rete di distribuzione gas metano, allacciamento alla rete di distribuzione acque industriali, allacciamento alla rete fognaria) non imputabili a TRM, restando inteso che tale richiamata ipotesi di indisponibilità dell'impianto sarà considerata una causa di Forza Maggiore validamente invocabile solo da TRM.

Saranno altresì a tutti gli effetti equiparati a Forza Maggiore:

- (a) l'indisponibilità dell'impianto a causa del suo mancato completamento imputabile all'appaltatore restando inteso che l'indisponibilità dell'impianto che derivi dall'esercizio da parte di TRM della facoltà di non accettare l'impianto stesso come consegnato per difformità rispetto alle caratteristiche e/o prestazioni pattuite, al termine della sua costruzione ed allo spirare di ogni termine concesso all'appaltatore per sanare tali difformità, sarà considerato una causa di Forza Maggiore validamente invocabile solo da TRM;
- (b) qualsiasi situazione di incolpevole indisponibilità dell'impianto dovuta, a titolo esemplificativo, alle seguenti circostanze:
 - (i) provvedimenti di sospensione e/o annullamento emanati da autorità amministrative e/o giudiziarie (ivi inclusi, senza limitazioni, ritardi nel conseguimento e/o nella definitiva efficacia e/o annullamento di provvedimenti, permessi e autorizzazioni delle varie autorità amministrative, ai sensi delle leggi e dei regolamenti per la realizzazione, gestione ed esercizio dell'impianto);
 - (ii) il *factum principis*.
- (c) che gli eventi indicati nel Pacchetto Assicurativo non siano più assicurabili per effetto del mutamento del mercato assicurativo ed i relativi rischi siano ancora attuali nel momento in cui si verifichi tale mutamento, qualora le parti non rinvercano soluzioni alternative volte a dare a TRM garanzie analoghe a quelle oggetto della copertura assicurativa.

Flussi Finanziari Operativi indica, in relazione a qualsiasi periodo, la differenza tra:

- (a) i Ricavi Operativi e gli importi prelevati dal conto riserva manutenzione straordinaria aperto ai sensi del Contratto di Finanziamento; e

- (b) la somma dei Costi Operativi, dei costi di manutenzione straordinaria aperto ai sensi del Contratto di Finanziamento, degli importi depositati sul conto riserva manutenzione straordinaria ai sensi del Contratto di Finanziamento e dei Costi del Progetto al netto dei Costi Finanziari.

Flussi Finanziari Operativi Attualizzati indica, per ciascuna Data di Calcolo, il valore attualizzato al Tasso di Interesse Medio Ponderato dei Flussi Finanziari Operativi a partire da detta Data di Calcolo e fino al completo rimborso delle linee di credito erogate ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Gestore Subentrante indica (i) il gestore che sostituirà in via definitiva TRM, nel rispetto delle disposizioni cogenti di settore, ovvero (ii), decorso inutilmente il termine di 180 giorni dalla cessazione anticipata dell'Affidamento e/o del Contratto di Servizio senza che il nuovo gestore di cui al precedente punto (i) sia stato selezionato ovvero abbia provveduto all'effettivo pagamento a TRM degli indennizzi di cui all'art. 33 del Contratto, i Comuni e i Consorzi, che partecipano all'ATO-R e che siano soci di TRM. In espressa deroga a quanto previsto dall'art. 1294 c.c. detti Enti saranno obbligati ciascuno in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione in TRM.

Giorni indica giorni naturali e consecutivi.

Impianto indica l'impianto di termovalorizzazione di rifiuti, sito nel Comune di Torino, località Gerbido, ivi inclusi il Sito e gli Impianti Strumentali e Connessi.

Impianti Strumentali e Connessi indica gli edifici, i palazzi, la viabilità di accesso e gli impianti accessori presenti nel Sito, con espressa esclusione dell'Infrastruttura di Collegamento, oggetto del Contratto di Impiego per il Sistema Infrastrutturale e Commerciale del Teleriscaldamento.

Indici di Equilibrio Economico e Finanziario indica i seguenti indici finanziari i cui valori calcolati utilizzando il Modello Economico Finanziario siano compresi tra le relative Soglie Minime e Soglie Massime:

Indice	Soglia Minima	Soglia Massima	Periodo di verifica
ADSCR	1,20	1,50	Da verificare solo nel Periodo di Rimborso.
ADSCR MINIMO PROSPETTICO	1,20	1,50	Da verificare sia nel Periodo di Disponibilità che nel Periodo di Rimborso.
LLCR	1,25	Non Applicabile	Da verificare sia nel Periodo di Disponibilità che nel Periodo di Rimborso.
PLCR	1,30	Non Applicabile	Da verificare sia nel Periodo di Disponibilità che nel Periodo di Rimborso.

Inflazione Stimata ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 13.3 del Contratto.

Infrastruttura di Collegamento ha il significato ad esso attribuito all'articolo 3.3 del Contratto.

Legge 24 indica la legge regionale numero 24 adottata dal Consiglio della Regione Piemonte il 24 ottobre 2002.

LLCR – Loan Life Cover Ratio indica, con riferimento a ciascuna Data di Calcolo, il rapporto calcolato durante il Periodo di Rimborso, tra:

- (a) la somma (i) dei Flussi Finanziari Operativi Attualizzati relativi al periodo successivo a detta Data di Calcolo fino alla data di integrale rimborso delle linee di credito destinate a finanziare i Costi di Progetto, e (ii) del saldo finale del conto della riserva del debito aperto ai sensi del Contratto di Finanziamento a tale Data di Calcolo; e
- (b) la somma delle esposizioni delle linee di credito destinate a finanziare i Costi di Progetto (diverse dalla linea destinata a finanziare l'IVA) a tale Data di Calcolo.

Mandated Lead Arranger indica BNP Paribas S.A., istituzione finanziaria, selezionata con gara, aggiudicataria del servizio di finanziamento finalizzato alle attività di progettazione e realizzazione dell'Impianto.

Mezzi di Pagamento Alternativi ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 13.14 del Contratto.

Modello Economico Finanziario indica:

- (1) il programma informatico che sulla base delle ipotesi su:
 - (a) costi di Progetto e tempi di costruzione;
 - (b) struttura finanziaria (fonti-impieghi e priorità di utilizzo delle fonti) e ipotesi macroeconomiche e dei mercati finanziari (tassi, durate e altre condizioni connesse alla strutturazione ed utilizzo dei finanziamenti);
 - (c) Costi Operativi;
 - (d) struttura degli incassi gestionali;
 - (e) livello di utilizzo delle opere, per quanto incidente sugli incassi gestionali e tassi di crescita;
 - (f) principi contabili (in particolare per l'ammortamento dei beni e per la definizione di riserve di liquidità per il servizio del debito e per manutenzione); e
 - (g) aliquote fiscali e vincoli applicati alla distribuzione dei dividendi; e
- (2) elabora e presenta:
 - (i) i conti economici;
 - (ii) gli stati patrimoniali;
 - (iii) i prospetti di *cash flow*; e
 - (iv) una serie di indicatori selezionati per rappresentare sinteticamente la redditività del Progetto e gli Indici di Equilibrio Economico e Finanziario

per tutta la durata del Contratto.

Pacchetto Assicurativo indica quanto esposto nell'Allegato 3 al presente Contratto.

Periodo di Disponibilità indica l'arco temporale ai sensi del Contratto di Finanziamento durante il quale TRM ha diritto di richiedere l'erogazione delle linee di credito messe a disposizione dagli Enti Finanziatori ai sensi del Contratto di Finanziamento.

Periodo di Rimborso indica l'arco temporale entro il quale le linee di credito erogate ai sensi del Contratto di Finanziamento dovranno essere rimborsate ai termini e alle condizioni di cui al Contratto di Finanziamento.

Piano d'Ambito o PDA ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 7.3 del Contratto.

Piano Economico e Finanziario indica il piano economico e finanziario che contiene l'indicazione dettagliata dei presupposti e delle condizioni di base che determinano l'Equilibrio Economico e Finanziario degli investimenti e della gestione dell'impianto per l'intero arco di durata del Contratto, predisposto da TRM, che sarà di volta in volta soggetto ad aggiornamento e revisione ai sensi di quanto previsto dal presente Contratto. Resta inteso che ogni aggiornamento e/o revisione del Piano Economico e Finanziario terrà conto delle risultanze del Caso Base Iniziale o, se esistente, del Caso Base Aggiornato. Resta inoltre inteso che, ove non altrimenti indicato in modo espresso, i riferimenti al Piano Economico e Finanziario nel Contratto, nonché in ogni sua ulteriore appendice integrativa, dovranno intendersi riferiti al Piano Economico e Finanziario nella versione aggiornata dell'elaborato di volta in volta in vigore.

Piano Semestrale di Conferimento ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 22 del Contratto.

PLCR – Project Life Cover Ratio indica, con riferimento a ciascuna Data di Calcolo, il rapporto calcolato durante il Periodo di Rimborso tra:

- (a) la somma (i) dei Flussi Finanziari Operativi Attualizzati relativi al periodo successivo a detta Data di Calcolo fino alla data di scadenza naturale dell'Affidamento a TRM ai sensi del Contratto, e (ii) del saldo finale del conto della riserva del debito aperto ai sensi del Contratto di Finanziamento a tale Data di Calcolo;
- (b) la somma delle esposizioni delle linee di credito destinate a finanziare i Costi di Progetto (diverse dalla linea destinata a finanziare l'IVA) a tale Data di Calcolo.

Provvedimento Giudiziario Rilevante ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 13.14 del Contratto.

Rapporto Sintetico Trimestrale ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 22 del Contratto.

Ricavi Operativi indica gli importi incassati ovvero da incassare da parte di TRM derivanti:

- (a) dai contratti di progetto previsti dal Contratto di Finanziamento;
- (b) da proventi relativi ad eventuali indennizzi assicurativi e relativi a "delay in start up" o "business interruption".

Sito indica l'area di proprietà di TRM in cui è localizzato l'impianto e le relative aree pertinenziali.

Servizio ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 4 del Contratto.

Servizio del Debito indica, con riferimento a qualsiasi periodo, la somma di:

- (a) Costi Finanziari; e
- (b) le rate di rimborso delle linee di credito destinate a sostenere i Costi del Progetto (diverse dalla linea destinata a finanziare l'IVA).

Soglie del Caso Base indica i seguenti valori degli Indici di Equilibrio Economico e Finanziario:

Indice	Soglia caso base
ADSCR	1,35
ADSCR MINIMO PROSPETTICO	1,35
LLCR	1,40
PLCR	1,45

Soggetto Attuatore ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 20 del Contratto.

Soglia Sostenibile ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 13.13 del Contratto.

Standard di Qualità ed Efficienza ha il significato ad esso attribuito nell'articolo 21 del Contratto.

Tasso di Interesse Medio Ponderato ha il significat ad esso attribuito nel Contratto di Finanziamento.

TUEL significa il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", come successivamente modificato ed integrato.

ALLEGATO 2

SCHEMA DI GARANZIA

[su carta intestata del Garante]

Spett. le
TRM S.p.A.
Via Livorno 60
10100 Torino

Oggetto: Garanzia autonoma e a prima domanda

[data e luogo]

Gentili Signori,

di seguito riportiamo i termini e le condizioni della nostra proposta contrattuale.

GARANZIA AUTONOMA E A PRIMA DOMANDA

Premesso che:

- (A) In data 22 luglio 2005, la Provincia di Torino, a cui è subentrata in data 17 luglio 2006 l'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti ("**AATO**"), e Trattamento Rifiuti Metropolitani s.p.a. con sede in Torino, Via Livorno n. 60, Codice Fiscale e numero di iscrizione al registro delle imprese di Torino n. 08566440015 ("**TRM**") hanno stipulato un contratto per l'affidamento della progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di termovalorizzazione della zona sud della Provincia di Torino, localizzato nel Comune di Torino nell'area denominata "Gerbido" e degli impianti strumentali e connessi ("**Impianto**"), successivamente modificata successivamente modificata con atto del 17 luglio 2006 (la "**Prima Appendice Integrativa**"), con atto del 14 maggio 2008 (la "**Seconda Appendice Integrativa**"), con atto del 20 ottobre 2008 (la "**Terza Appendice Integrativa**") e con atto del 12 gennaio 2010 (la "**Quarta Appendice Integrativa**") (di seguito, come di volta in volta modificata e integrata, la "**Convenzione di Affidamento**").
- (B) A seguito della procedura di gara indetta per l'individuazione del socio privato operativo industriale di TRM e l'affidamento della gestione dell'impianto di termovalorizzazione, in data [*] l'AATO e TRM hanno sottoscritto un contratto, ai sensi del quale ed in conformità a previsto nella Quarta Appendice Integrativa, dette parti hanno:
- (i) recepito ed armonizzato in un unico testo contrattuale l'affidamento in via esclusiva da parte di ATO-R a TRM SPA, della progettazione, costruzione e gestione dell'Impianto, già disciplinato dalla Convenzione di Affidamento, dalla Prima Appendice Integrativa, dalla Seconda Appendice Integrativa, dalla Terza Appendice Integrativa e dalla Quarta Appendice Integrativa citate in premessa ed i relativi allegati; e

- (ii) integrato (senza modificarlo) il predetto affidamento con riguardo agli aspetti relativi alla gestione e manutenzione dell'impianto e al relativo servizio di smaltimento dei rifiuti previsti nell'Autorizzazione Integrata Ambientale e suscettibili di termovalorizzazione (di seguito, anche "il **Contratto di Servizio**").
- (B) Ai sensi della clausola 15 del Contratto di Servizio, TRM è tenuta ad erogare alle comunità comprese nell'area di influenza dell'impianto una compensazione ambientale una-tantum pari ad Euro [●], rappresentativa del 10% dell'importo dei lavori di realizzazione dell'impianto, da pagarsi in diverse *tranches* secondo quanto previsto dalla clausola 15.3 del Contratto di Servizio.
- (C) Ai sensi della clausola 15.6. del Contratto di Servizio, qualora sopravvengano ragioni di oggettiva impossibilità di realizzazione e/o gestione dell'impianto prima del collaudo di quest'ultimo per cause non imputabili a TRM, i soggetti beneficiari che percepiranno le compensazioni ambientali (gli "**Enti Beneficiari**") sono tenuti alla restituzione a favore di TRM delle *tranches* pagate da quest'ultima (eccettuata la prima, pari al 10% dell'importo di cui alla precedente premessa (B), erogata a fondo perduto) entro e non oltre 180 giorni dal verificarsi dell'evento che renda oggettivamente impossibile la realizzazione e/o la gestione dell'impianto ("**Obbligo di Restituzione**").
- (D) Ai sensi della clausola 15.4 del Contratto di Servizio, il pagamento delle *tranches* di cui ai punti (ii), (iii) e (iv) della clausola 15.3 del Contratto di Servizio sarà effettuato da TRM, prima della data di collaudo dell'impianto, a condizione che gli Enti Beneficiari rilascino a favore di TRM una garanzia bancaria [o assicurativa] a prima richiesta, destinata ad assicurare l'esatto adempimento dell'Obbligo di Restituzione degli Enti beneficiari a favore di TRM;
- (E) le previsioni di cui alle precedenti premesse (B), (C) e (D), sono riflesse nell'accordo di programma sottoscritto tra TRM e gli Enti Beneficiari in data [];
- (F) il Comune di [], in qualità di ente beneficiario della compensazione ambientale ("**Ente Beneficiario**"), ha chiesto a [] di rilasciare per conto dell'Ente Beneficiario la presente Garanzia, come di seguito definita, per garantire il corretto adempimento del proprio Obbligo di Restituzione.

Tutto ciò premesso

[], con sede legale in [], Via [], capitale sociale Euro [], interamente versato e sottoscritto, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di [] e Codice Fiscale: n. [], [iscritta all'albo delle banche - codice ABI [], appartenente al gruppo bancario [], iscritto all'Albo gruppi bancari presso la Banca d'Italia cod. [], rappresentata dal Dr. [procuratore []], nato a [] il [], in virtù di procura che si allega al presente atto come Allegato A] (il "**Garante**"), rilascia la presente garanzia autonoma a prima domanda ("**Garanzia**").

1. GARANZIA

Il Garante si costituisce garante a prima richiesta in favore di TRM per il puntuale ed integrale adempimento da parte dell'Ente Beneficiario del proprio Obbligo di Restituzione.

2. AUTONOMIA DELLA GARANZIA

Il Garante riconosce che la presente Garanzia è una garanzia irrevocabile, autonoma e a prima richiesta. La natura autonoma della Garanzia esclude l'applicabilità delle norme del codice civile relative alla fidejussione. In particolare, il Garante rinuncia espressamente ad invocare gli Articoli 1247, 1939, 1945 e 1957 del Codice Civile. Conseguentemente, il Garante riconosce che in nessun caso potrà eccepire ed opporre qualunque difesa, obiezione e eccezione ed altrimenti resistere agli obblighi assunti con la presente Garanzia, inclusa la rinuncia ad eccepire compensazioni con eventuali crediti o pretese che possa vantare verso la Società e la rinuncia al beneficio della preventiva escussione.

3. MODALITÀ DI ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

Il Garante si impegna ad effettuare il pagamento a favore di TRM di ogni somma dovuta ai sensi del precedente articolo 1 entro e non oltre [5] giorni lavorativi dalla data di ricezione di una comunicazione scritta da parte di TRM con la semplice indicazione che l'Obbligo di Restituzione non è stato, in tutto o in parte, adempiuto e con l'indicazione dell'ammontare di cui si richiede il pagamento. Alla predetta comunicazione sarà altresì allegata copia del verbale del consiglio di amministrazione di TRM che attesti l'oggettiva impossibilità di realizzazione e/o gestione dell'Impianto prima del collaudo di quest'ultimo e che specifichi le cause che abbiano determinato tale impossibilità.

4. DURATA

- 4.1 La presente Garanzia rimarrà in vigore sino alla data che cade 6 (sei) mesi dopo la prima tra:
- (i) la data di collaudo dell'Impianto; o
 - (ii) la data in cui l'Ente Beneficiario abbia puntualmente ed integralmente adempiuto il proprio Obbligo di Restituzione ai sensi del Contratto di Servizio.
- 4.2 In deroga a quanto previsto al precedente Articolo 4.1 presente Garanzia manterrà la propria efficacia ed in ogni caso rivivrà o dovrà essere ricostituita dal Garante qualora qualsiasi pagamento effettuato dall'Ente Beneficiario in adempimento dell'Obbligo di Restituzione sia, in tutto o in parte, revocata o dichiarato altrimenti inefficace a seguito di una sentenza.

5. NULLITÀ DI DISPOSIZIONI

Qualora, in qualsiasi momento, una o più delle disposizioni contenute nella presente Garanzia fosse dichiarata o divenisse per qualunque ragione nulla, priva di effetto, invalida o inefficace, le altre disposizioni della presente Garanzia continueranno ad applicarsi. Le parti sostituiranno in tal caso la disposizione interessata con un'altra valida che abbia l'effetto quanto più simile possibile a quello della disposizione invalidata.

6. INDIRIZZI E COMUNICAZIONI

- 6.1 L'indirizzo ed il numero di fax delle parti (e l'eventuale dipartimento o incaricato alla cui attenzione deve essere inviata la comunicazione), in relazione a qualsiasi comunicazione o documento da inviare o consegnare ai sensi o comunque in riferimento alla presente Garanzia sono come segue:
- (a) Indirizzi per le comunicazioni a []

Indirizzo: []

Fax: []

Attenzione di: []
 - (b) Indirizzi per le comunicazioni a []

Indirizzo: []

Fax: []

Attenzione di: []

6.2 Qualsiasi comunicazione o documento, predisposto o inviato da un soggetto ad un altro ai sensi o comunque in riferimento alla presente Garanzia, acquisterà piena efficacia solo:

- (a) se inviato via fax, quando sia ricevuto in forma leggibile; o
- (b) se inviato tramite telegramma, quando inviato; o
- (c) se inviato tramite lettera, quando è stato spedito all'indirizzo corretto, o se inviato tramite raccomandata, a seguito della ricezione della ricevuta di ritorno.

Qualora un fax non sia leggibile, il destinatario dovrà immediatamente comunicare tale circostanza al mittente.

7. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La presente Garanzia è regolata dalla legge italiana. Qualsiasi controversia derivante od occasionata dalle presente Garanzia sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino.

Qualora siate d'accordo con quanto precede, vogliaTe restituire copia della presente, trascritta, siglata in ogni pagina e sottoscritta in segno di accettazione

[Il Garante]

Nome:

Qualifica:

ALLEGATO 3

PACCHETTO ASSICURATIVO

A) COPERTURE DURANTE IL PERIODO DI COSTRUZIONE

1. Polizza Erection All Risks (EAR) / Responsabilità Civile Terzi (RCT) / Advanced Loss of Profits (ALOP)

• Sezione I - Danni Materiali

POLIZZA IN DIFFERENZA DI CONDIZIONI E LIMITI (DIC/DIL) DELLA COPERTURA PRESTATO DALL'APPALTATORE, OBBLIGATO AI SENSI DELLA NORMATIVA DEGLI APPALTI PUBBLICI

Copertura Tutte le proprietà e gli interessi collegati alla fornitura, costruzione, montaggio, installazione, collaudo, e manutenzione del Progetto di cui allo scopo dei lavori.

Periodi di copertura Dall'inizio delle attività di cantiere fino all'emissione del certificato di ultimazione lavori" o, se diverso, "fino all'inizio dell'Esercizio Provvisorio incluse prove in bianco, prove meccaniche, prove a caldo, collaudo, avviamento ed accettazione definitiva, oltre a 24 mesi di Manutenzione Estesa

• Sezione II - Responsabilità Civile verso Terzi

POLIZZA IN DIFFERENZA DI CONDIZIONI E LIMITI (DIC/DIL) DELLA COPERTURA PRESTATO DALL'APPALTATORE, OBBLIGATO AI SENSI DELLA NORMATIVA DEGLI APPALTI PUBBLICI

Copertura Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danni a cose di terzi in conseguenza di un danno accidentale.

Periodi di copertura Dall'inizio delle attività di fino all'emissione del certificato di ultimazione lavori" o, se diverso, "fino all'inizio dell'Esercizio Provvisorio incluse prove in bianco, prove meccaniche, prove a caldo, collaudo, avviamento ed accettazione definitiva, oltre a 24 mesi di Manutenzione Estesa

• Sezione III – Advanced Loss of Profit

POLIZZA IN PRIMO RISCHIO

Copertura Perdita economica derivante dal ritardato avvio dell'impianto a seguito di sinistri indennizzabili ai sensi della Sezione I

Periodi di copertura Dall'inizio delle attività di cantiere fino all'emissione del certificato di ultimazione lavori" o, se diverso, "fino all'inizio dell'Esercizio

Provvisorio

2. Polizza Trasporti e ALOP da Trasporti

• Sezione I - Danni Materiali

POLIZZA IN DIFFERENZA DI CONDIZIONI E LIMITI (DIC/DIL) DELLA COPERTURA PRESTATATA DALL'APPALTATORE

Copertura Tutti i danni materiali e diretti subiti dai beni costituenti la fornitura del progetto assicurato spediti via terra, via aereo, via mare (sia sopra coperta che sotto coperta) incluso spedizioni fluviali su chiatte; spedizioni su chiatte oceaniche saranno tenute coperte a condizioni e tassi da concordarsi di volta in volta.

La copertura inizia con il carico sul mezzo di trasporto nei magazzini dei fornitori, appaltatori, subappaltatori e termina con lo scarico nel luogo di destinazione finale, incluse le soste intermedie durante l'ordinario corso del trasporto nonché le operazioni di carico e scarico; incluse spedizioni a terzi, imballatori ecc. e le successive rispeditrici al fornitore e/o al cantiere finale nonché le spedizioni da località di giacenza esterne al cantiere finale fino al cantiere finale stesso; incluse inoltre eventuali spedizioni di merci o beni danneggiati per le riparazioni e le successive rispeditrici al luogo di destinazione finale.

Limiti territoriali Mondo intero

Durata Dall'inizio dei trasporti fino all'ultima consegna dei beni presso il cantiere

• Sezione II - Advanced Loss of Profit

POLIZZA IN PRIMO RISCHIO

Copertura Pregiudizio economico dell'assicurato in seguito a ritardo nella messa in funzione dell'impianto conseguente a perdite, distruzioni o danni risarcibili nell'ambito della Sezione I - Trasporti, incluse perdite, distruzioni o danni non risarcibili a seguito dell'applicazione di franchigie previste dalla sezione Trasporti.

Inclusi danni da ritardo derivanti da rotture meccaniche, danni, avaria generale, spese e/o operazioni di salvataggio della nave vettrice, aereo o altro mezzo di trasporto sui quali il bene viene trasportato o dovrebbe essere trasportato

Limiti territoriali Mondo intero

Durata Dall'inizio dei trasporti fino all'ultima consegna dei beni presso il cantiere

3. Responsabilità Civile Dipendenti

POLIZZA IN PRIMO RISCHIO

<i>Copertura</i>	Responsabilità Civile verso Terzi a carico dell'Assicurato per Danni a dipendenti
<i>Durata</i>	Fino all'attivazione della copertura di cui alla fase di gestione

B) COPERTURE DURANTE IL PERIODO DI GESTIONE PROVVISORIA E A REGIME

1. Polizza All Risks Property e Guasti Macchine con Estensione BI/LOP

• Sezione I - Danni Materiali

<i>Copertura</i>	Sono coperti tutti i danni materiali, diretti e consequenziali incluso il Guasto Macchine che possono colpire beni mobili o immobili attraverso i quali l'Assicurato svolge la propria attività
<i>Durata</i>	<u>Per tutto il periodo di gestione Annuale dalla data di ultimazione lavori ed in ogni caso dall'avvio dell'esercizio provvisorio per tutto il periodo di gestione fino a che non vengano meno gli interessi degli Enti Finanziatori nel Progetto.</u>

• Sezione II - Business Interruption e Loss of Profit

<i>Copertura</i>	Sono indennizzabili le perdite finanziarie originate da una interruzione o sospensione dell'attività in conseguenza di un danno indennizzabile ai sensi della Sezione I - Danni Materiali
<i>Durata</i>	<u>Per tutto il periodo di gestione Annuale dalla data di ultimazione lavori ed in ogni caso dall'avvio dell'esercizio provvisorio per tutto il periodo di gestione fino a che non vengano meno gli interessi degli Enti Finanziatori nel Progetto.</u>

2. Polizza Responsabilità Civile Terzi (RCT), Dipendenti (RCO) e Prodotti (RCP)

• Sezione I - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

<i>Copertura</i>	Responsabilità Civile verso Terzi a carico dell'Assicurato per Danni a Terzi (persone o cose)
<i>Durata</i>	<u>Per tutto il periodo di gestione Annuale dalla data di ultimazione lavori ed in ogni caso dall'avvio dell'esercizio provvisorio per tutto il periodo di gestione fino a che non vengano meno gli interessi degli</u>

Enti Finanziatori nel Progetto

- **Sezione II - Responsabilità Civile Prodotti (RCP)**

<i>Copertura</i>	Responsabilità Civile verso Terzi a carico dell'Assicurato per Danni da difetto di prodotto
------------------	---

<i>Durata</i>	<u>Per tutto il periodo di gestione Annuale dalla data di ultimazione lavori ed in ogni caso dall'avvio dell'esercizio provvisorio per tutto il periodo di gestione fino a che non vengano meno gli interessi degli Enti Finanziatori nel Progetto.</u>
---------------	---

- **Sezione III - Responsabilità Civile Dipendenti (RCO)**

<i>Copertura</i>	Responsabilità Civile verso Terzi a carico dell'Assicurato per Danni a dipendenti
------------------	---

<i>Durata</i>	<u>Per tutto il periodo di gestione Annuale dalla data di ultimazione lavori ed in ogni caso dall'avvio dell'esercizio provvisorio per tutto il periodo di gestione fino a che non vengano meno gli interessi degli Enti Finanziatori nel Progetto.</u>
---------------	---

3. Responsabilità Civile Inquinamento

<i>Copertura</i>	Danni a Terzi in conseguenza di inquinamento accidentale lento e graduale
------------------	---

<i>Durata</i>	<u>Per tutto il periodo di gestione Annuale dalla data di ultimazione lavori ed in ogni caso dall'avvio dell'esercizio provvisorio per tutto il periodo di gestione fino a che non vengano meno gli interessi degli Enti Finanziatori nel Progetto.</u>
---------------	---

ALLEGATO 3

PACCHETTO ASSICURATIVO

A) COPERTURE DURANTE IL PERIODO DI COSTRUZIONE

1. Polizza Erection All Risks (EAR) / Responsabilità Civile Terzi (RCT) / Advanced Loss of Profits (ALOP)

• **Sezione I - Danni Materiali**

POLIZZA IN DIFFERENZA DI CONDIZIONI E LIMITI (DIC/DIL) DELLA COPERTURA PRESTATO DALL'APPALTATORE, OBBLIGATO AI SENSI DELLA NORMATIVA DEGLI APPALTI PUBBLICI

Copertura Tutte le proprietà e gli interessi collegati alla fornitura, costruzione, montaggio, installazione, collaudo, e manutenzione del Progetto di cui allo scopo dei lavori.

Periodi di copertura Dall'inizio delle attività di cantiere fino all'emissione del certificato di ultimazione lavori" o, se diverso, "fino all'inizio dell'Esercizio Provvisorio incluse prove in bianco, prove meccaniche, prove a caldo, collaudo, avviamento ed accettazione definitiva, oltre a 24 mesi di Manutenzione Estesa

• **Sezione II - Responsabilità Civile verso Terzi**

POLIZZA IN DIFFERENZA DI CONDIZIONI E LIMITI (DIC/DIL) DELLA COPERTURA PRESTATO DALL'APPALTATORE, OBBLIGATO AI SENSI DELLA NORMATIVA DEGLI APPALTI PUBBLICI

Copertura Risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danni a cose di terzi in conseguenza di un danno accidentale.

Periodi di copertura Dall'inizio delle attività di cantiere fino all'emissione del certificato di ultimazione lavori" o, se diverso, "fino all'inizio dell'Esercizio Provvisorio incluse prove in bianco, prove meccaniche, prove a caldo, collaudo, avviamento ed accettazione definitiva, oltre a 24 mesi di Manutenzione Estesa

• **Sezione III – Advanced Loss of Profit**

POLIZZA IN PRIMO RISCHIO

Copertura Perdita economica derivante dal ritardato avvio dell'impianto a seguito di sinistri indennizzabili ai sensi della Sezione I

Periodi di copertura Dall'inizio delle attività di cantiere fino all'emissione del certificato di ultimazione lavori" o, se diverso, "fino all'inizio dell'Esercizio

Provvisorio

2. Polizza Trasporti e ALOP da Trasporti

• Sezione I - Danni Materiali

POLIZZA IN DIFFERENZA DI CONDIZIONI E LIMITI (DIC/DIL) DELLA COPERTURA PRESTATATA DALL'APPALTATORE

Copertura Tutti i danni materiali e diretti subiti dai beni costituenti la fornitura del progetto assicurato spediti via terra, via aereo, via mare (sia sopra coperta che sotto coperta) incluso spedizioni fluviali su chiatte; spedizioni su chiatte oceaniche saranno tenute coperte a condizioni e tassi da concordarsi di volta in volta.

La copertura inizia con il carico sul mezzo di trasporto nei magazzini dei fornitori, appaltatori, subappaltatori e termina con lo scarico nel luogo di destinazione finale, incluse le soste intermedie durante l'ordinario corso del trasporto nonché le operazioni di carico e scarico; incluse spedizioni a terzisti, imballatori ecc. e le successive rispeditrici al fornitore e/o al cantiere finale nonché le spedizioni da località di giacenza esterne al cantiere finale fino al cantiere finale stesso; incluse inoltre eventuali spedizioni di merci o beni danneggiati per le riparazioni e le successive rispeditrici al luogo di destinazione finale.

Limiti territoriali Mondo intero

Durata Dall'inizio dei trasporti fino all'ultima consegna dei beni presso il cantiere

• Sezione II - Advanced Loss of Profit

POLIZZA IN PRIMO RISCHIO

Copertura Pregiudizio economico dell'assicurato in seguito a ritardo nella messa in funzione dell'impianto conseguente a perdite, distruzioni o danni risarcibili nell'ambito della Sezione I - Trasporti, incluse perdite, distruzioni o danni non risarcibili a seguito dell'applicazione di franchigie previste dalla sezione Trasporti.

Inclusi danni da ritardo derivanti da rotture meccaniche, danni, avaria generale, spese e/o operazioni di salvataggio della nave vettrice, aereo o altro mezzo di trasporto sui quali il bene viene trasportato o dovrebbe essere trasportato

Limiti territoriali Mondo intero

Durata Dall'inizio dei trasporti fino all'ultima consegna dei beni presso il cantiere

3. Responsabilità Civile Dipendenti

POLIZZA IN PRIMO RISCHIO

<i>Copertura</i>	Responsabilità Civile verso Terzi a carico dell'Assicurato per Danni a dipendenti
<i>Durata</i>	Fino all'attivazione della copertura di cui alla fase di gestione

B) COPERTURE DURANTE IL PERIODO DI GESTIONE PROVVISORIA E A REGIME

1. Polizza All Risks Property e Guasti Macchine con Estensione BI/LOP

• Sezione I - Danni Materiali

<i>Copertura</i>	Sono coperti tutti i danni materiali, diretti e consequenziali incluso il Guasto Macchine che possono colpire beni mobili o immobili attraverso i quali l'Assicurato svolge la propria attività
<i>Durata</i>	<u>Per tutto il periodo di gestione Annuale dalla data di ultimazione lavori ed in ogni caso dall'avvio dell'esercizio provvisorio per tutto il periodo di gestione fino a che non vengano meno gli interessi degli Enti Finanziatori nel Progetto.</u>

• Sezione II - Business Interruption e Loss of Profit

<i>Copertura</i>	Sono indennizzabili le perdite finanziarie originate da una interruzione o sospensione dell'attività in conseguenza di un danno indennizzabile ai sensi della Sezione I - Danni Materiali
<i>Durata</i>	<u>Per tutto il periodo di gestione Annuale dalla data di ultimazione lavori ed in ogni caso dall'avvio dell'esercizio provvisorio per tutto il periodo di gestione fino a che non vengano meno gli interessi degli Enti Finanziatori nel Progetto.</u>

2. Polizza Responsabilità Civile Terzi (RCT), Dipendenti (RCO) e Prodotti (RCP)

• Sezione I - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT)

<i>Copertura</i>	Responsabilità Civile verso Terzi a carico dell'Assicurato per Danni a Terzi (persone o cose)
<i>Durata</i>	<u>Per tutto il periodo di gestione Annuale dalla data di ultimazione lavori ed in ogni caso dall'avvio dell'esercizio provvisorio per tutto il periodo di gestione fino a che non vengano meno gli interessi degli</u>

Enti Finanziatori nel Progetto

• **Sezione II - Responsabilità Civile Prodotti (RCP)**

Copertura Responsabilità Civile verso Terzi a carico dell'Assicurato per Danni da difetto di prodotto

Durata Per tutto il periodo di gestione Annuale dalla data di ultimazione lavori ed in ogni caso dall'avvio dell'esercizio provvisorio per tutto il periodo di gestione fino a che non vengano meno gli interessi degli Enti Finanziatori nel Progetto.

• **Sezione III - Responsabilità Civile Dipendenti (RCO)**

Copertura Responsabilità Civile verso Terzi a carico dell'Assicurato per Danni a dipendenti

Durata Per tutto il periodo di gestione Annuale dalla data di ultimazione lavori ed in ogni caso dall'avvio dell'esercizio provvisorio per tutto il periodo di gestione fino a che non vengano meno gli interessi degli Enti Finanziatori nel Progetto.

3. Responsabilità Civile Inquinamento

Copertura Danni a Terzi in conseguenza di inquinamento accidentale lento e graduale

Durata Per tutto il periodo di gestione Annuale dalla data di ultimazione lavori ed in ogni caso dall'avvio dell'esercizio provvisorio per tutto il periodo di gestione fino a che non vengano meno gli interessi degli Enti Finanziatori nel Progetto.

CONTRATTO DI IMPEGNO PER IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE E COMMERCIALE DEL TELERISCALDAMENTO

L'anno [...], il giorno [...] del mese di [...], in Torino, in, avanti a me dottor [...], assenti i testimoni, non avendone io, Segretario, e le parti richiesta la presenza, sono personalmente comparsi:

1. il sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di _____ dell'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti (in seguito per brevità "ATOR"), con sede in Torino, _____, codice fiscale _____, in forza di delibera, che in copia certificata conforme è allegata al presente atto, per farne parte sostanziale e integrante, sotto la lettera "A";
2. il sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di _____ della società _____, con sede in _____, _____, codice fiscale _____ (in seguito, il "Soggetto Attuatore"), in forza di delibera, che in copia certificata conforme è allegata al presente atto, per farne parte sostanziale e integrante, sotto la lettera "B";
2. il sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di _____ della Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A. _____, (in seguito "TRM") con sede in _____, _____, codice fiscale _____, in forza di delibera, che in copia certificata conforme è allegata al presente atto, per farne parte sostanziale e integrante, sotto la lettera "C", che interviene al presente ai soli fini di cui all'articolo 5;

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifiche e poteri, io Segretario Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale

premettono

- a) che con deliberazione del Consiglio Comunale del 25 luglio 2012 (mecc. n. 2012-03374/064) la Città di Torino ha deliberato di procedere, in esercizio coordinato di funzioni con ATO-R, alla dismissione dell'80% delle proprie azioni di TRM S.p.A. e all'affidamento della gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani e assimilati a servizio della zona Sud della provincia di Torino e relativo servizio di smaltimento, nonché gestione degli impianti connessi e strumentali;

- b) che con deliberazione n. 14 in data 1 agosto 2012 ATO-R ha deliberato di aderire e dare corso, ai sensi della Comunicazione della Commissione dell'Unione Europa del 5 febbraio 2008 C (2007) 6661, alla gara per l'individuazione del socio privato operativo industriale a cui cedere l'80% delle azioni e affidare alla società mista che ne deriva la gestione, per ventuno anni, dell'impianto di termovalorizzazione;
- c) che con bando pubblicato dalla Città di Torino in data 6 agosto 2012 è stata indetta la procedura ristretta per l'individuazione del socio privato operativo industriale e l'affidamento della gestione dell'impianto di termovalorizzazione, congiuntamente all'individuazione del socio privato operativo industriale di AMIAT S.p.A. e all'affidamento del servizio igiene ambientale del Comune di Torino;
- d) che in data _____ si è proceduto alla trasmissione della lettera di invito ai soggetti prequalificati nella procedura di cui alla premessa c);
- e) che entro il termine di presentazione delle offerte, non è pervenuta alla Città di Torino alcuna offerta;
- f) che con lettera di invito del 21 novembre 2012, la Città di Torino ha indetto una procedura negoziata d'urgenza nella quale i concorrenti pre-qualificati nella precedente procedura di cui alla premessa c) sono stati invitati a presentare offerta sulla base di un disciplinare di gara, allegato alla lettera di invito, che riflette, nei contenuti sostanziali, i termini e le condizioni della procedura di cui alla premessa c) e che richiama integralmente l'osservanza delle prescrizioni del bando di gara del 6 agosto 2012 (il "**Disciplinare di Gara**");
- g) che la documentazione di gara prevede la facoltà dell'offerente aggiudicatario di costituire distinti veicoli per l'acquisto delle azioni rappresentative del capitale di AMIAT e TRM nonché la facoltà di costituire un autonomo veicolo per la sottoscrizione del presente contratto e l'esecuzione delle relative prestazioni;
- h) che il bando di gara e la lettera invito, in conformità a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione dell'Unione Europa del 5 febbraio 2008 C (2007) 6661, prevedono che l'apporto del soggetto privato consista, anche alla luce della circostanza che viene ceduta la maggioranza di TRM, nella partecipazione attiva nella gestione di TRM, quale società mista pubblico-privata, e nell'esecuzione di specifici compiti/prestazioni;
- i) che la procedura di gara si conclude con la stipula tra ATO-R e TRM del contratto di servizio, quale contratto contenente - tra l'altro - la disciplina della gestione dell'impianto di termovalorizzazione;

- j) che il bando di gara e la lettera invito hanno previsto a carico del soggetto aggiudicatario, anche attraverso un autonomo veicolo, l'impegno di progettare, realizzare e gestire il sistema infrastrutturale e commerciale tra l'impianto di termovalorizzazione e le reti di teleriscaldamento;
- k) che la realizzazione e successiva gestione del sistema infrastrutturale tra l'impianto di termovalorizzazione e le reti di teleriscaldamento consente all'impianto di termovalorizzazione di operare in assetto cogenerativo, ovverosia mediante produzione di energia elettrica e calore, in conformità a quanto previsto nel Protocollo d'intesa sul "termovalorizzatore Gerbido" sottoscritto nel settembre 2004 tra la Provincia di Torino, i Consorzi di Bacino e i Comuni "capofila" di ciascun bacino, nella deliberazione della Provincia di Torino n. 1317/433230 in data 21 novembre 2006, nel Piano di Sviluppo del Teleriscaldamento nell'Area di Torino, adottato dalla Provincia di Torino con la D.G.P. n. 476-16225 del 14 aprile 2009, nel Protocollo per lo sviluppo del teleriscaldamento nell'Area Torinese sottoscritto in data 29 giugno 2009 da Regione Piemonte, Provincia di Torino e Comune di Torino, dal testo per la revisione dell'Accordo di Programma del 21 novembre 2008 relativo alla progettazione degli interventi compresi nel Piano Strategico di Azione Ambientale connesso al Termovalorizzatore del Gerbido" tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, ATO-R, Comune di Beinasco, Comune di Grugliasco, Comune di Orbassano, Comune di Rivalta, Comune di Rivoli, Comune di Torino e TRM, così come licenziato dalla competente conferenza dei servizi in data 7 marzo 2012 e in corso di approvazione da parte dei singoli firmatari;
- l) che tutte le attività di cui alla precedente premessa l) e, in particolar modo, l'attività di gestione del Sistema Infrastrutturale (come di seguito definito), sono inscindibilmente connesse dal punto di vista tecnico con la gestione dell'impianto di termovalorizzazione;
- m) che in data 29 novembre 2012, è pervenuta alla Città di Torino un'unica offerta presentata dal costituendo raggruppamento di imprese formato da Iren Emilia S.p.A., Iren Ambiente S.p.A., Iren Energia S.p.A., Iren S.p.A., F2i SGR S.p.A. nell'interesse del fondo di investimento denominato "*F2i – Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture*" ed Acea Pinerolese Industriale S.p.A. (di seguito, il "**RTI Iren-F2i**")
- n) che in data [●], con determina n. [●] è risultato aggiudicatario della procedura di gara in oggetto il RTI Iren-F2i, in seguito identificato con la locuzione "**Aggiudicatario**";
- o) che i seguenti membri del RTI Iren-F2i: Iren Energia S.p.A., Iren S.p.A., Iren Emilia S.p.A., Iren Ambiente S.p.A. e F2i Ambiente S.p.A. (interamente controllata dal fondo denominato "*F2i – Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture*"), in conformità a quanto previsto dalla

documentazione di gara, hanno costituito, con atto notaio _____, n. rep _____ in data _____, una società per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto denominata "_____", la quale sottoscrive il contratto medesimo in veste di Soggetto Attuatore;

- p) che in sede di risposta ai quesiti formulati dai concorrenti, la stazione appaltante ha escluso la responsabilità solidale verso ATO-R e TRM dei soci finanziari che partecipano al veicolo costituito quale Soggetto Attuatore e dei soci industriali membri del RTI Iren-F2i che legittimamente non partecipano al relativo capitale;
- q) che il Soggetto Attuatore è in possesso dei requisiti per l'esecuzione del presente contratto attraverso il suo socio di maggioranza Iren Energia S.p.A.;
- r) che il Soggetto Attuatore ha consegnato all'ATO-R la fideiussione, della durata di un anno, prevista dalla lettera di invito e dal presente contratto a garanzia del corretto adempimento da parte del Soggetto Attuatore degli impegni assunti con il contratto medesimo, come meglio di seguito precisato;
- s) che il Soggetto Attuatore, al fine di poter predisporre la progettazione definitiva del Sistema Infrastrutturale e il relativo piano economico finanziario in modo coerente e coordinato con l'Impianto nel suo assetto operativo e funzionante, ha chiesto che le attività relative alla progettazione abbiano inizio una volta che l'Impianto stesso sia in esercizio e non al momento della sottoscrizione del presente Contratto;
- t) che l'Aggiudicatario ha tenuto conto, ai fini della predisposizione dell'offerta e dell'esecuzione degli affidamenti oggetto della Gara, di tutti i documenti messi a disposizione dalla Città di Torino, quale stazione appaltante della Gara stessa, tra cui anche il contratto di finanziamento in data 29 ottobre 2008 e successive modifiche e integrazioni tra TRM, da un lato, e BNP Paribas SA, la Banca europea per gli investimenti, Unicredit S.p.A. (già Unicredit Corporate Banking S.p.A.), Banca Popolare di Vicenza S.p.A., Cassa di Risparmio di Prato – Cariprato S.p.A. (oggi fusa in Banca Popolare di Vicenza S.p.A.) dall'altro lato (il "Contratto di Finanziamento").

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

PREMESSE E DEFINIZIONI

- 1) Le Premesse e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

- 2) Ove non altrimenti definiti nel presente Contratto i termini con l'iniziale maiuscola utilizzati avranno il significato loro attribuito di seguito:

Allegati	Indica i documenti allegati al presente Contratto.
ATO-R	Indica l'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti o i soggetti che, in virtù della legislazione regionale in materia di rifiuti di volta in volta in vigore, subentreranno nelle e/o svolgeranno le funzioni di detta Associazione
Contratto	Indica il presente Contratto
Contratto di Finanziamento	Ha il significato di cui alla premessa s)
Contratto di Servizio	indica il contratto di servizio stipulato tra ATO-R e TRM
Equilibrio Economico e Finanziario	Ha il significato ad esso attribuito nel Contratto di Servizio
Enti Finanziatori	Ha il significato ad esso attribuito nel Contratto di Servizio
Gara	Indica la procedura indetta dal Comune di Torino per l'individuazione del socio privato operativo industriale di TRM e l'affidamento della gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati a servizio della zona Sud della provincia di Torino e relativo servizio di smaltimento, nonché gestione degli impianti connessi e strumentali
Impianto	Indica l'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani e assimilati a servizio della zona Sud della provincia di Torino e gli impianti accessori, come meglio individuato nel Contratto di Servizio
Parti	Indica i soggetti sottoscrittori del presente Contratto congiuntamente intesi
Piano	Ha il significato ad esso attribuito nel Contratto di Servizio

Economico e Finanziario	
“Sistema Infrastrutturale” od “Opera” o “Infrastruttura di Collegamento”	Indica l'insieme degli impianti e delle opere tra l'Impianto e le reti di teleriscaldamento così come descritte nell'allegato 1 al presente Contratto
Socio Pubblico	Indica il socio o i soci pubbliche amministrazioni detentori delle azioni di TRM
Soggetto Attuatore	Ha il significato di cui alla premessa o)
TRM	indica la Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A.

Art. 2

IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE

- 1) Il Soggetto Attuatore si impegna a progettare, realizzare nonché avviare, gestire e mantenere il Sistema Infrastrutturale tra l'Impianto e le reti di teleriscaldamento, così come meglio descritto nel paragrafo “Descrizione tecnica degli interventi” di cui all'Allegato 1 al presente Contratto.
- 2) Il Soggetto Attuatore si impegna altresì a dotarsi di una specifica organizzazione per la vendita, ai gestori delle reti di teleriscaldamento a valle del Sistema Infrastrutturale, dell'energia termica prodotta dall'Impianto in assetto cogenerativo nonché per lo svolgimento dei servizi connessi alla vendita stessa.
- 3) Le prestazioni di cui ai precedenti commi 1) e 2) devono essere realizzate in conformità alle previsioni del presente Contratto e dei successivi accordi che saranno assunti dalle Parti nonché della normativa applicabile in materia.
- 4) Per la realizzazione delle prestazioni di cui al comma 1) è necessario il possesso dei requisiti di qualificazione e capacità previsti dalla lettera di invito alla Gara, dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione, nonché dalle disposizioni normative, regolamentari e amministrative applicabili alle prestazioni

medesime. Qualora il Soggetto Attuatore non abbia, in tutto o in parte, i requisiti di cui sopra, lo stesso Soggetto Attuatore è tenuto a ricorrere a soggetti terzi in possesso dei requisiti medesimi da individuarsi mediante procedure a evidenza pubblica. Tali procedure saranno scelte di comune intesa con ATO-R; in caso di discordanza il Soggetto Attuatore è tenuto a seguire le procedure indicate da ATO-R.

- 5) Il Soggetto Attuatore è una società di cui non fanno parte soggetti terzi che non hanno partecipato alla Gara, così come i soggetti che hanno partecipato a detta Gara quali concorrenti dell'Aggiudicatario. La costituzione del Soggetto Attuatore, unitamente allo statuto, è stata notificata ad ATO-R. Resta inteso che il Soggetto Attuatore sarà solidalmente responsabile insieme ai suoi soci industriali sia nei confronti dell'ATO-R sia nei confronti di TRM (a seconda dei casi) per il corretto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla stessa ai sensi del presente Contratto, degli atti che saranno sottoscritti in esecuzione del presente Contratto e, più in generale, di tutti gli obblighi gravanti sulla stessa in relazione alla progettazione, costruzione, gestione e manutenzione del Sistema Infrastrutturale e dell'acquisto e vendita del calore prodotto dall'Impianto. Resta inteso che tale responsabilità non si estende ai soci finanziari del Soggetto Attuatore.
- 6) Tutte le spese necessarie per lo svolgimento delle prestazioni e attività di cui ai precedenti commi 1) e 2) sono a carico del Soggetto Attuatore, che ha diritto alla gestione funzionale ed economica dell'Opera realizzata. A tale diritto si accompagna il contributo di cui al successivo art. 3, comma 3), e altri eventuali contributi pubblici che saranno eventualmente accessibili.
- 7) Il Soggetto Attuatore, nella sua qualità di gestore dell'Opera, percepirà gli incassi derivanti dalla vendita dell'energia termica prodotta dall'Impianto ai gestori delle reti di teleriscaldamento a valle dell'Opera stessa.

Art. 3

PROGETTAZIONE DEFINITIVA

- 1) Il Soggetto Attuatore si impegna a redigere, d'intesa con ATO-R, TRM e la Provincia di Torino, e consegnare alla stessa ATO-R, per la relativa approvazione, il progetto definitivo del Sistema Infrastrutturale e il relativo piano economico finanziario, entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'Esercizio Provvisorio dell'Impianto. E' fatta salva la possibilità per il Soggetto Attuatore di chiedere ad ATO-R una proroga di detto termine, illustrandone le relative ragioni.

- 2) Il progetto definitivo deve avere a oggetto tutti gli interventi così come previsti nel paragrafo “Descrizione tecnica degli interventi” di cui all’Allegato 1 al presente Contratto e deve essere redatto tenendo anche conto dei dati tecnici contenuti nello stesso Allegato 1. Il progetto definitivo deve avere i contenuti di cui all’art. 24 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, fatta sempre salva la facoltà di integrare o modificare, d’intesa con ATO-R, il contenuto della progettazione tenuto conto della tipologia e delle caratteristiche dell’Opera.
- 3) Il piano economico finanziario deve essere redatto tenendo anche conto dei dati economici contenuti nell’Allegato 1 al presente Contratto e del contributo per il teleriscaldamento già previsto nel Piano Economico e Finanziario dell’Impianto. Il piano economico finanziario deve essere redatto anche al fine di:
 - a. valutare l’equilibrio economico finanziario dell’investimento e della relativa gestione, tenuto anche conto della qualità del servizio da prestare (fornitura vettori energetici per teleriscaldamento);
 - b. consentire ad ATO-R, TRM e agli Enti Finanziatori di valutare l’impatto dell’assetto cogenerativo dell’Impianto sull’Equilibrio Economico e Finanziario dell’Impianto stesso e sul relativo Piano Economico e Finanziario (in quanto predisposto avendo a riferimento solo la vendita di energia elettrica e certificati verdi e non la vendita di energia termica).
- 4) Gli elaborati di progetto dovranno essere presentati in n. 2 copie cartacee e n. 2 copie su supporto informatico (CD-ROM in formato DWG di AUTOCAD – versione R 14 o successive – e ultima versione OFFICE), oltre a tutte le copie cartacee necessarie per l’ottenimento, da parte degli Enti preposti, di eventuali autorizzazioni e/o approvazioni. Al fine di consentire una tempestiva duplicazione dei documenti prodotti, il Soggetto Attuatore deve presentare, contestualmente al progetto definitivo, quattro CD ROM contenenti i *files* del progetto stesso, completo di tutti gli elaborati nella loro forma finale e immediatamente riproducibili, rielaborati in formato di sola lettura tipo PDF.
- 5) Il Soggetto Attuatore si impegna a richiedere le necessarie autorizzazioni delle competenti autorità sia sul progetto definitivo che sul successivo livello di progettazione e si impegna a coltivare i relativi *iter* autorizzativi. A tal fine il Soggetto Attuatore si impegna a recepire, nel progetto definitivo e/o nel successivo livello di progettazione, le prescrizioni che le autorità competenti al rilascio delle necessarie autorizzazioni, permessi, nulla osta e/o pareri per la realizzazione dell’Opera, forniscono in ordine al contenuto della progettazione stessa.

- 6) Nel caso di ritardo nella consegna del progetto definitivo e/o del successivo livello di progettazione per cause imputabili al Soggetto Attuatore, si applica una penale, per ogni giorno di ritardo, pari all'uno per mille del contributo di cui al precedente comma 3).
- 7) Qualora il Soggetto Attuatore ricorra a soggetti terzi per la predisposizione della progettazione, questi devono essere in possesso dei requisiti indicati nella lettera di invito alla Gara e devono consegnare al Soggetto Attuatore le coperture assicurative prescritte dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione. Il Soggetto Attuatore trasmette ad ATO-R copia di tali polizze.

Art. 4

FASI SUCCESSIVE

ALLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA

- 1) Le Parti si impegnano a sottoscrivere, successivamente alla consegna del progetto definitivo, un accordo che regolamenti le fasi della progettazione esecutiva, della realizzazione dell'Opera, della gestione e manutenzione della stessa, nonché della vendita del calore.
- 2) L'accordo di cui al comma 1) deve almeno disciplinare:
 - a. contenuti e termini di consegna della progettazione esecutiva;
 - b. cronoprogramma di realizzazione dei lavori;
 - c. obblighi connessi alle fasi di progettazione esecutiva, realizzazione delle opere, gestione e manutenzione delle stesse, nonché di vendita del calore, anche con riferimento ai termini di cui ai precedenti punti (a) e (b);
 - d. regolamentazione, ad integrazione di quanto previsto nel presente Contratto, delle ipotesi di ritardo e/o mancato e/o inadempimento, per cause imputabili al Soggetto Attuatore, agli obblighi e termini di cui ai precedenti punti (a), (b) e (c);
 - e. obbligo in capo al Soggetto Attuatore di vendere il calore prioritariamente ai gestori delle reti di teleriscaldamento dei Comuni di Beinasco e di Grugliasco, soddisfacendo il relativo fabbisogno, previa sottoscrizione di appositi contratti, da trasmettersi anche ad ATO-R, con l'intesa sin d'ora che il prezzo di vendita di tale calore non potrà essere superiore ai prezzi di mercato.
- 3) L'accordo di cui al comma 1) deve essere coordinato e coerente con il contratto di cui al successivo articolo 5, comma 2, con la previsione che, in caso di contrasto, prevarranno le disposizioni di quest'ultimo.

- 4) I lavori sono realizzati dal Soggetto Attuatore oppure, qualora quest'ultimo non sia in possesso dei necessari requisiti, da un soggetto terzo scelto, come già indicato al precedente art. 2, comma 4), mediante procedura a evidenza pubblica e titolare dei necessari requisiti.
- 5) I lavori devono essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni indicate dagli enti competenti al rilascio di autorizzazioni, permessi, nulla osta e/o pareri per l'Opera nonché della normativa in materia di sicurezza (d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.) e di ogni altra disciplina normativa e regolamentare applicabile. Il collaudo dei lavori è svolto da una commissione di collaudatori nominata da ATO-R.
- 6) La durata dell'accordo di cui al comma 1) sarà determinata in base al piano economico finanziario presentato insieme al progetto definitivo e approvato da ATO-R. Tale durata, qualora l'accordo disciplini anche la gestione dell'Opera, non potrà comunque essere maggiore di quella prevista per il Contratto di Servizio.
- 7) Le Parti sin d'ora si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad assumere, nell'accordo di cui al comma 1) e in altri eventuali contratti e accordi conseguenti al presente Contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., qualora applicabile.

Art. 5

TELERISCALDAMENTO E IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE

- 1) Il Sistema Infrastrutturale e la relativa gestione sono, da un punto di vista tecnico, interconnessi con l'Impianto, avuto soprattutto riguardo:
 - a. alla natura dell'Impianto quale impianto di incenerimento con recupero di energia;
 - b. al funzionamento dell'Impianto in assetto cogenerativo;
 - c. alla necessità di utilizzare parte degli immobili dell'Impianto per la progettazione e realizzazione dell'Opera.
- 2) I rapporti tra il Soggetto Attuatore e TRM saranno disciplinati, così come anche previsto dall'art. 20.3 del Contratto di Servizio, mediante apposito contratto da stipularsi, entro il termine che sarà convenuto tra gli stessi e ATO-R, dopo l'approvazione da parte dell'ATO-R del progetto definitivo dell'Opera, con i seguenti contenuti minimi:
 - a. termini e condizioni di utilizzo da parte del Soggetto Attuatore di parte degli immobili dell'Impianto ai fini della progettazione esecutiva e della realizzazione del

Sistema Infrastrutturale, ivi inclusi i relativi tempi e modalità di esecuzione, nonché le responsabilità del Soggetto Attuatore;

- b. tempi, modalità e contenuti dell'erogazione da parte di TRM al Soggetto Attuatore del contributo di teleriscaldamento previsto nel Piano Economico e Finanziario relativo all'Impianto;
- c. termini, condizioni (anche economiche) e modalità di cessione del calore da TRM al Soggetto Attuatore;
- d. definizione di garanzie a favore di TRM aventi ad oggetto il corretto adempimento degli obblighi del Soggetto Attuatore nei confronti di TRM in relazione all'utilizzo di parte degli immobili dell'Impianto nonché in relazione all'acquisto del calore prodotto dall'Impianto stesso.

3) Il Soggetto Attuatore espressamente dichiara di essere consapevole e ben conoscere che il Contratto di Servizio e il relativo Piano Economico e Finanziario assumono ad oggi il funzionamento dell'Impianto esclusivamente in assetto elettrico e che su tale assunzione e presupposto gli Enti Finanziatori hanno finanziato TRM, nonché dichiara di conoscere le previsioni di cui all'art. 17.12 del Contratto di Finanziamento. In considerazione di ciò, le Parti riconoscono e convengono che la definizione e sottoscrizione del contratto di cui al precedente comma 2 è subordinata al preventivo assenso degli Enti Finanziatori. Tale assenso potrà essere espresso solo a seguito di delibera degli Enti Finanziatori stessi da assumersi alla luce dei seguenti eventi:

- a. espletamento di una *due diligence* tecnica, legale, assicurativa e di mercato, rispetto ai tutti gli aspetti e i rischi connessi al funzionamento dell'Impianto in assetto cogenerativo, ivi inclusi i rischi connessi a interferenze e, in generale, all'interfaccia tra l'Infrastruttura di Collegamento e l'Impianto stesso, e il merito di credito del Soggetto Attuatore quale soggetto tenuto ad acquistare da TRM il calore prodotto dall'Impianto stesso;
- b. revisione del Piano Economico e Finanziario di cui al Contratto di Servizio al fine di assicurare il mantenimento dell'Equilibrio Economico e Finanziario, nonché di alcune previsioni del Contratto di Servizio stesso al fine di disciplinare tutti gli aspetti e i rischi connessi al funzionamento dell'Impianto in assetto cogenerativo, ivi comprese specifiche ipotesi di revisione dell'Equilibrio Economico e Finanziario a integrazione di quelle già previste nel Contratto di Servizio stesso nonché individuazione di meccanismi finalizzati a compensare gli eventuali minori ricavi di

- TRM derivanti dalla vendita dell'energia termica rispetto a quelli derivanti dalla vendita di energia elettrica (ivi compresi i certificati verdi o incentivi sostitutivi) previsti dal Piano Economico e Finanziario vigente prima del mutamento di funzionamento dell'Impianto in assetto cogenerativo;
- c. sottoscrizione di accordi di cessione del calore da parte del Soggetto Attuatore a favore dei gestori delle reti di teleriscaldamento comunali e relative garanzie di pagamento;
 - d. eventuali altri documenti e/o attività che saranno necessari/e per consentire agli Enti Finanziatori di assumere la delibera di cui sopra.
- 4) In considerazione della interconnessione di cui al comma 1), ATO-R, TRM e il Soggetto Attuatore possono concordare, previa obbligatoria acquisizione del consenso degli Enti Finanziatori, che le attività di costruzione e/o gestione e manutenzione del Sistema Infrastrutturale nonché di vendita del calore prodotto dall'Impianto siano svolte, qualora ciò comporti vantaggi di carattere gestionale ed economico, da TRM, con ogni conseguente modifica al Contratto di Servizio, al presente Contratto e agli altri accordi intercorsi tra i soggetti sopra citati.
- 5) Resta inteso, come anche indicato nel Contratto di Servizio, che i costi di progettazione e costruzione del Sistema Infrastrutturale di cui all'art. 2, gli eventuali ritardi nella progettazione e nella costruzione, i costi di gestione e manutenzione e i relativi ricavi, nonché, più in generale, gli inadempimenti del Soggetto Attuatore rispetto a quanto previsto nel presente Contratto e in quelli successivamente stipulati con ATO-R, non avranno alcuna conseguenza diretta e/o indiretta sul Contratto di Servizio, fatta sempre salva la facoltà di addivenire ad accordi ai sensi del precedente comma 4).

Art. 6

INADEMPIMENTI

- 1) A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 3 e all'art. 4, comma 1, del presente Contratto il Soggetto Attuatore ha consegnato ad ATO-R una garanzia fideiussoria dell'importo di € 1.000.000,00 rilasciata da _____ [indicare istituto di credito o società di assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge 10.6.1982, n. 349, o intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze], che espressamente prevede: (a) la

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; (c) l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di ATO-R.

- 2) In caso di escussione della garanzia di cui al comma 1) il Socio Attuatore è tenuto al suo immediato reintegro.
- 3) In caso di mancato rispetto del termine di cui all'art. 3, comma 1), o di altro differente termine concordato di comune intesa tra le Parti per la consegna del progetto definitivo, ATO-R ha la facoltà di intimare il Soggetto Attuatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del codice civile, ad adempiere entro il termine che viene dalla stessa ATO-R indicato, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni. Qualora anche tale termine non sia rispettato il presente Contratto sarà risolto di diritto, con conseguente escussione dell'intero ammontare della garanzia di cui al comma 1), l'esecuzione d'ufficio delle prestazioni e fatto sempre salvo il ricorso alla competente autorità giudiziale per il riconoscimento del maggior danno patito.
- 4) L'accordo di cui all'art. 4 dovrà contenere, per ciò che concerne le attività di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori, garanzie idonee e proporzionali agli impegni assunti dal Soggetto Attuatore del Sistema Infrastrutturale nonché clausole che, in caso di inadempimento, escludano ogni diritto di ritenzione in capo allo stesso soggetto realizzatore, consentano l'immediata liberazione del cantiere e l'esecuzione d'ufficio o mediante altri soggetti realizzatori, nonché l'escussione delle garanzie e la facoltà di agire, per ogni conseguente danno, in via giudiziale.
- 5) Gli impegni del Soggetto Attuatore con riguardo alla gestione e manutenzione dell'Opera e alla vendita dell'energia termica, contenuti nell'accordo di cui all'art. 4 o in successivi diversi accordi tra le parti, dovranno contenere idonee garanzie per l'adempimento delle prestazioni a carico del Soggetto Attuatore stesso.

Art. 7

RESPONSABILITA'

Il Soggetto Attuatore dichiara di essere consapevole che la realizzazione e la gestione del Sistema Infrastrutturale e commerciale di cui al presente Contratto è elemento indispensabile al fine dell'erogazione del servizio di teleriscaldamento in favore degli utenti dei Comuni di Beinasco e di Grugliasco e di eventuali altri Comuni prossimi all'Impianto e, per tale ragione, di essere consapevole che ogni eventuale inadempimento imputabile allo stesso Soggetto Attuatore può produrre danni di cui sarà chiamato a rispondere.

Art. 8

CONTROVERSIE

Per ogni e qualsiasi controversia relativa al presente Contratto e ai successi accordi è competente il Tribunale ordinario di Torino.

Art. 9

SPESE - REGISTRAZIONE CONTRATTO

Tutte le spese del presente Contratto, nonché quelle accessorie, nonché le eventuali spese di registrazione, saranno ad esclusivo carico del Soggetto Attuatore.

Art. 10

ALLEGATI

Sono allegati al presente Contratto

[____]

Letto, condiviso e sottoscritto in Torino, il _____

ATO-R

SOGGETTO ATTUATORE

TRM

CONTRATTO DI IMPEGNO PER IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE E COMMERCIALE DEL TELERISCALDAMENTO - ALLEGATO 1

Realizzazione e gestione del sistema infrastrutturale e commerciale per la vendita dell'energia termica prodotta dall'impianto di termovalorizzazione del Gerbido

1. OGGETTO

Il Soggetto Attuatore è tenuto alla realizzazione delle opere, in aggiunta a quanto già previsto nel Progetto dell'Impianto di Termovalorizzazione, necessarie a consentire la connessione dell'Impianto di Termovalorizzazione alle reti esistenti di teleriscaldamento di Grugliasco e di Torino Sud e Centro, nonché alla rete di distribuzione ancora da realizzare nell'abitato del Comune di Beinasco.

2. DESCRIZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE

Le opere da realizzare sono schematizzabili in tre segmenti di intervento tra loro connessi (Fig. 1 e Fig. 2):

1. impianti tecnologici comuni all'interno dell'edificio "teleriscaldamento" in costruzione all'impianto del Gerbido da parte di TRM
2. tubazione in uscita dal termovalorizzatore fino al punto di connessione, previsto in Via Pietro Micca, con la rete di teleriscaldamento nel territorio comunale di Grugliasco, già esistente e collegata con Rivoli e Collegno,.
3. tubazione per addurre il calore fino al punto di consegna posto al confine dell'abitato di Beinasco in Strada Torino; a questa condotta si conetterà la rete di teleriscaldamento cittadina ancora da realizzare

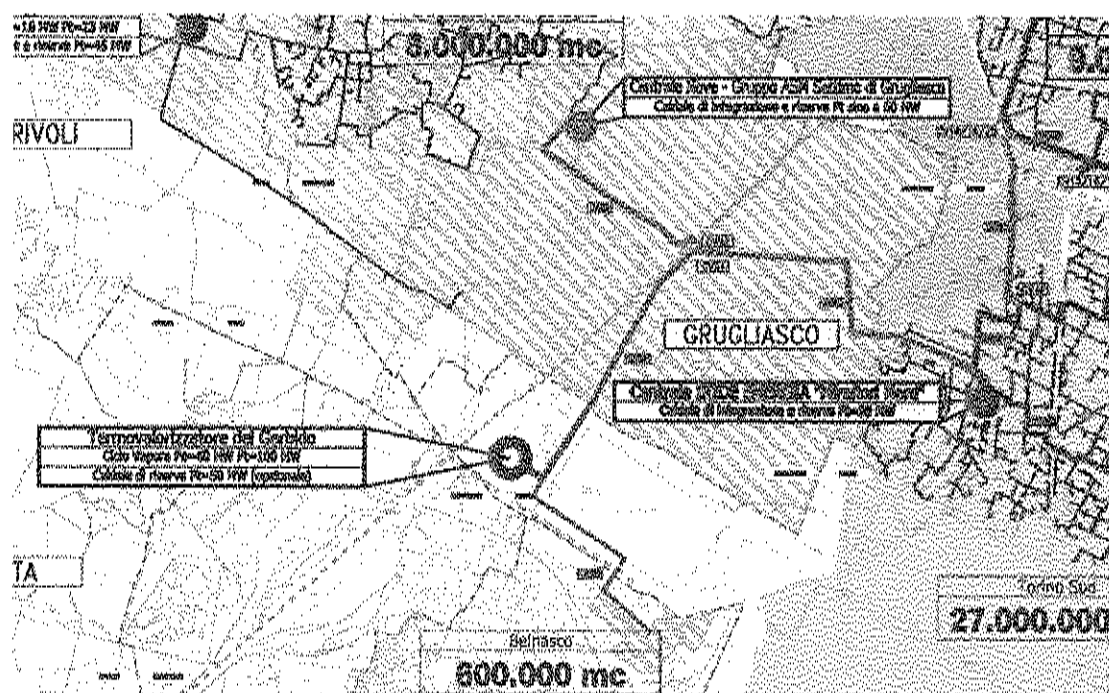


Fig. 1 - Ipotesi di connessione del termovalorizzatore alle reti di teleriscaldamento di Grugliasco, Beinasco e Torino (Fonte: Studio di pre-fattibilità allegato al Protocollo per lo sviluppo del servizio di teleriscaldamento nell'area torinese)

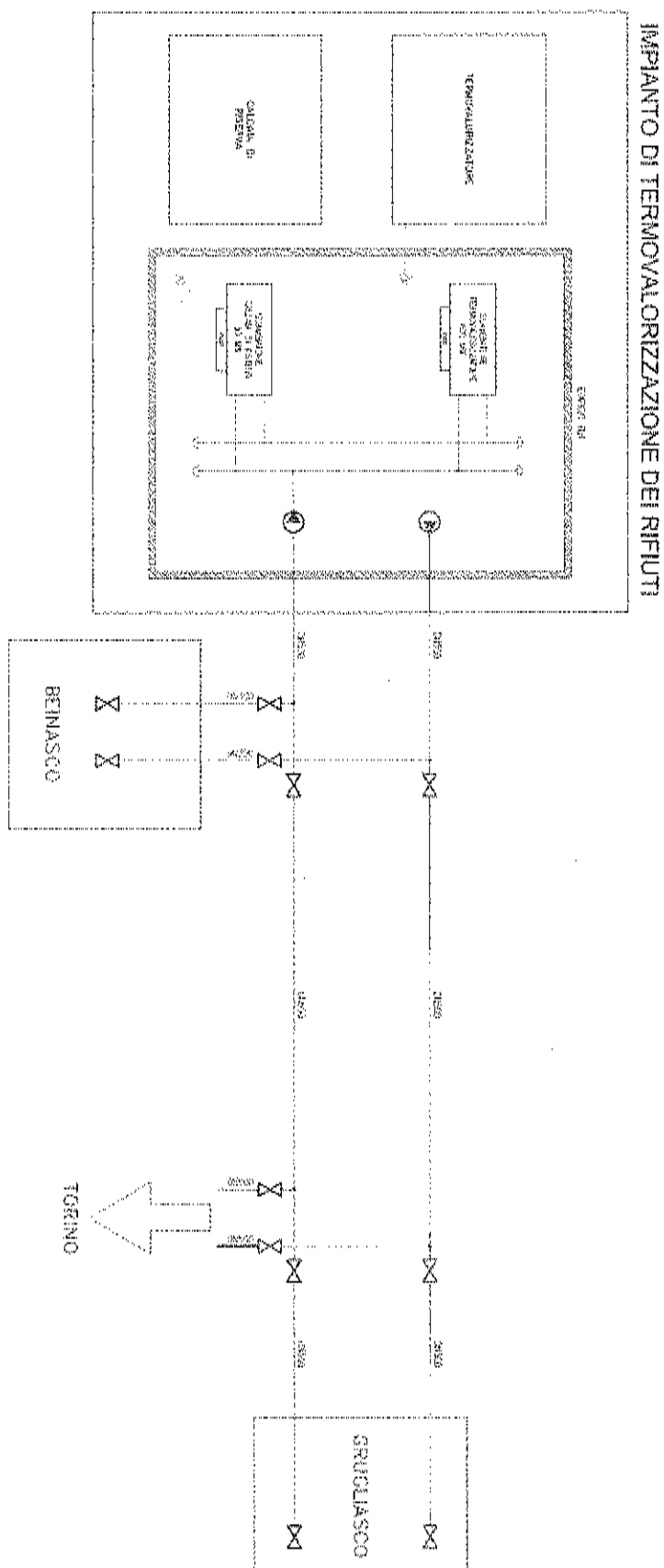


Fig. 2 - Schema semplificato di connessione del termovalorizzatore del Gerbido alle reti di teleriscaldamento (Provincia di Torino)

Le opere da realizzare a carico del Soggetto Attuatore possono essere dettagliate come segue:

a) Impianti tecnologici comuni all'interno dell'edificio teleriscaldamento.

- Sistema di scambio termico da 100 MW, alimentato dallo spillamento della turbina a vapore, completo di pozzo di raccolta e pompe condensato caldo;
- Sistema di scambio termico da 60 MW, alimentato dalla caldaia di riserva, completo di pozzo di raccolta e pompe condensato caldo;
- Stazione di pompaggio composta da due gruppi pompe dimensionata per 100 MW erogabili verso le reti di teleriscaldamento, con una pressione massima all'ingresso del termodotto pari a 16 bar, in modo da rendere compatibile il sistema anche per la connessione alle reti dell'area di Torino Sud e Centro;
- Sistema di reintegro, pressurizzazione ed espansione, completo di serbatoio di stoccaggio acqua demineralizzata da 500 m³;
- Sistemi di regolazione e controllo, di campionamento e additivazione acqua della rete;
- Sistema elettrico con allacciamento alla rete
- Sistema aria compressa strumenti e servizi, alimentato dall'anello dell'impianto
- Opere civili di completamento all'interno dell'edificio TLR e relativi servizi generali: basamento pompe, basamento scambiatori, supporti tubazioni, pavimento flottante in zona quadri elettrici, realizzazione pavimento industriale a quota 0,00, realizzazione carroponte da 10 ton, rete raccolta drenaggi, pompe rilancio acque reflue con sistema di raffreddamento e collegamento alla rete fognaria cittadina, sistema HVAC, sistema antincendio, etc.

Per una migliore comprensione dell'infrastrutturazione necessaria si precisa che nel progetto di TRM per la realizzazione dell'impianto del Gerbido sono già state previste le seguenti opere:

- Edificio dedicato a opere per connessione al TLR, completo di tutte le opere murarie, i serramenti e con tutti i servizi civili connessi alla rete dell'impianto: acqua potabile, rete di scarico acque nere (escluse acque reflue), rete di scarico pluviale, impianto elettrico BT, compresa l'illuminazione d'emergenza,
- Vasca interrata per raccolta acque reflue da 50 m³;
- Platea di fondazione per serbatoio di stoccaggio acqua rete da 500 m³;
- Sistema di produzione acqua demineralizzata per la rete di teleriscaldamento.
- Caldaia di integrazione e riserva da 50 MW di potenza utile. Gli oneri di investimento relativi a tale opera sono già stati inclusi tra i costi del Piano Economico Finanziario del termovalorizzatore, aggiornato con la Quarta Appendice Integrativa alla Convenzione di Affidamento, sottoscritta in data 12 gennaio 2010. (crf art. 5 della Quarta Appendice Integrativa). Successivamente, con nota prot. 3281 del 15/11/2010, ATO-R aveva richiesto alla società TRM di *"non esercitare l'Opzione 2b⁽¹⁾ nei confronti dell'Appaltatore dei lavori, ma di mantenere il corrispondente importo tra gli oneri di investimento del Piano Economico Finanziario dell'impianto di termovalorizzazione. Tale importo dovrà essere mantenuto vincolato allo sviluppo del teleriscaldamento e tenuto a "disposizione" per contributi o interventi successivi finalizzati all'obiettivo di favorire l'erogazione e/o l'implementazione del servizio di teleriscaldamento nell'area di influenza del termovalorizzatore e pertanto nella zona compresa tra Beinasco, Grugliasco e area Torino nord-ovest"*. (crf nota ATO-R allegata sotto la lettera a)

¹ L'Opzione 2b si riferisce alla fornitura vera e propria della caldaia ad integrazione e riserva e il relativo costo di installazione ammonta a complessivi 1.856.033,18 €.

b) Tubazione in uscita dal termovalorizzatore fino al punto di cessione all'attuale rete di teleriscaldamento esistente di Grugliasco

È necessaria la posa di circa 3,7 km di doppia tubazione da DN 500 per collegare l'Edificio Teleriscaldamento posto all'interno del sito dell'impianto di Termovalorizzazione alla rete esistente di Grugliasco, arrivando al punto di cessione individuato in via Pietro Micca.

Tale collegamento deve prevedere, tra l'altro:

- uno stacco valvolato da DN 300 verso il Comune di Beinasco, per consentire il collegamento con la prevista rete di distribuzione,
- uno stacco valvolato da DN 500, in corrispondenza dell'attraversamento ferroviario (zona corso Allamano), al fine di consentire la futura estensione verso la zona di Torino Sud e Centro.

c) Tubazione dallo stacco valvolato fino al punto di consegna posto al confine dell'abitato di Beinasco

È necessaria la posa di circa 1,8 km di doppia tubazione da DN 300 dallo stacco valvolato (da predisporre sulla tubazione per Grugliasco, nelle immediate vicinanze dell'impianto di Termovalorizzazione) fino al Comune di Beinasco, arrivando al punto di cessione individuato in Strada Torino.

3. DATI TECNICI RELATIVI ALLA PRODUZIONE DI CALORE E AL POTENZIALE BACINO DI UTENZA DELL'IMPIANTO DEL GERBIDO

Il progetto del termovalorizzatore prevede l'installazione di un gruppo termoelettrico a vapore con turbina a condensazione con spillamenti regolati dalle seguenti caratteristiche:

- Potenza termica di combustione: 206 MW,
- Potenza elettrica massima 65,5 MW,
- Potenza termica massima in cogenerazione: 106 MW
- Potenza elettrica in pieno assetto cogenerativo: 41 MW

È inoltre prevista una caldaia di integrazione e riserva da 50 MW alimentata a gas naturale.

Il Piano di Sviluppo del Teleriscaldamento nell'Area di Torino, adottato dalla Provincia di Torino con la D.G.P. N. 476-16225 del 14/04/2009 e allegato al *Protocollo per lo sviluppo del servizio di teleriscaldamento nell'area torinese – sottoscritto il 29 giugno 2009 da Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino e operatori del settore presenti sul territorio*, ipotizza che la produzione annua di energia termica utile del termovalorizzatore del Gerbido, qualora connesso alle reti di Beinasco, di Grugliasco-Rivoli-Collegno e di Torino, potrebbe arrivare a circa 530.000 MWh, corrispondenti al fabbisogno di circa 50.000 utenze medie (unità abitative da 100 m²).

Per quanto riguarda la valutazione del bacino di utenza potenziale del calore prodotto dall'impianto, il Piano di Sviluppo del Teleriscaldamento nell'Area di Torino prevede che possano essere servite dal termovalorizzatore del Gerbido le seguenti utenze:

- Area NO (Grugliasco-Rivoli-Collegno), con 3,6 Mm³ già serviti (dati 2009), che diventeranno 6,3 Mm³ a seguito dei previsti sviluppi delle reti (quasi 8 Mm³ secondo le stime di SEI energia S.p.A. che gestisce la rete esistente);
- Area SO: (Beinasco) per circa 0,5 Mm³;
- Per consentire un completo utilizzo del calore, il termovalorizzatore dovrebbe anche essere connesso alla rete di Torino Sud e Centro, servita principalmente dalla centrale IREN di Moncalieri a cui sono allacciati oltre 40 Mm³ di volumetria edificata e che potrebbe arrivare ad assorbire fino a 330 dei 530 GWh di produzione calore sopra indicati.

4. DATI ECONOMICI RELATIVI AI COSTI DI INVESTIMENTO E AI CONTRIBUTI

a) Elementi di valutazione relativi ai costi di connessione (stime Provincia di Torino)

I costi realizzativi delle opere a carico del Soggetto Attuatore possono essere stimate come segue:

1. Impianti comuni all'interno dell'area del termovalorizzatore: **circa 10 milioni di Euro**
2. Tubazione in uscita dal termovalorizzatore fino al punto di cessione all'attuale rete di teleriscaldamento esistente di Grugliasco: **circa 7,5 milioni di Euro**
3. Tubazione dallo stacco valvolato fino al punto di consegna posto al confine dell'abitato di Beinasco: **circa 2 milioni di Euro.**

L'importo complessivo stimato per l'investimento (**19,5 milioni di euro**) è assistito da un contributo di **4 milioni di euro**, che verrà erogato da TRM a tal fine e che, quindi, è già ad oggi presente nel Piano Economico Finanziario dell'Impianto di Termovalorizzazione. Tale contributo viene messo a disposizione del Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi.

Altri contributi potrebbero in futuro essere reperiti a seguito dell'attuazione dei seguenti accordi:

1. Il Protocollo per lo sviluppo del teleriscaldamento nell'Area Torinese, sottoscritto in data 29 giugno 2009 da Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino, Iride Energia S.p.A. e altri operatori del settore presenti sul territorio che prevede che *"la Regione valuterà la possibilità di mettere a disposizione dei soggetti realizzatori, nelle forme e nei modi più opportuni, contributi economici nell'ambito delle proprie politiche di incentivo dei progetti di risparmio energetico e di miglioramento ambientale."*
2. L'Accordo di Programma "per la revisione dell'Accordo di Programma del 21/11/2008 relativo alla progettazione degli interventi compresi nel Piano Strategico di Azione Ambientale connesso al Termovalorizzatore del Gerbido" tra Regione Piemonte, Provincia di Torino, ATO-R, Comune di Beinasco, Comune di Grugliasco, Comune di Orbassano, Comune di Rivalta, Comune di Rivoli, Comune di Torino, T.R.M. S.P.A., licenziato in conferenza dei servizi il 7 marzo 2012 ed in corso di approvazione. Tale Accordo decide di destinare le risorse economiche delle compensazioni ambientali a interventi di alto valore ambientale e sociale e che forniscano un significativo apporto alla riduzione degli impatti ambientali (emissioni atmosferiche nell'area del termovalorizzatore) tra cui: *"La realizzazione compiuta degli impianti e delle dorsali necessarie a rendere completamente utilizzabile per il teleriscaldamento tutto il calore prodotto dal Termovalorizzatore"*. Le risorse economiche destinate a questo specifico obiettivo di intervento non sono al momento ancora state definite e saranno oggetto di ulteriori stralci operativi dell'Accordo di Programma essendo i contributi al momento disponibili già stati assegnati ad altre opere di compensazione.

I contributi economici che in futuro potranno essere resi disponibili dall'attuazione dei predetti Accordi di Programma a valere su interventi destinati a consentire di rendere completamente utilizzabile per il teleriscaldamento tutto il calore prodotto dal termovalorizzatore saranno resi disponibili al Soggetto Attuatore, il quale però dovrà riversarli sotto forma di corrispondente diminuzione sul prezzo di vendita del calore alle reti di teleriscaldamento.

b) Elementi di valutazione relativi alle tariffe di vendita del calore alle reti di teleriscaldamento

Il prezzo di cessione da parte di TRM del calore prodotto dall'Impianto di Termovalorizzazione al Soggetto Attuatore dovrà essere determinato seguendo il criterio che il funzionamento in assetto cogenerativo non generi riflessi negativi sul Piano Economico e Finanziario dell'Impianto di Termovalorizzazione di TRM, finora definito assumendo l'impianto funzionante in assetto esclusivamente elettrico.

Il prezzo di vendita del calore da parte del Soggetto Attuatore alle reti di teleriscaldamento dovrà tenere conto anche delle componenti di costo relative all'investimento necessario alla realizzazione del sistema infrastrutturale in oggetto (al netto di tutti gli specifici contributi ricevuti per la sua realizzazione), nonché dei costi di gestione operativa dello stesso, fino ai punti di consegna del calore ai gestori delle reti di distribuzione.

CONTRATTO DI IMPEGNO
DEL SOCIO OPERATIVO INDUSTRIALE DI TRM S.P.A.

1. il sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di _____ dell'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti (in seguito per brevità "ATOR"), con sede in Torino, _____, codice fiscale _____, in forza di delibera, che in copia certificata conforme è allegata al presente atto, per farne parte sostanziale e integrante, sotto la lettera "A";

2. il sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di _____ del Comune di Torino (in seguito "Città di Torino") con sede in Torino, _____, codice fiscale _____, in forza di delibera, che in copia certificata conforme è allegata al presente atto, per farne parte sostanziale e integrante, sotto la lettera "B";

3. il sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di _____ del Comune di _____ con sede in _____, _____, codice fiscale _____

4. il sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di _____ del Comune di _____ con sede in _____, _____, codice fiscale _____¹

¹Le parti possono variare in ragione del numero di Comuni soci di TRM che aderiranno alla cessione dell'80% della propria quota di partecipazione, fermo restando che la cessione è fino ad un massimo dell'80%.

3. il sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di _____ della Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A. _____, (in seguito "TRM") con sede in _____, _____, codice fiscale _____, in forza di delibera, che in copia certificata conforme è allegata al presente atto, per farne parte sostanziale e integrante, sotto la lettera "C";
4. il sig. _____, nato a _____ il _____, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di _____ della società _____, con sede in _____, _____, codice fiscale _____, in forza di delibera, che in copia certificata conforme è allegata al presente atto, per farne parte sostanziale e integrante, sotto la lettera "D";

PREMESSO

- a) che con deliberazione del Consiglio Comunale del ____ luglio 2012 (mecc. n. _____) la Città di Torino ha deliberato di procedere, in esercizio coordinato di funzioni con ATOR, alla dismissione delle azioni di TRM S.p.A. fino alla concorrenza massima dell'80% e all'affidamento della gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani e assimilati a servizio della zona Sud della provincia di Torino e relativo servizio di smaltimento, nonché gestione degli impianti connessi e strumentali;
- b) che con deliberazione n. 14 in data 1 agosto 2012 ATOR ha deliberato di aderire e dare corso, ai sensi della Comunicazione della Commissione dell'Unione Europa del 5 febbraio 2008 C (2007) 6661, alla gara per l'individuazione del socio privato operativo industriale a cui cedere l'80% delle azioni e affidare alla società mista che ne deriva la gestione, per ventuno anni, dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani e assimilati a servizio della zona Sud della provincia di Torino e relativo servizio di smaltimento, nonché gestione degli impianti connessi e strumentali;

- c) che con bando pubblicato dalla Città di Torino in data 6 agosto 2012 è stata indetta la procedura ristretta n. 66/2012 per l'individuazione del socio privato operativo industriale di TRM S.p.A. e l'affidamento della gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati a servizio della zona Sud della provincia di Torino e relativo servizio di smaltimento, nonché gestione degli impianti connessi e strumentali, congiuntamente all'individuazione del socio privato operativo industriale di AMIAT S.p.A. e all'affidamento del servizio igiene ambientale del Comune di Torino;
- d) che in data 20 settembre 2012 si è proceduto alla trasmissione della lettera di invito ai soggetti prequalificati nella procedura di cui alla premessa c);
- e) che entro il termine di presentazione delle offerte, non è pervenuta alla Città di Torino alcuna offerta;
- f) che con lettera di invito del 21 novembre 2012, la Città di Torino ha indetto una procedura negoziata d'urgenza nella quale i concorrenti pre-qualificati nella precedente procedura di cui alla premessa c); sono stati invitati a presentare offerta sulla base di un disciplinare di gara, allegato alla lettera di invito, che riflette, nei contenuti sostanziali, i termini e le condizioni della procedura di cui alla premessa c) e che richiama integralmente l'osservanza delle prescrizioni del bando di gara del 6 agosto 2012 (il **"Disciplinare di Gara"**);
- g) che il bando ed il Disciplinare di Gara prevedono la facoltà dell'offerente aggiudicatario di costituire distinti veicoli per l'acquisto delle azioni rappresentative del capitale di AMIAT e TRM;
- h) che in sede di risposta ai quesiti formulati dai concorrenti, la Città di Torino ha chiarito che, in caso di partecipazione di concorrenti plurisoggettivi, il contratto di manutenzione oggetto della procedura può essere sottoscritto, e le relative obbligazioni adempiute, anche dal/i membro/i del concorrente plurisoggettivo aggiudicatario in possesso dei requisiti di qualificazione

previsti nella documentazione di gara per l'esecuzione delle relative prestazioni (di seguito, il **"Manutentore"**);

- i) che in sede di risposta ai quesiti formulati dai concorrenti, la Città di Torino ha previsto che la responsabilità dei soci del veicolo costituito per l'acquisto delle azioni rappresentative del capitale di TRM di cui alla premessa g) deve intendersi nei limiti del capitale da ciascuno conferito e che, in ogni caso, deve escludersi la responsabilità solidale del socio finanziario;
- j) che il bando di gara del 6 agosto 2012 e la lettera invito, in conformità a quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione dell'Unione Europa del 5 febbraio 2008 C (2007) 6661, prevedono, anche alla luce del fatto che viene ceduta la maggioranza di TRM, che l'apporto del soggetto privato consista nella partecipazione attiva nella gestione di TRM, quale società mista pubblico-privata, e nell'esecuzione di specifici compiti/prestazioni;
- k) che l'apporto che viene richiesto al soggetto privato *uti socius* per la gestione della società consiste nell'apporto di *know-how* tecnico operativo nel settore di operatività di TRM, di capacità ed esperienza manageriale nonché di capacità ed esperienze gestionali e organizzative in servizi analoghi a quello oggetto di affidamento;
- l) che la procedura di gara si conclude con la stipula tra ATOR e TRM del contratto di servizio, quale contratto contenente - tra l'altro - la disciplina della gestione dell'impianto, e che, di conseguenza, la gestione di TRM è intrinsecamente legata all'adempimento degli impegni e delle prestazioni previste nel contratto di servizio con ATOR;
- m) che il bando di gara e la lettera invito hanno altresì previsto a carico del soggetto aggiudicatario, anche attraverso un autonomo veicolo, l'impegno di progettare, realizzare e gestire il sistema infrastrutturale tra l'impianto del termovalorizzatore e le reti di teleriscaldamento, oggetto di un distinto contratto;
- n) che in data 29 novembre 2012, è pervenuta alla Città di Torino un'unica offerta presentata dal costituendo raggruppamento di imprese formato da Iren Emilia S.p.A., Iren Ambiente S.p.A.,

Iren Energia S.p.A., Iren S.p.A., F2i SGR nell'interesse del fondo di investimento denominato *“F2i – Secondo Fondo Italiano per le Infrastrutture”* ed Acea Pinerolese Industriale (di seguito, il **“RTI Iren-F2i”**)

- o) che in data [●] con delibera del è risultato aggiudicatario della procedura di gara in oggetto il **RTI Iren-F2i**(di seguito, anche **“Aggiudicatario”**) ;
- p) che, in conformità alle previsioni di gara, l'Aggiudicatario si è avvalso della facoltà di costituire un veicolo, partecipato da alcuni membri del RTI Iren-F2i in conformità alle prescrizioni di gara, per l'acquisto del 80% delle azioni rappresentative del capitale sociale di TRM ed in data [●] ha costituito la società [●] per la sottoscrizione del presente Contratto, in seguito identificato con la locuzione **“Socio Operativo Industriale”**;
- q) che, in conseguenza dell'aggiudicazione e del successivo perfezionamento dell'atto di cessione, il Socio Operativo Industriale diviene titolare dell'80% del capitale sociale rappresentato da azioni con prestazioni accessorie ai sensi dell'art. 2345 del codice civile;
- r) che ai sensi di quanto previsto dalla lettera di invito e dallo statuto di TRM la qualità di Socio Operativo Industriale è strettamente legata all'affidamento del servizio disciplinato dal relativo contratto di servizio e che, di conseguenza, il Socio Operativo Industriale dovrà cessare dalla sua qualità di socio alla scadenza naturale dell'affidamento del servizio in oggetto o in tutte le ipotesi di cessazione anticipata del Contratto di Servizio (come di seguito definito) e/o dell'Affidamento (come di seguito definito) (a titolo esemplificativo, decadenza dall'Affidamento, revoca dell'Affidamento, risoluzione del Contratto di Servizio, recesso di TRM dal Contratto di Servizio nei casi ivi previsti) e/o in caso di perdita della qualità di Socio Operativo Industriale;
- s) che l'Aggiudicatario ha tenuto conto, ai fini della predisposizione dell'offerta e dell'esecuzione degli affidamenti oggetto della Gara, di tutti i documenti messi a disposizione dalla Città di Torino, quale stazione appaltante della Gara stessa, tra cui anche il contratto di finanziamento

in data 29 ottobre 2008 e successive modifiche e integrazioni tra TRM, da un lato, e BNP Paribas SA, la Banca europea per gli investimenti, Unicredit S.p.A. (già Unicredit Corporate Banking S.p.A.), Banca Popolare di Vicenza S.p.A., Cassa di Risparmio di Prato – Cariprato S.p.A. (oggi fusa in Banca Popolare di Vicenza S.p.A.) dall'altro lato (il **“Contratto di Finanziamento”**);

- t) che il Socio Operativo Industriale ha consegnato all'ATO-R la fideiussione, della durata di un anno, prevista dalla lettera di invito e dal presente Contratto a garanzia dell'adempimento agli impegni assunti con il presente Contratto medesimo, come meglio precisato all'articolo 7.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

PREMESSE E DEFINIZIONI

- 1) Le Premesse e gli Allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
- 2) Ove non altrimenti definiti nel presente Contratto i termini con l'iniziale maiuscola utilizzati avranno il significato loro attribuito di seguito:

Affidamento	Indica l'affidamento a TRM per la costruzione e gestione dell'Impianto, come integrato per gli aspetti relativi alla gestione e al servizio di smaltimento dei rifiuti a seguito della Gara, come meglio precisato nel Contratto di Servizio
Allegati	Indica i documenti allegati al presente Contratto.

ATO-R	Indica l'Associazione d'Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti o i soggetti che, in virtù della legislazione regionale in materia di rifiuti di volta in volta in vigore, subentreranno nelle c/o svolgeranno le funzioni di detta Associazione
Contratto	Indica il presente Contratto così come integrato con quanto offerto dal Socio Operativo Industriale nella procedura di Gara
Contratto di Finanziamento	Ha il significato di cui alla premessa s)
Contratto di Pegno	Indica il contratto di pegno sulle azioni di TRM detenute dal Socio Operativo Industriale, a favore degli Enti Finanziatori a garanzia del corretto adempimento degli obblighi di TRM derivanti dal Contratto di Finanziamento.
Contratto di Manutenzione	Ha il significato ad esso attribuito all'articolo 2 del Contratto
Contratto di Servizio	Indica il contratto di servizio stipulato tra ATO-R e TRM
Enti Finanziatori	Ha il significato ad esso attribuito nel Contratto di Servizio
Gara	Indica la procedura indetta dal Comune di Torino per l'individuazione del socio privato operativo industriale di TRM e l'affidamento della gestione dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati a servizio della zona Sud della provincia di Torino e relativo servizio di smaltimento, nonché gestione degli impianti connessi e strumentali

Impianto	Indica l'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani e assimilati a servizio della zona Sud della provincia di Torino e gli impianti accessori, come meglio individuato nel Contratto di Servizio
Parti	indica i soggetti sottoscrittori del presente Contratto congiuntamente intesi.
Socio Operativo Industriale	Ha il significato ad esso attribuito nella premessa p)
Socio Pubblico	Indica il socio o i soci pubbliche amministrazioni detentori delle azioni di TRM
TRM	Indica la Trattamento Rifiuti Metropolitani S.p.A.

Art. 2

IMPEGNI DEL SOCIO OPERATIVO INDUSTRIALE

1) Il Socio Operativo Industriale s'impegna nei confronti di ATO-R:

- a. ad adempiere, per il tramite di TRM, agli obblighi e alle prestazioni di cui al Contratto di Servizio;
- b. ad adempiere, tramite il Manutentore, alle prestazioni di manutenzione dell'impianto e a far sì che il Manutentore sottoscriva con TRM il contratto di manutenzione allegato agli atti della Gara - così come integrato in base all'offerta presentata dall'Aggiudicatario(il "**Contratto di Manutenzione**"). Fermo restando l'obbligo del Manutentore di sottoscrivere con TRM il Contratto di Manutenzione e che il

Manutentore sarà l'unico soggetto responsabile per il corretto adempimento delle obbligazioni da esso nascenti, è riconosciuta allo stesso la facoltà di affidare a terzi, in tutto o in parte, le attività di manutenzione oggetto del Contratto di Manutenzione, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. e delle condizioni indicate all'articolo 16 del Contratto di Manutenzione, nonché secondo tempistiche in linea con l'adempimento delle prestazioni oggetto del Contratto di Manutenzione. Resta inteso che, in ogni caso di affidamento a terzi, il Manutentore rimarrà comunque nei confronti dell'ATO-R e di TRM l'unico soggetto responsabile dell'attività di manutenzione.

2) Il Socio Operativo Industriale s'impegna altresì nei confronti di ATO-R e del Comune di Torino:

- a. a rinnovare, prima della scadenza, le fidejussioni di cui al successivo art. 7;
- b. a cedere le azioni di cui è titolare alla scadenza naturale del Contratto di Servizio e/o in tutti i casi di cessazione anticipata del Contratto di Servizio e/o dell'Affidamento (a titolo esemplificativo, decadenza dall'Affidamento, revoca dell'Affidamento, risoluzione del Contratto di Servizio, recesso di TRM dal Contratto di Servizio nei casi ivi previsti) e/o in caso di perdita della qualità di Socio Operativo Industriale, a fronte della liquidazione di cui all'articolo 5 e secondo le modalità di cui all'articolo 6;
- c. a garantire la clausola sociale di cui al Contratto di Servizio e di cui alla delibera del Consiglio comunale di Torino 25 luglio 2012;
- d. a mantenere, per tutta la durata del Contratto di Servizio, la qualità di Socio Operativo Industriale, da intendersi come capacità di operare ed esperienza nel settore della gestione degli impianti di termovalorizzazione. La qualità di Socio Operativo Industriale viene meno altresì nel caso in cui il Socio Operativo

Industriale sia sottoposto a procedure concorsuali. e/o (ii) nel caso di cui al successivo articolo 3.6.(ii)

Art. 3

PRESTAZIONI ACCESSORIE -

IMPEGNI NEI CONFRONTI DI TRM

- 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2345 del codice civile sono prestazioni accessorie delle azioni del Socio Operativo Industriale (pari all'80% del capitale sociale di TRM) le seguenti:
 - a. l'apporto di *know-how* a TRM ai fini della gestione della stessa TRM e del corretto adempimento alle prestazioni di cui al Contratto di Servizio;
 - b. la manutenzione dell'Impianto, da prestarsi attraverso il Manutentore, in conformità al relativo Contratto di Manutenzione.
- 2) L'apporto di *know-how* deve intendersi come apporto a TRM di patrimonio di conoscenze, tecnico – scientifiche e manageriali, nonché di pratiche di uso non comune conseguenti e/o derivanti da esperienza e operatività nel settore della gestione degli impianti di termovalorizzazione. Tale apporto si manifesta, in particolare, nella nomina negli organi amministrativi e gestionali di TRM di persone di comprovata competenza ed esperienza nel senso sopra indicato, nel rispetto degli obblighi assunti da TRM ai sensi dell'art.17.29 del Contratto di Finanziamento e fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera (c).
- 3) La durata delle prestazioni accessorie è la stessa del Contratto di Servizio.
- 4) Le Parti convengono che per le prestazioni accessorie di cui al comma 1), lettera a., non è dovuto un compenso al Socio Operativo Industriale. Il compenso per le prestazioni accessorie di cui al comma 1), lettera b., è quello previsto nel Contratto di Manutenzione.

- 5) Le Parti convengono che le prestazioni accessorie connesse a tali azioni verranno meno e, pertanto, non sarà richiesto il previo consenso scritto degli amministratori ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 2345 cod. civ. ai fini del trasferimento, qualora sia attivata la procedura di escussione del pegno costituito su dette azioni ai sensi dell'articolo 9 del Contratto di Pegno nonché in tutti i casi in cui il Comune eserciti il diritto di riscatto..
- 6) Fermo restando quanto previsto al precedente comma 5), il Socio Operativo Industriale riconosce espressamente quanto segue:
- (i) nonostante la cessazione delle prestazioni accessorie delle azioni qualora sia attivata la procedura di escussione del pegno costituito su dette azioni ai sensi dell'articolo 9 del Contratto di Pegno, ovvero qualora il Comune di Torino eserciti il diritto di riscatto, il Socio Operativo Industriale sarà comunque tenuto a continuare lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto di Manutenzione, attraverso il Manutentore, e del presente Contratto fino all'effettivo trasferimento delle azioni oggetto dell'escussione del pegno, in considerazione della natura di pubblico servizio svolto da TRM;
 - (ii) alla data dell'effettivo trasferimento delle azioni a seguito della procedura di escussione ai sensi del Contratto di Pegno verrà meno la qualità di socio

Art. 4

DURATA

La durata del presente Contratto è pari alla durata del Contratto di Servizio.

Art. 5

CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEL SOCIO OPERATIVO INDUSTRIALE

Nei caso di cui all'articolo 2.2.b, nonché a seguito dell'esercizio del diritto di recesso, ove consentito, il Socio Operativo Industriale ha diritto alla liquidazione della propria quota secondo il valore determinato ai sensi dell'articolo 2437 ter.

Tale valore sarà computato secondo i seguenti criteri:

- nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, il valore sarà pari al patrimonio netto aumentato di una somma pari all'utile medio degli ultimi cinque anni;
- in tutti gli altri casi di cui all'articolo 2.2.b, il valore sarà pari al solo patrimonio netto. ..

Art. 6

RISCATTO DELLE AZIONI

DA PARTE DEL SOCIO PUBBLICO

1) Al verificarsi di uno degli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), il Comune di Torino, per se e/o per conto degli altri Soci Pubblici (che ne abbiano fatto richiesta al Comune) e/o anche mediante designazione di un terzo come previsto al successivo comma 3, avrà il diritto di riscatto delle azioni del Socio Operativo Industriale ai sensi dell'art. 2437 sexies c.c..

2) Il diritto di riscatto potrà essere esercitato entro centottanta giorni dalla piena conoscenza di uno degli eventi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b).

3) Il Comune di Torino, per se e/o per conto degli altri Soci Pubblici (che ne abbiano fatto richiesta al Comune), potrà esercitare il riscatto anche mediante designazione di un terzo, che potrà essere individuato a seguito di una gara pubblica per l'acquisto delle azioni.

4) In caso di esercizio del diritto di riscatto, le prestazioni accessorie connesse a tali azioni verranno meno e, pertanto, non sarà richiesto il previo consenso scritto degli amministratori ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'articolo 2345 cod. civ. ai fini del trasferimento. Per quanto occorrer possa, si precisa che, nonostante la cessazione delle prestazioni accessorie delle azioni dallo stesso detenute, il Socio Operativo Industriale sarà comunque tenuto a continuare lo svolgimento delle attività oggetto del Contratto di Manutenzione, attraverso il Manutentore, e del presente Contratto

fino all'effettivo trasferimento delle azioni oggetto del riscatto, in considerazione della natura di pubblico servizio svolto da TRM.

5) Si conviene che, qualora si verifichi una situazione in cui vi sia contestualmente un evento di escussione ai sensi del Contratto di Pegno ed un evento di riscatto ai sensi del presente Contratto, troveranno applicazione le disposizioni e le procedure previste nel Contratto di Pegno, che pertanto prevarranno su quelle relative al riscatto previste dal presente Contratto.

Art. 7

GARANZIE

- 1) A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 2, comma 1), del presente Contratto il Socio Operativo Industriale ha consegnato ad ATO-R una garanzia fideiussoria dell'importo di € 40.000.000,00, rilasciata da _____ *[indicare istituto di credito o società di assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 10.6.1982, n. 349, o intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze]*, che espressamente prevede: (a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; (c) l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di ATO-R.
- 2) A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 2, comma 2), lettera b), del presente Contratto il Socio Operativo Industriale ha consegnato al Comune di Torino una garanzia fideiussoria dell'importo di € 10.000.000,00, rilasciata da _____ *[indicare istituto di credito o società di assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla legge 10.6.1982, n. 349, o intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo*

107 del decreto legislativo L.9.1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze], che espressamente prevede: (a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile; (c) l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta di ATO-R.

- 3) In caso di escussione delle garanzie di cui ai commi 1) e 2) il Socio Operativo Industriale sarà tenuto al suo immediato reintegro.
- 4) Resta inteso che, in caso di escussione delle fidejussioni, il Socio Operativo Industriale non potrà esercitare alcun diritto di regresso, di surroga o comunque di rivalsa allo stesso eventualmente spettante nei confronti di TRM, di coobbligati o di garanti, sino a quando tutti i crediti degli Enti Finanziatori nei confronti di TRM ai sensi del Contratto di Finanziamento non siano stati integralmente, incondizionatamente ed irrevocabilmente soddisfatti
- 5) La sottoscrizione e l'esecuzione del presente Contratto non potrà, in alcun modo, avere l'effetto di pregiudicare i diritti di TRM nei confronti dell'ATO-R, della Città di Torino e del Socio Operativo Industriale derivanti dai rapporti contrattuali in essere con tali soggetti ed, in particolare, da quelli derivanti rispettivamente dal Contratto di Servizio, dalle garanzie rilasciate dalla Città di Torino a favore degli Enti Finanziatori e dal Contratto di Manutenzione.

Art. 8

CONTROVERSIE

Per ogni e qualsiasi controversia relativa al presente Contratto e ai successivi accordi è competente il Tribunale ordinario di Torino.

Art. 9

SPESE - REGISTRAZIONE CONTRATTO

Tutte le spese del presente atto, nonché quelle accessorie, nonché le eventuali spese di registrazione, saranno ad esclusivo carico del Socio Operativo Industriale.

Art. 10

PREMESSE

Le Premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Letto, condiviso e sottoscritto in Torino, il _____

ATO-R

CITTÀ DI TORINO

TRM

SOCIETÀ

Comune di _____

Comune di _____

